



Corso di laurea in Scienze Politiche

Cattedra di Istituzioni di
diritto pubblico

Continuità e attualità del principio antifascista come fondamento della Costituzione italiana

Prof. Giovanni Piccirilli

Marta Francesconi

RELATORE

CANDIDATO

Anno Accademico 2023/2024

Sommario

<i>INTRODUZIONE</i>	4
<i>L'ANTIFASCISMO COME MINIMUM COMUNE TRA LE FORZE COSTITUENTI: LA RILEVANZA DELL'ANALISI STORICA</i>	7
<i>RIFLESSIONI SULLE ORIGINI: ANALISI CRITICA DEL CONCETTO DI COSTITUZIONE E LA SUA EVOLUZIONE</i>	9
<i>DALLA DISCUSSIONE DELL'ARTICOLO 49 ALL'APPROVAZIONE DELLA XII DISPOSIZIONE</i>	13
LA REDAZIONE DELL'ARTICOLO 49: LA FILOSOFIA DEL 'METODO DEMOCRATICO'	13
IL RUOLO DEI PARTITI ALL'INTERNO DEL PROCESSO DEMOCRATICO	18
LA XII DISPOSIZIONE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: FONDAMENTI E IMPLICAZIONI	26
<i>L'ATTUAZIONE LEGISLATIVA DEL DETTATO COSTITUZIONALE: LA LEGGE SCELBA COME PUNTO DI SVOLTA NEL SISTEMA LEGISLATIVO ITALIANO</i>	34
L'ITALIA ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE COSTITUZIONALE	34
<i>UNA SECONDA RIAFFERMAZIONE DELLA LOTTA PER L'UGUAGLIANZA: LA LEGGE MANCINO</i>	43
DALLA CRISI DEI PARTITI ALLA LEGGE MANCINO: L'ITALIA TRA CAMBIAMENTI E CONFLITTI	43
LA LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI: TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ DELLA LEGGE MANCINO	46
EVOLUZIONI NORMATIVE RECENTI E TENTATIVI DI AGGIORNAMENTO	49
<i>TENTATIVI DI RAFFORZAMENTO NEL PANORAMA NORMATIVO: DALLA PROPOSTA DI LEGGE FIANO A QUELLA DI INIZIATIVA POPOLARE</i>	52
L'ITER DEL DISEGNO DI LEGGE FIANO TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ	52
PROPOSTE E INIZIATIVE POPOLARI PER RISVEGLIARE LA COSCIENZA COLLETTIVA	56
<i>LO SCIoglimento DI ORDINE NUOVO E DI AVANGUARDIA NAZIONALE: L'APPLICAZIONE CONGIUNTA DELLA LEGGE SCELBA E MANCINO</i>	58
ORDINE NUOVO: DALLE ORIGINI ALLO SCIoglimento	58
LA PARABOLA DI AVANGUARDIA NAZIONALE	67
<i>GLI SVILUPPI PIÙ RECENTI E LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE</i>	78
TRA COMMEMORAZIONE E STRUMENTALIZZAZIONE: LE MANIFESTAZIONI PER I CADUTI FASCISTI	78

I FASCISTI DEL TERZO MILLENNIO	81
LA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.....	85
L'ANTIFASCISMO NEGLI SPAZI DIGITALI.....	87
<i>Il primo caso in materia: CasaPound c. Facebook</i>	87
<i>Una sentenza discrepante: Forza Nuova c. Facebook:</i>	89
<i>Analisi comparata delle sentenze discordanti</i>	91
<i>L'IMPORTANZA DI UNA DOTTRINA UNIFICATA</i>	92
IL RAPPORTO TRA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E APOLOGIA DI FASCISMO	92
UNA SECONDA PREROGATIVA: IL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ	95
INFINE, IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ	95
LA PRESUNTA INATTUALITÀ DELLA NORMA	96
CONCLUSIONI.....	99
BIBLIOGRAFIA:.....	103

Introduzione

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di redigere un'analisi, *ex ante* ed *ex post*, dell'evoluzione del carattere antifascista della Costituzione italiana. Il tema risulta estremamente complesso, a causa del continuo intrecciarsi tra storia e diritto. La scelta di approfondire l'argomento deriva dal desiderio di alimentare il dibattito in materia, per evitare che una tematica del genere cada nel dimenticatoio. Ad oggi, infatti, all'interno dell'arena pubblica, l'antifascismo viene trattato di rado, e, spesso, in maniera superficiale, facendo trapelare una tendenza alla disinformazione. Soprattutto, la dissertazione elaborata si impegna a riaffermare la rilevanza del fondamento antifascista, posto alla base dell'Ordinamento italiano.

L'attuazione del suddetto principio è riservata alla XII disposizione finale, assieme alle sue leggi applicative. Prima di approfondire le varie sfaccettature della norma e il suo *iter* legislativo, occorre chiarire le particolari condizioni in cui essa è stata redatta. Il primo capitolo si occupa di analizzare brevemente tutti gli elementi che hanno portato alla nascita dell'Assemblea costituente, concentrandosi soprattutto sul patto antifascista alla base della stessa.

Una volta comprese le circostanze storiche e sociali in cui si è riunita l'Assemblea costituente, è stata analizzato il dibattito interno che ha portato alla redazione della XII disposizione finale come è nota ad oggi. Anzitutto, occorre approfondire l'affermazione del concetto di 'metodo democratico', che risulta essere l'unico limite alla libertà di associazione all'interno di una democrazia aperta. Difatti, il dibattito in merito al ruolo dei partiti all'interno del processo democratico è stato all'ordine del giorno per innumerevoli sedute, col fine di comprenderne a pieno la rilevanza. L'elaborato prosegue esaminando l'evoluzione delle forme partitiche nell'Italia repubblicana, tenendo conto sia del susseguirsi degli eventi storici, che della giurisprudenza in materia.

Giungendo al fulcro dell'argomento di tesi, si analizza più nel profondo la XII disposizione finale e le conseguenti implicazioni. La *ratio* della norma risiede nell'obiettivo di escludere dall'arco politico non solo i nostalgici del passato, ma anche coloro che intendono riportare in auge i paradigmi fascisti. A tal proposito, è stata inserita la formula che proibisce la riorganizzazione del disciolto partito '*sotto qualsiasi forma*'.

Un elemento ivi approfondito è il collocamento della norma all'interno della sezione dedicata alle disposizioni finali e transitorie, in merito al quale convivono diverse scuole di pensiero. Tuttavia, non sussistono dubbi sull'attuale tendenza restia all'applicazione della norma, derivata da una giurisprudenza alquanto restrittiva.

Come noto, i principi sanciti dalla Costituzione prevedono un sistema valoriale che deve essere via via riportato e integrato nell'apparato normativo. Anche in questo caso, dunque, la XII disposizione finale e transitoria necessita di essere attuata tramite delle leggi *ad hoc*. La l. 645/1952, anche detta legge Scelba, fu la prima norma adottata in materia. Essa è stata il frutto di una precedente produzione normativa, e si è impegnata a vagliare e considerare tutte le sfaccettature del fascismo, attuale e pregresso. La legge ha introdotto per la prima volta il dispositivo di scioglimento, elemento che ha generato ampio dibattito all'interno della dottrina, non solo per il suo valore in quanto tale, ma anche per le due declinazioni adottate dello stesso. In seguito, la legge Scelba è stata modificata su proposta di Oronzo Reale, da cui poi prenderà l'appellativo la l. 152/1975.

Col susseguirsi degli anni, l'Italia ha attraversato molteplici cambiamenti destabilizzanti, fino ad arrivare al crollo della c.d. 'prima Repubblica'. Proprio in quegli anni, più precisamente nel 1993, fu redatta la l. n. 205/1993, anche detta legge Mancino, dal nome del suo proponente. Quest'ultima si poneva l'obiettivo di eliminare gli atti discriminatori in generale, allo stesso tempo comprendendo e ampliando il principio antifascista. La formulazione più vasta della disposizione ha comportato un duplice effetto, permettendo da un lato un'applicazione meno restrittiva, ma minando dall'altro la specificità del carattere antifascista. È possibile annoverare diversi casi di utilizzo della l. n. 205/1993, ma occorre ricordare che essa può essere applicata solo nel caso in cui non si possa far uso della legge Scelba per insussistenza degli elementi specializzanti. Inoltre, la legge Mancino è stata riportata al centro del dibattito pubblico di recente, grazie al c.d. DDL Zan, dal nome del suo primo firmatario.

Le continue sfide offerte dalla recrudescenza di associazioni e fenomeni neofascisti ha fatto sì che lo sviluppo normativo, e non solo, in materia non cessasse mai definitivamente. In tal senso, occorre ricordare la proposta di legge avanzata nel 2017 dal deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano. In sintesi, egli proponeva di inserire

tra le fattispecie di reato anche la propaganda di immagini o oggetti tipici del ventennio fascista, con l'intento di evitare la normalizzazione di un fenomeno storico così oltraggioso. Nonostante l'*iter* legislativo fu interrotto dal Senato, è possibile annoverare innumerevoli iniziative pubbliche lodevoli volte a realizzare il medesimo scopo. Tuttavia, è necessario fare attenzione a non perdere il carattere generale della tutela antifascista, che, in quanto tale, deve essere garantita a tutti e non deve dipendere in alcun modo dallo schieramento delle amministrazioni in carica.

Come previamente accennato, la legge Scelba prevede due differenti tipologie di scioglimento, ma entrambe le soluzioni sono state raramente applicate. Le sentenze di scioglimento hanno rappresentato un grande passo avanti nell'affermazione del principio antifascista. In primo luogo, occorre trattare il caso di Ordine Nuovo, una frazione del Movimento Sociale Italiano che si discostò dallo stesso per differenza di vedute. Il sostituto procuratore Vittorio Occorsio intentò una causa contro 40 militanti del gruppo, accusandoli di 'ricostituzione del disciolto partito fascista'. Il processo acquisì nell'immediato una rilevanza di ampia portata, sia a livello giuridico che sociopolitico.

Sulla falsa riga del precedente, si annovera il caso di Avanguardia Nazionale, il cui direttivo fu condannato con la medesima accusa. Si tratta di una situazione, se possibile, più complessa della precedente: vari elementi, quali il Golpe Borghese, i rapporti tra i militanti e la compagine governativa e il sospettato intervento di pressioni americane, hanno destato l'interesse di diverse componenti sociali.

Al fine di comprendere le sfide del nuovo millennio in materia, ci si occuperà dei discorsi di odio protratti dalle organizzazioni neofasciste *online*, tramite i quali anche i soggetti politici minori sono riusciti a raggiungere un elettorato più ampio.

Infine, è stata svolta un'analisi comparata delle maggiori sentenze in materia, che si è impegnata a tener conto di tutti i fattori implicati. Si annoverano come snodi fondamentali per la comprensione della materia: il rapporto tra la XII disposizione finale e la libertà di espressione, il principio di pubblicità e di offensività. Si è cercato, in conclusione, di smentire qualunque ipotesi di inattualità del tema e di riaffermare l'importanza di una dottrina unificata.

1. L'antifascismo come minimum comune tra le forze costituenti: la rilevanza dell'analisi storica

Per comprendere ciò che fu prodotto all'interno dell'Assemblea costituente è fondamentale delineare la particolarità delle condizioni in cui la stessa si riunì. Affinché però questa analisi sia quanto più completa possibile, occorre tener conto di molteplici fattori, quali il dibattito costituente interno, i programmi e le strategie partitiche e il contesto storico-sociale.

A seguito del secondo conflitto mondiale l'Italia riversava in condizioni disastrose: l'elevata disoccupazione, la mancanza di alloggi, l'innalzamento dell'inflazione e la fame imperversavano per tutto la penisola. Inoltre, nonostante il Paese avesse recuperato la propria libertà territoriale sulla carta, era soggetta a una forte stretta da parte delle potenze alleate.

Bisogna però riconoscere che una parte dell'Italia si era da sempre differenziata dagli altri Paesi sottomessi da un regime autoritario, in quanto vi fu una persistente, seppur silenziosa, presenza antifascista; quest'ultima non solo mantenne vivo un parziale senso di moralità, ma anche aprì la strada al successivo movimento di resistenza armata, fondamentale per la liberazione italiana. Lo stesso moto antifascista però non disponeva né dei mezzi né delle opportunità per creare una concreta strategia da attuare al termine del conflitto, rimanendo dunque solo una corrente pressoché ideologica. Fu proprio guidati da questa ideologia però che fu clandestinamente istituito il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale), formato da sei partiti uniti dal vincolo antifascista, pronti a guidare l'Italia democratica contro gli avversari e i collaborazionisti. Il giurista Enzo Cheli¹ ha dimostrato nei suoi studi come il risultato della costituente non derivi da un idilliaco accordo momentaneo, ma piuttosto che gli stessi Padri Costituenti erano stati preparati all'esperienza assembleare proprio dal CLN, il quale aveva assunto caratteristiche simili a quelle di un parlamento all'interno della dinamica istituzionale.

¹ Cheli, Enzo. 1973. *Il Problema Storico Della Costituente*.

L'abbandono ufficiale del regime fascista fu avviato tramite l'emanazione del decreto luogotenenziale del 2 agosto 1943, il quale pose fine alla XXX legislatura e permise lo scioglimento della Camera dei fasci e delle corporazioni. Il decreto-legge n. 151 del 1944 istituì un termine di 4 mesi a seguito della cessazione del conflitto, al termine del quale si sarebbero svolte le elezioni per l'Assemblea costituente, alla quale spettava il compito non solo di redigere una Costituzione democratica, ma anche di decidere la nuova forma di stato. Quest'ultima decisione fu poi affidata a un referendum popolare tramite il decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 1946.

I due decreti appena citati furono talmente rilevanti per la storia italiana da venire annoverati rispettivamente come la prima e la seconda Costituzione provvisoria.

Il 2 giugno 1946 tutti gli italiani furono chiamati a scegliere se mantenere l'istituzione monarchica o trasformare l'Italia in una repubblica. Tale evento fu fondamentale non solo perché si tratta delle prime consultazioni elettorali libere dopo 25 anni, ma anche perché furono le prime in cui furono aperte le porte ad un'estensione qualitativa del voto, raggiungendo il suffragio universale.

Il 13 giugno 1946 Umberto II, salito al potere dopo l'abdicazione del padre Vittorio Emanuele III, partì per compiere il suo esilio in Portogallo, sancendo la fine del rapporto tra il regno sabauda e lo stato italiano. La rinuncia alla corona stabilisce l'inevitabile abbandono dell'esperienza fascista da parte delle istituzioni, in quanto la stessa monarchia che aveva affidato l'Italia nelle mani del Duce più volte non sarebbe stata in alcun modo compatibile con una Costituzione democratica.

I risultati degli scrutini videro affermarsi come primo partito la Democrazia Cristiana, seguita dal Psiup e, a poca distanza, dal Pci; il partito d'Azione invece raggiunse solo l'1,4% dei voti, molto distante anche dal Partito Repubblicano (4,4%).²

A seguito della scelta del primo Presidente della Repubblica Enrico De Nicola, la coabitazione tra socialisti e democristiani andò via via inasprendosi a causa della forte influenza della guerra fredda. Lo scontro sociale culminò con le dimissioni di De Gasperi,

² La Camera dei deputati propone un interessante excursus sull'Assemblea Costituente online, si veda nel sito Camera.it, sotto la dicitura "*Assemblea Costituente Nelle Carte Dell'Archivio Storico.*".

il quale formò subito dopo un c.d. ‘governo nero’³, segnando la fine della fase della collaborazione governativa tra i grandi partiti di massa e dando inizio agli anni del centrismo democristiano.

Il mutamento del contesto internazionale divise il mondo in due grandi blocchi, con l’impegno democristiano nel mantenere i rapporti con gli Stati Uniti da una parte, e la *conventio ad excludendo* che estrometteva il partito comunista dal governo dall’altra. Una gravosa parte dei condizionamenti subiti dai Padri Costituenti derivano dunque dalla posizione che l’Italia assunse nello scacchiere internazionale. Negli stessi anni assistiamo anche alla scissione del partito socialista, che diede origine al Partito social-democratico di Saragat. Tali dissapori però non impedirono la realizzazione del testo costituzionale, il quale fu approvato il 22 dicembre 1947 ed entrò ufficialmente in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.

1.1 Riflessioni sulle origini: analisi critica del concetto di Costituzione e la sua evoluzione

Parlare di Assemblea costituente senza analizzare la cultura politica di coloro che ne presero parte porta alla minimalizzazione delle loro intenzioni originarie, in quanto la Costituzione è prima di tutto un atto partitico. Ciò non vuole lasciar intendere che i partiti di massa detenessero una sorta di monopolio nei lavori costituenti, quanto piuttosto che i partiti fossero il veicolo che permettesse alle idee provenienti dal mondo esterno di entrare in Assemblea. La componente rilevante del ‘processo alle intenzioni’ dei costituenti non riguarda tanto la reale volontà originaria, in primis poiché sarebbe estremamente difficile da individuare, quanto piuttosto il significato originariamente attribuito alle norme redatte.

Il fenomeno della costituente va dunque collocato nel proprio tempo, all’interno del quale “si era in una fase di trapasso tra un mondo che è tramontato o volge al tramonto ed un

³ Espressione tratta dal dibattito a sinistra: v. P. Petta *Ideologie costituzionali della sinistra italiana (1892-1974)* Savelli, Roma, 1975, p. 120.

altro che si affaccia, si delinea all'orizzonte con luce incerta. Noi disponiamo delle macerie del primo, ma non ancora vediamo nettamente delineati gli schemi del secondo⁴.”

La necessità di riesaminare alcuni punti che hanno contrassegnato la narrazione costituzionale risiede nel tentativo di smascherare i c.d. ‘miti’ che circondano la stessa. Il primo fra tutti riguarda la visione dei Padri Costituenti come uomini integerrimi e incorrotti dalle proprie aspirazioni e interessi; per quanto questi ultimi siano riusciti a giungere a un compromesso senza dubbio ammirevole, ciò non implica che nelle loro interazioni fosse celato del rispetto reciproco o la capacità di mettere da parte le proprie ambizioni. I Padri Costituenti infatti risultavano guidati da una reciproca diffidenza piuttosto che da una nobile morale unificatrice. Il grande merito che va riconosciuto ai costituenti risiede nel loro “spirito cooperativo⁵”, ovvero il desiderio di giungere sempre a un compromesso, anche nei dibattiti più accesi, evitando in tutti i modi delle fratture definitive. Ciò che Moro ha definito una “felice convergenza di posizioni”⁶ e Giannini “un mosaico di convergenze su singoli punti”⁷ è quello che grossolanamente⁸ può essere chiamato ‘compromesso’ tra diverse culture dei Costituenti.

Il Novecento rappresenta un punto di svolta per il panorama collettivo, in quanto viene progressivamente abbandonato il monismo borghese in favore della riscoperta della complessità sociale. È proprio da queste nuove sfaccettature culturali che i Costituenti si fecero ispirare nei loro testi, essi “vollero leggere nelle trame della società per

⁴ Intervento di Aldo Bozzi, *Assemblea Costituente, seduta del 4 marzo 1947 in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente*, I, segretario generale della camera dei deputati, Roma, 1970, p. 1947.

⁵ C. Caruso, F. Cortese, S. Rossi [et. al.]. *Immaginare La Repubblica. Mito E Attualità Dell'Assemblea Costituente. 70 Anni Dell'Assemblea Costituente E Della Costituzione. L'Agenda della Costituente, Dal metodo dell'Assemblea al discorso sulle riforme*, Milano, 2018, p. 48

⁶ Fascicolo n. 1/2018 della *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, Sabino Cassese “*Le grandi voci lontane: ideali costituenti e norme costituzionali*”

⁷ *Ibidem*.

⁸ L. Paladin, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, il Mulino, Bologna, 2004, p. 57 ss.

identificarvi il sostrato dei valori portanti⁹.” Occorre dunque ricordare che le costituzioni non nascono come Minerva dalla testa di Giove¹⁰, ex nihilo. Tale credenza ha scaturito due conseguenti mistificazioni: in primo luogo l’idea che la costituente fosse completamente distaccata e non influenzata dal mondo circostante, in secondo luogo che ci sia una sostanziale differenza tra la classe dirigente di allora e quella attuale.

Il risultato della mutua sfiducia è spesso sfociato nella scrittura di leggi sostanzialmente dilatorie, sfruttate per essere accettate da più parti politiche, senza realizzarsi pienamente nel merito della questione trattata. Ciò ha comportato un’enorme difficoltà nell’applicazione concreta di tali norme, in quanto di volta in volta ciascun giudice, libero da stringenti vincoli verbali, sia in grado di adottare un’interpretazione differente.

È anche per questo che una parte della dottrina ritiene che la Costituzione non sia un “ordine compiuto¹¹” e definito, ma piuttosto tenda ad individuare le linee guida che andrebbero seguite per rispettare le volontà dei costituenti. “La Costituzione non è un fatto, ma un *fieri*, non un essere ma un divenire”.¹² In aggiunta, la Costituzione repubblicana può essere vista come un Giano bifronte, che cattura da un lato il momento in cui è stata redatta, e che dall’altro si pone come base di tutte le scelte future: si professa dunque come radici delle origini e orientamento per il divenire allo stesso tempo. Ciò può essere evinto anche dal ruolo e dal peso che la Costituzione ha avuto nel susseguirsi del tempo, perdendo la sua sacralità originaria e acquisendo una rilevanza fondamentale per l’interpretazione della società attuale.

⁹ Intervento di Aldo Bozzi, *Assemblea Costituente, seduta del 4 marzo 1947*, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente*, I, Segretario generale della camera dei deputati, Roma, 1970, p. 140

¹⁰ Corrado Caruso, *Un patto repubblicano contro il neofascismo*, in *Rivista AIC* 01/2024

¹¹ Mortati, Costantino. 1998. *La Costituzione in Senso Materiale*.

¹² F. Modugno, *Il concetto di Costituzione*, in *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati*, I, Giuffrè, Milano, 1977, p. 201.

Da ultimo, a seguito di un'approfondita analisi critica risultano errate sia "l'immagine di una Carta prodotta attraverso un nobile incontro tra comuni esigenze"¹³, sia l'idea di una Costituzione "frutto di un mercato al compromesso fra opposti interessi"¹⁴. In altre parole, è possibile ritenere che non si possa trattare la Costituzione senza fare riferimento al proprio contesto originario, ma al contempo non si può ridurre la nostra Costituzione a un mero fenomeno storico.

¹³ P. Pombeni, *La questione costituzionale in Italia*, il Mulino, Bologna, 2016

¹⁴ *Ibidem*

2. Dalla discussione dell'articolo 49 all'approvazione della XII disposizione

2.1 La redazione dell'articolo 49: la filosofia del 'metodo democratico'

“Nessun grande paese libero è stato senza di essi. Nessuno ha mostrato come un governo rappresentativo possa operare senza di essi. Essi creano l'ordine dal caos di una moltitudine di elettori¹⁵.” Così James Bryce definiva i partiti, il cui ruolo è stato declinato in innumerevoli scritti in un'infinità di modi, e i cui interrogativi hanno acceso il dibattito in Assemblea costituente per varie sedute. Nonostante essi siano delle semplici associazioni nei fatti, svolgono una funzione talmente fondamentale ai fini della realizzazione stessa dell'ordinamento, che il costituente non ritenne esaustivo il più generico articolo sulla libertà di associazione (art. 18), ma sentì l'esigenza di dedicargli una menzione più specifica (art. 49).

Durante la riunione di martedì 19 novembre 1946, presieduta dal democristiano Tupini, fu proposto un articolo redatto da Merlin e Mancini, il quale introdusse per la prima volta il concetto di 'metodo democratico'. La proposta di articolo cita testualmente: “i cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e rispettino la dignità e la personalità umana, secondo i principi di libertà e di uguaglianza. [...]”.

Da subito arrivarono le prime contestazioni: secondo l'onorevole Marchesi infatti, tale formulazione, tra le altre cose, non proteggeva la repubblica dal rischio di tirannia. Togliatti, in accordo con la dichiarazione di Marchesi, suggerisce che per un tema così rilevante si abbia la massima cautela e si eviti di “*fornire un pretesto a misure antidemocratiche*¹⁶.” Di seguito aggiunge un commento, se possibile, ancor più forte: i nemici della democrazia devono essere esclusi dal gioco democratico. Togliatti si riferisce

¹⁵ J. Bryce, *Moder democracy*, Macmillan and Co., Londra, 1921, p. 119.

¹⁶ *Assemblea Costituente*, seduta di martedì 19 Novembre 1946, p. 403.

al fascismo senza mezzi termini, poiché “*ha dimostrato di voler distruggere le libertà umane e civili del cittadino ed ha portato il Paese alla rovina: per questo gli si deve negare il diritto all’esistenza*”.¹⁷ Non tutti però apprezzarono la proposta, uno fra tanti, l’esponente della Democrazia del Lavoro Cevolotto, il quale avanzò due perplessità in merito. *In primis*, per quanto il fascismo sia stato un fatto grave e aberrante, resta un fenomeno contingente e che, secondo l’onorevole, ha già avuto un inizio e una fine. In secondo luogo, essendo il partito fascista per sua natura ‘antidemocratico’, verrebbe escluso a priori dallo spettro politico anche dall’articolo proposto da Merlin e Mancini. L’Onorevole Caristia segue quanto detto dal collega, specificando inoltre che, qualora l’ideologia fascista dovesse riprendere piede, sarebbe sotto mutate spoglie, con le sembianze, magari, di un partito estremamente conservatore; a quel punto però, fintanto che il suddetto partito seguisse le regole del gioco democratico, non gli si potrebbe negare il diritto di esistere. Il democristiano La Pira coglie il dubbio appena posto al balzo, sottoponendo all’attenzione della sottocommissione le difficoltà che affronterebbe un legislatore nel definire quale sia un partito c.d. ‘fascista’.

È a questo punto che Togliatti riprende la parola per ‘rassicurare’ i suoi colleghi sulle sue affermazioni. La proposta che egli ha avanzato non è per nulla imprecisa, in quanto era riferita “*ad un fatto e non ad un concetto*”¹⁸. Il partito fascista è storicamente determinato, se ne conoscono i connotati, il programma e le azioni: se tali tratti fossero riconosciuti in una successiva associazione di qualunque tipo, allora anch’essa sarebbe fascista. Conclude specificando che “*è fascista quel movimento politico che prese corpo in Italia dal 1919 fino al 25 luglio 1943, e che si chiamò fascismo*”¹⁹.

A discapito di quanto appena affermato, l’onorevole La Pira afferma che alcuni dei comportamenti appena rammentati possano far pensare a delle caratteristiche proprie del partito comunista.

¹⁷ *Ibidem*

¹⁸ *Ibidem*

¹⁹ *Assemblea Costituente*, seduta di martedì 19 Novembre 1946, p. 404.

A questo punto intervenne Lelio Basso, il quale cerca di riportare la conversazione fuori dal turbinio delle opinioni meramente politiche e di ricordare ai presenti il vero scopo del dibattito, ovvero evitare ulteriori compromessi dilatori e prendere una concreta decisione per un tema così rilevante. Egli osservò che fino a quel momento ci si era preoccupati solo di mantenere un equilibrio di continuità giuridica, evitando ogni aperta condanna al fascismo, causando una dilagata incertezza nella società. *“È necessario quindi che nella Costituzione ci sia finalmente un’affermazione concreta e precisa per cui si sappia che tutto ciò che è stato fascista è condannato. Bisogna fare in modo che la Repubblica segna una data nuova nella storia d’Italia²⁰.”*

Viene anche ricordato in seguito, dallo stesso Togliatti, che l’esclusione del partito fascista è prevista sia dall’armistizio che dai trattati di pace che venivano stipulati proprio in quelle settimane. I punti 29, 30 e 31 della Convenzione di Armistizio²¹ stabiliscono infatti l’arresto dei capi responsabili fascisti, lo sgombero delle istituzioni fasciste, l’eliminazione di qualsiasi tipo di insegnamento o di ideologia fascista ed infine l’abolizione delle leggi razziali, politiche e religiose introdotte durante la tirannide. Inoltre, nel Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, l’Italia si impegnava a *“non permettere in territorio italiano la rinascita di organizzazioni (fasciste), siano esse politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici”*. (art.17)

A onore del vero, lo scioglimento delle infrastrutture fasciste era già stato avviato autonomamente dall’Italia, tramite svariati regi decreti pubblicati a seguito della presa di potere del 25 luglio 1943; questi ultimi attuarono misure quali lo smantellamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668) e del Partito nazionale fascista (r.d.l. 2 agosto 1943, n.704). Risulta dunque che i punti dell’armistizio contro il fascismo avrebbero potuto trovare attuazione anche esclusivamente per via

²⁰ *Ibidem*

²¹ *Armistizio lungo*, sottoscritto a Malta il 29 settembre, dopo l’armistizio corto del 3 settembre e reso pubblico l’8 settembre 1943.

legislativa, per questo motivo la scelta di intraprendere il dibattito costituzionale garantisce ai temi trattati una rilevanza ancor più rimarcata.

Quando il presidente Tupini pronuncerà le celeberrime parole - *“è proibita la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista²²”* - la proposta sarà accettata all’unanimità ed entrerà ufficialmente tra le disposizioni transitorie e finali della nostra Costituzione.

“Oggi si tratta di distruggere fino all’ultimo ogni residuo di ciò che è stato il regime della tirannide fascista; si tratta di assicurare che la tirannide fascista non possa mai più rinascere; si tratta di assicurare l’avvento di una classe dirigente nuova, democratica, rinnovatrice e progressiva, di una classe dirigente la quale per propria natura stessa ci dia una garanzia effettiva e reale, che mai più sarà il Paese spinto per la strada che lo ha portato alla catastrofe, alla distruzione”. Così affermava Palmiro Togliatti nella seduta del 11 marzo 1947, avanzando all’attenzione dei colleghi due questioni di grande rilevanza: la questione della responsabilità e quella delle garanzie. La prima riguarda soprattutto la classe dirigente, la quale era stata in certi casi troppo indulgente con i collaboratori dei ‘nemici della democrazia’; egli sottolinea l’imperativo morale che investe tutti i padri costituenti nella redazione della Costituzione: è fondamentale assicurarsi che ciò che ogni termine presente nell’ordinamento sia in grado di tutelare i futuri cittadini dalle successive classi politiche, cercando di evitare qualunque pretesto antidemocratico. La questione delle garanzie è direttamente collegata a quest’ultimo punto, secondo cui la Costituzione deve garantire che ciò che è accaduto non possa mai più avvenire.

Un altro elemento che emerse durante le discussioni generali che generò un’animata discussione fu la differenza tra a-fascismo e antifascismo. Uno dei sostenitori della prima ipotesi era senza dubbio l’Onorevole Lucifero, il quale affermava che l’antifascismo avesse svolto un ruolo chiave durante il debellamento della tirannide fascista ma che, se avesse continuato a esistere anche una volta eliminata quest’ultima, sarebbe finito ad

²² Costituzione della Repubblica Italiana, *Articolo 49*.

essere un *'fascismo alla rovescia'*²³. Si badi bene che tale degenerazione non deriverebbe dagli antifascisti in sé, tra i quali si annovera anche l'onorevole Lucifero, quanto piuttosto degli alleati, i quali *"credettero di debellare il fascismo facendo la lotta agli uomini e ad istituti; ma la lotta al metodo ed alla concezione fascista non l'hanno fatta mai. Anzi sono stati loro i primi a proseguire nei metodi fascisti"*.²⁴ A suo avviso, occorre annientare qualsiasi rimasuglio dell'esperienza passata: il fascismo non deve entrare nella Costituzione in alcun modo, né in forma negativa né positiva, solo così sarebbe stato possibile essere uomini liberi.

Per quanto detto in precedenza, risulta ovvio che molti padri costituenti non accettarono tale proposta, dichiarandosi a favore di una cesura più netta rispetto all'esperienza fascista.

A seguito del vivissimo dibattito di sopra brevemente accennato, l'articolo 49 fu approvato nella forma i cui lo conosciamo oggi, la quale cita:

*"Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"*²⁵

L'articolo 49 si innesta in un ordinamento corredato di altre sfumature, che, se considerate congiuntamente, rendono ancor più chiara ogni sua accezione. All'interno della dinamica tra i partiti e le Camere, ad esempio, si innesta come chiave di lettura l'articolo 66, il quale attribuisce alle seconde la verifica dei risultati elettorali. La scelta dei padri costituenti è, quantomeno, fuori dal coro, in quanto solo altri quattro paesi 'dell'Europa allargata' hanno adottato questo tipo di meccanismo (Islanda, Belgio, Germania, Danimarca). Per giunta, si sono verificati innumerevoli richiami da parte di diverse organizzazioni internazionali, tra cui l'OSCE, in merito al funzionamento delle elezioni italiane.

Di spiccato interesse risulta anche la visione d'insieme degli articoli 49 e 67, il cui scopo è riaffermare l'autonomia di ciascun candidato eletto rispetto al partito di provenienza,

²³ *Assemblea Costituente*, seduta di martedì 4 Marzo 1947, p. 1728.

²⁴ *Ibidem*

²⁵ Art. 49. Cost.

essendo rappresentante della Nazione. La suddetta *ratio* può essere ritrovata in parte anche nell'articolo 49, il quale si rivolge direttamente ai cittadini, non ai partiti, in quanto è soltanto il popolo a concorrere per la determinazione della politica.

2.2. Il ruolo dei partiti all'interno del processo democratico

Ciò che inevitabilmente salta all'occhio è che l'articolo 49 in sé è e rimane incompiuto, o meglio, aperto a più interpretazioni. A rigor del vero, questa conseguenza non è casuale, i costituenti hanno scelto appositamente di non inserire all'interno della norma alcun indirizzo riguardo alla disciplina e all'organizzazione interna dei partiti. Il motivo di tale scelta deriva *de plano* dal senso comune dell'epoca, in quanto ognuno si impegnava purché non ci fossero eventuali spiragli aperti a involuzioni antidemocratiche. La norma deriva dunque da un'integerrima volontà morale dei costituenti, i quali ribadirono più volte la rilevanza dei termini usati; per dirlo con le parole di uno di loro: "*L'espressione 'metodo democratico' può essere assunta ad indicare più cose, ma il suo significato più pregnante, voluto mettere in rilievo dal costituente, è quello che si riferisce all'assicurazione delle condizioni cui rimane legata l'alternativa al potere delle forze politiche*²⁶."

Nella visione di Panebianco, il partito politico è "*il collettore del consenso sociale verso le istituzioni*²⁷," o in altre parole il mezzo tramite cui il singolo ha la possibilità di prendere parte al gioco democratico, divenendo un tutt'uno con la collettività. Nonostante essi non siano l'unico mezzo di partecipazione alla vita pubblica, i partiti sono stati i soli a dimostrarsi insostituibili e ad aver ricoperto il ruolo di intermediari tra i cittadini e le istituzioni.

L'equilibrio tra la sfera politica e quella sociale non è sempre facile da mantenere, esso può arrivare a significative rotture, creando una dicotomia all'interno della medesima collettività: 'noi' e 'loro'. Tale distacco porta all'associazione mentale dei partiti con le istituzioni democratiche, generando un senso di forte alienazione, come se i partiti non

²⁶ C. Mortati, *Note introduttive*, Casa Editrice Leo S. Olschki, p. 1952.

²⁷ A. Panebianco, A., *Modelli di partito*, Bologna, 1982, p. 13 ss.

avessero mai fatto veramente parte della società. Sono proprio quelli i periodi in cui da una parte emergono i reali interessi delle organizzazioni partitiche e dall'altra i cittadini cercano di combattere un nemico invisibile, vedendo le prime come il male da abbattere piuttosto che il mezzo per cambiare le cose. È così che Bobbio definisce lo scontro tra individui e partiti, i quali vengono percepiti come 'occupatori abusivi'²⁸ di una struttura istituzionale che non ha niente a che fare con il popolo.

Tale ambivalenza ha fatto sì che ogni società interiorizzasse il proprio vissuto e le proprie impressioni riguardo la gravosità del ruolo che i partiti devono assumere e le costituzioni, d'altro canto, non sono altro che lo specchio della suddetta percezione.

In Italia il *cursus* di affermazione dei partiti politici è avvenuto prima nella società e poi nelle istituzioni, le quali in una prima fase consideravano i primi come un male inevitabile. A partire dal Secondo dopoguerra, l'imposizione dei soggetti politici all'interno dei palazzi del potere ha assunto un ruolo totalizzante, si parla infatti di un periodo di partitocrazia. Un *incipit* di mutamento di visione si è verificato negli anni 90, i quali rappresentarono un chiaro spartiacque tra due periodi distinti. La c.d. 'Seconda Repubblica' è stata caratterizzata da una piena sfiducia nel ceto politico, la quale poneva le sue radici assai prima dell'inchiesta di Tangentopoli. Se prima la Corte costituzionale si era impegnata a rimarcare la maggiore autonomia dei partiti rispetto agli altri soggetti²⁹, dopo il mutamento dello spettro politico la stessa corte aveva rilegato ai partiti un ruolo quasi privatistico. In tal senso, è stata fondamentale la sentenza n. 79 del 2006, in cui i partiti furono definiti come "*organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche*", non solo dichiarando inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ma anche confinandoli ad una derivazione di rango inferiore alla Costituzione.

Ne derivava un sistema partitico debole e frammentato, il quale si è trovato costretto a introdurre nuovi soggetti, quali le coalizioni. Inoltre, questo sfrenato eccesso di

²⁸ N. Bobbio, *Quale Socialismo?*, Einaudi, 1976, p. 70 ss.

²⁹ In tal senso si vedano le sentenze n. 422 e 429 del 1995 della Corte Costituzionale.

pluralismo non è stato sempre sinonimo di maggiore democraticità, anzi, spesso ha rappresentato tendenze individualistiche e debolezza organizzativa.

Nonostante gli anni 90 siano stati portatori di un nuovo clima politico, il vero punto di svolta della giurisprudenza costituzionale è avvenuto con la sentenza n. 1 del 2014, seguita dalla 35/2017, trattate di seguito.

Il caso italiano è caratterizzato da un forte senso di ‘revanscismo’ a seguito della dura oppressione subita dalla tirannide fascista. L’avvento ‘legalitario’ del fascismo inflisse alla democrazia un trauma che ancora oggi è possibile percepire negli scritti costituzionali, in tutte quelle garanzie che i padri costituenti hanno posto a tutela della completa libertà di espressione degli individui. Acquarone definisce il passaggio dal singolare al plurale, ovvero dal partito unico alla pluralità dei partiti, come il più evidente segnale di cesura rispetto al regime precedente e la più grande dimostrazione di democrazia.³⁰

Eppure, in tempi più recenti, risulta molto più complesso ricondurre le scelte istituzionali alle attuali fratture sociali, in quanto si tratta di intrecci controversi e non più collegabili semplicemente alla ferita fascista. È per questa ragione che hanno cominciato a svilupparsi dei meccanismi di tutela a priori, come la c.d. ‘democrazia protetta’, ovvero una forma di Stato che consente, seppur con molta cautela, di vietare comportamenti considerati pericolosi e dannosi per le libertà dei cittadini.³¹ Nonostante possa sembrare un paradosso, molti sono i Paesi, come ad esempio la Germania, che hanno optato per questa filosofia. L’Italia ha coraggiosamente rigettato questa opzione, favorendo una Costituzione con dei valori chiari e ben definiti, piuttosto che una democrazia neutrale.

A seguito di un’analisi storiografica delle democrazie e del loro funzionamento, è possibile annoverare cinque differenti tipologie di relazioni tra il sistema istituzionale e i rispettivi partiti. Ai poli più estremi individuiamo il divieto generale nei confronti di tutti i partiti, adottato dallo Stato assoluto, e il sistema Stato-Partito, in cui un’unica

³⁰ A. Acquarone, *L’organizzazione dello stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1965, p. 173.

³¹ S. Ceccanti, A. Di Giovine, *Democrazie protette e protezione della democrazia*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 37-61.

organizzazione partitica rappresenta l'intero spettro democratico senza lasciare spazio ad alcun tipo di pluralità. Individuiamo poi strutture più complesse da distinguere fra loro, in quanto le caratteristiche che le differenziano sono per certi versi sottili. Vi è il sistema dell'istituzionalità esterna, il quale si concentra sulle attività esterne compiute dai partiti, mentre il sistema dell'istituzionalità ideologica-programmatica pone maggiore attenzione sulla consonanza degli obiettivi dei partiti con l'ordinamento statale. Infine, annoveriamo il sistema dell'istituzionalità interna, all'interno del quale *“l'ordinamento statale non si limita a pretendere che i principi programmatici di partito si muovano nell'ambito dei principi istituzionali statali, ma richiede altresì che l'organizzazione interna del partito si informi agli stessi principi generali valevoli per il diritto statale³².”*

Per quanto riguarda il caso italiano, si assiste ad una c.d. 'democrazia aperta', la quale prevede un codice di fedeltà all'interno della vita pubblica, in modo tale da garantire un accesso quanto più inclusivo all'interno del gioco democratico. La suddetta forma di governo prescinde da una necessaria compatibilità tra i partiti e le istituzioni, risultando meno invasiva e richiedendo esclusivamente di agire secondo il 'metodo democratico'. Tuttavia, occorre tenere a mente che l'Italia non rappresenta il classico modello di 'democrazia aperta', bensì si identifica maggiormente nel 'repubblicanesimo negativo³³'. Da un lato, tale definizione risulta più consona all'intreccio di caratteristiche storiche e sociali che compongono l'Italia repubblicana, dall'altro, però, hanno minato la forza dell'apparato normativo in termini di antifascismo. In ogni caso, in accordo con la sentenza 114/1967 della Corte costituzionale, uno stato provvisto del suddetto modello di democrazia- qualunque appellativo gli si vogli attribuire - deve accogliere *“associazioni che si propongano anche il mutamento degli ordinamenti politici esistenti, purché questo*

³² P. Virga, *Il partito nell'ordinamento giuridico*, Milano, 1948, p. 204.

³³ A. Golia, *L'antifascismo della Costituzione italiana alla prova degli spazi giuridici digitali. Considerazioni su partecipazione politica, libertà d'espressione online e democrazia (non) protetta in CasaPound c. Facebook e Forza Nuova c. Facebook*, in *Federalismi.it*, 10 giugno 2020, p. 151.

proposito sia perseguito con metodo democratico, mediante il libero dibattito e senza ricorso, diretto o indiretto, alla violenza³⁴”.

Tale indirizzo riguarda prettamente il rapporto *interpartitico*, condizionando le relazioni tra i vari soggetti politici, ma ha poco peso per il codice comportamentale all'interno di ciascun'organizzazione. Il motivo per cui la scelta del Costituente non ricadde su una democrazia più stringente è spiegato perfettamente da Elia, il quale afferma che “*si è ritenuto che questi mezzi di aggregazione delle opinioni con strumenti e congegni predisposti nella Costituzione e nelle leggi non fossero adatti ad un paese in cui il corpo elettorale tendeva a bipolarizzarsi in direzioni estreme³⁵”.*

La volontà di preservare uno spazio di autodeterminazione dei soggetti politici si è tradotta nel binomio composto da un lato da una pressoché assente regolamentazione partitica, e dall'altro dalla notevole autonomia riservata agli istituti parlamentari. La XII disposizione finale e transitoria si trova dunque ad essere l'unico limite a riguardo, pur essendo stata utilizzata in maniera alquanto ristretta.

A partire dagli anni 70, ulteriori vincoli furono imposti in ambito economico, per regolamentare le diverse forme di sovvenzionamento dei partiti. A seguito dell'introduzione del reato di finanziamento illecito dei partiti (l. 195/1975), vi furono svariati interventi normativi e referendum abrogativi, primo fra tutti quello tenutosi nel 1993 in merito al finanziamento pubblico. Per continuare ad essere sussidiati dallo stato, i partiti escogitarono diversi modi per aggirare le leggi e la volontà popolare, quali, ad esempio, i c.d. rimborsi elettorali. Secondo autorevole dottrina³⁶, l'utilizzo di questi stratagemmi, sostanzialmente identici alle forme di finanziamento abrogate, è stata una delle cause maggiori dell'attuale frammentazione politica. I fondi destinati ai partiti sono stati prima ridotti (l. 6 luglio 2012, n. 96) e poi completamente aboliti con il d.l. 28

³⁴ Corte Costituzionale sentenza n. 114 del 1967.

³⁵ L. Elia, *L'attuazione della Costituzione in materia di rapporti tra partiti e istituzioni*, estratto dagli atti del convegno di studio su 'il ruolo dei partiti nella democrazia italiana' promosso dalla DC Lombardia, 18-19 settembre 1965, p. 6,7.

³⁶ A. Barbera e C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico, XI*, Il Mulino, Bologna, 2021, p. 272.

dicembre 2013, n. 149. Stando a quest'ultimo provvedimento normativo, i partiti possono essere finanziati in due modi: tramite erogazioni liberali dei privati, o attraverso la destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito.

Tornando all'articolo 49, è possibile notare che la Corte costituzionale raramente vi fa riferimento poiché, nonostante l'ampio valore assegnatogli nel procedimento elettorale³⁷, essa nega ai partiti le qualità di potere di Stato³⁸ (ordinanza n.79 del 2006). Il suddetto orientamento è stato lungamente mantenuto, soprattutto a causa di una reale mancanza di una legge volta a regolamentare i partiti nel concreto. Vi sono solamente 5 casi (n. 422 e n. 429 del 1995; n. 79 del 2006, n. 1 del 2014 e 35/2017) in cui la Corte ha esplicitamente fatto riferimento all'articolo 49, la maggior parte delle quali in cause che riguardavano altre norme. Ciò ha fatto sì che nel sentito comune si sviluppasse una forte incertezza riguardo al ruolo che le più alte istituzioni giuridiche riservavano ai partiti. Inoltre, la mancanza di accesso diretto per il singolo alla giustizia costituzionale comporta da un lato la difficoltà di reperire soggetti interessati all'impugnazione dell'articolo, dall'altro la scelta di ricondurre in via esclusiva alle Camere il giudizio sul contenzioso elettorale e politico³⁹.

Tra quelle previamente citate, le sentenze di maggiore rilievo sono senza dubbio la 1/2014 e la 35/2017. La prima trattava l'incostituzionalità della legge n. 270 del 2005 sollevata dalla Corte di cassazione. *In primis*, si affermava che la Costituzione non prevedeva alcun modello di sistema elettorale e che il Parlamento ha la facoltà di scegliere quello più conforme alle proprie necessità; la Corte ha però specificato che è possibile ricavare dal nostro ordinamento dei limiti impliciti in materia, come ad esempio la ragionevolezza e la proporzionalità. La legge Calderoli presentava due criteri incompatibili con i principi

³⁷ In tal senso si veda la sentenza n. 203 del 1975.

³⁸ La Corte ha dichiarato nella sent. n. 10 del 2019 che i partiti non hanno la «titolarità di uno specifico potere da parte della Costituzione», paragonabile a quello dei comitati promotori dei referendum.

³⁹ G. Rivosecchi, *I partiti politici nella giurisprudenza costituzionale*, Rivista AIC, Casa Editrice Giuffrè, 2016, p. 4.

costituzionali, quali la modalità di assegnazione del premio maggioranza e il problema delle liste bloccate. La prima criticità risiedeva nel fatto che il suddetto premio veniva attribuito senza una soglia minima di voti, un modello del genere era “*tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica*”⁴⁰. Gli aspetti cruciali delle liste bloccate erano suddivisibili in tre differenti profili: in primo luogo si presentava il problema della scelta dei candidati, poi il loro ordine di inserimento, ed infine la conoscibilità degli stessi⁴¹. Infatti, l’elettore si trovava costretto a votare un blocco unico di nomi, il quale poteva contenere fino a una cinquantina di persone. La Corte ha specificato che un cittadino, nel momento del voto, deve essere in grado di ‘*conoscere e valutare*’⁴² le proposte singolarmente.

Poco più di un anno da quella sentenza, veniva emanata una nuova legge elettorale (l. 6 maggio 2015, n. 52), indirizzata solo alla Camera; essa promuoveva un sistema a base proporzionale di tipo *majority-assuring*. Per rispettare i divieti appena imposti dalla Corte, la norma era compresa di un quorum del 40% per l’assegnazione del premio di maggioranza e collegi plurinominali di piccole dimensioni, prevedeva inoltre un secondo turno di ballottaggio e non permetteva coalizioni di liste. La Corte l’ha definita parzialmente illegittima, a causa dell’incompatibilità costituzionale *delle disposizioni che prevedono un turno di ballottaggio e delle norme che consentono "al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione"*.⁴³ Inoltre, si è pronunciata anche sull’illegittimità delle norme che consentono a un deputato eletto in più collegi plurinominali di comunicare, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale collegio scelga alla Presidenza della Camera dei deputati.

⁴⁰ Corte Costituzionale sentenza n. 1 del 2014.

⁴¹ Per approfondire meglio i tre aspetti sopra citati rifarsi a M. Armanno, *Diritto di voto, rappresentanza ed evoluzione del sistema dei partiti politici. Riflessioni a margine della recente giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2014, p. 7-15.

⁴² *Ibidem*

⁴³ Per maggiori specifiche riguardo alle norme in questione, si consulti il sito Camera.it, *Costituzione, diritti e libertà, Sentenza n. 35 del 25 gennaio 2015*.

Tale indirizzo è stato mantenuto in maniera pressoché costante fino alla sentenza n. 1 del 2014, la quale, in breve, consentì l'accettazione di un'azione civile di accertamento costitutivo volta a garantire la libertà e l'eguaglianza necessarie per il pieno esercizio del diritto di voto secondo l'articolo 48 della Costituzione. Il mutamento della percezione del ruolo dei partiti da parte della Corte è in costante evoluzione ma, secondo il parere di molti, l'indirizzo non cambierà mai finché non verrà data un'attuazione normativa dell'articolo 49.

Una volta stabilita la necessità di una legge che definisca la missione dei partiti, occorre individuare i temi che essa dovrebbe abbracciare. Seguendo i suggerimenti di Giuliano Amato, la norma dovrebbe porsi l'obiettivo di definire *in primis* il ruolo dei partiti, “*i quali sono riconducibili a libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale*”⁴⁴. I partiti, inoltre, si occupano di coinvolgere i cittadini nella definizione degli orientamenti e di istruire i cittadini nella discussione delle tematiche di interesse comune e nell'assunzione di responsabilità pubbliche. Solo a questo punto la norma potrebbe fare riferimento alle attività partitiche in quanto tali.

Un punto cruciale degno di essere affrontato in merito alla regolamentazione partitica riguarda la possibilità da parte dell'ordinamento costituzionale di stabilire *a priori* un modello di democraticità interna a cui ciascun partito avrebbe l'obbligo di uniformarsi. Nonostante sia stato proposto da molti come soluzione di tutela della democrazia, a mio avviso ciò che si andrebbe a creare produrrebbe l'effetto opposto; in vero, la reale tutela della democrazia si ottiene solo nel momento in cui si ammettono all'interno del gioco democratico anche coloro che vi si immettono con l'intento di stravolgerlo. Naturalmente, le restrizioni imposte dalla legge Scelba e dalla legge Mancino, insieme ai principi che contrastano la sovversione dell'ordine costituzionale democratico, rimangono invariati, ormai difesi anche dalle Corti internazionali.

⁴⁴ G. Amato, *Nota su una legge sui partiti in l'attuazione dell'art. 49 della Costituzione*, p.10.

Allo stesso modo, un ulteriore punto di snodo concerne le metodologie di iscrizione ai partiti, in quanto, secondo quanto detto in precedenza, essi sono liberi di ammettere al proprio interno chiunque, senza la possibilità di imporre alcun divieto; tale decisione, infatti, sarebbe una chiara violazione della filosofia democratica. Ciò che invece aiuterebbe esclusivamente il buono andamento delle attività partitiche sarebbe una o più norme riguardo ai limiti di iscrizione per le categorie già previste dalla Costituzione, quali magistrati, diplomatici, militari e membri delle forze di polizia.

In conclusione, non risultano esservi altri scenari rispetto a dei partiti *'palesamente democratici'*⁴⁵, sia internamente che esternamente, influenzati non solo dalla Costituzione ma anche dall'ordinamento internazionale; essi devono impegnarsi a controbilanciare la tendenza odierna a trasformare i partiti in luoghi di potere, che sia personale o di gruppo, e onorare la loro funzione di collettori del consenso sociale verso le istituzioni.

2.3. La XII Disposizione della Costituzione Italiana: Fondamenti e Implicazioni

“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista⁴⁶.”

Il dibattito costituente sulla XII disposizione si svolse tra la Prima Sottocommissione e l'Assemblea.

Con la riunione del 25 settembre 1946 ha avuto ufficialmente inizio la discussione in merito; in quella data l'onorevole Mancini propose che il divieto di associazione divenisse valido sia per le organizzazioni di carattere militare che per quelle di ispirazione fascista. Questa prima idea venne arricchita ed affinata da Moro, il quale vi associò un ulteriore criterio volto a valutare le reali intenzioni delle organizzazioni sotto esame. Memori delle previamente citate discussioni avvenute in data 19 novembre, i costituenti giunsero alla

⁴⁵ *Ibidem*

⁴⁶ Costituzione della Repubblica Italiana, *XII Disposizione transitoria e finale*.

versione definitiva del primo comma, il quale cita: “è proibita sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del partito fascista”.

Costantino Mortati intervenne nel dibattito tenutosi in data 29 ottobre 1947, riguardo il secondo comma, escludendo che l’eccezione rappresentata dalla disposizione rispetto all’articolo 49 sia estendibile a discriminazioni basate su criteri diversi da quello fascista, invocando il principio di ‘interpretazione autentica’⁴⁷.

“L’organizzazione democratica dei partiti è un presupposto indispensabile perché si abbia anche fuori di essi vera democrazia⁴⁸”, così parlò Piero Calamandrei nella seduta in data 4 marzo 1947. Egli mise in guardia i colleghi anche sul fatto che ridurre la disposizione al divieto di utilizzo del termine ‘fascista’ sarebbe stato futile “se veramente [si] vuol bandire il fascismo⁴⁹.” L’onorevole suggerì piuttosto che fossero delineate le caratteristiche ritenute pericolose per la democrazia, individuabili nei futuri partiti, i quali non sarebbero mai stati tanto ingenui da “adottare di nuovo pubblicamente il nome fascista per farsi sciogliere dalla polizia⁵⁰.” È a lui che dobbiamo infine il reale collegamento tra la XII disposizione e l’anima antifascista della nostra Costituzione.

Una volta stabilita la rilevanza che la disposizione ha assunto nel momento della sua redazione, occorre adesso interrogarsi su quanto della stessa sia contingente e quanto sia stato tramandato fino ad oggi, e dunque, permanga. Già negli anni Novanta, Onida osservava che il declino della classe politica che aveva preso parte all’Assemblea offriva la possibilità di rispondere alla suddetta domanda.⁵¹

⁴⁷ C. Mortati., C. E Traverso, *La genesi storico-politica della disciplina dei partiti nella costituzione italiana, Il Politico*, 1968, p. 288.

⁴⁸ *Assemblea costituente*, seduta di martedì 4 marzo 1947 p. 1753.

⁴⁹ *Ibidem*

⁵⁰ *Ibidem*

⁵¹ B. Pezzini, *Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della costituzione repubblicana*, Giuffrè Editore, 2011, p. 1380

Una prima chiave di lettura si concentra sulla volontà da parte dei costituenti di attuare il Trattato di Pace di Parigi, dimostrando agli altri paesi che l'Italia era pronta rinascere come una vera democrazia. Nonostante la tutela della posizione all'interno dello scacchiere internazionale sia stato un elemento che sicuramente ha interessato l'Assemblea, è possibile ritenere che questa *ratio* di per sé sia alquanto debole.

La seconda interpretazione mantiene uno sguardo rivolto al passato, ma con la prospettiva di sigillare per il futuro ciò che è stato. Questa parte della dottrina ritiene che i costituenti avessero voluto imprimere nel nostro ordinamento la loro unità antifascista, ciò che Massimo Luciani definisce la legittimazione sostanziale⁵².

Infine, la XII disposizione può essere letta in ottica di una prospettiva futura, come monito e morale per le generazioni venturose. Essendo parte immutabile del nostro ordinamento, la norma mette in guardia chi verrà sui rischi che comportano le condotte non democratiche, su quanto sia stata deplorabile la tirannia e di essere grati per tutte le libertà da cui sono investiti. Tale interpretazione individua nella disposizione la volontà di protezione democratica nei confronti di qualsiasi rischio di involuzione del sistema costituzionale.

Ciò che rimane invariato in ciascuna visione però, è che la norma, in quanto deroga dell'articolo 49, “*non possa mai essere oggetto di interpretazioni estensive, soprattutto se, come in questo caso, si traduce in una limitazione di libertà degli individui.*”⁵³

Risulta dunque, in ultima analisi, che la XII disposizione transitoria e finale disponga di una natura bifronte, da una parte eccezione della libertà dei cittadini di riunirsi in partiti, dall'altra valore fondante della Repubblica italiana.

⁵² Cfr. M. Luciani, *Antifascismo e nascita della Costituzione*, in *Pol. dir.*, 1991, 2, 183 ss.

⁵³ M.G. Nacci, *Contrassegni politico-elettorali, simboli fascisti e XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Note a margine di un recente caso di esclusione ex post dalle elezioni della lista «Fasci Italiani del Lavoro*, in *Federalismi.it*, 2018, p. 1 ss.

Servendoci delle parole della Corte costituzionale, la XII disposizione transitoria e finale è una “*norma costituzionale che enuncia un principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata*”, non si tratta dunque “*di un divieto penale costretto, nella interpretazione, entro i limi della sua formulazione espressa*”.⁵⁴

La dicitura normativa ha un aspetto duplice, in quanto sarà possibile evidenziare sia una repulsione verso i ‘fascisti di ieri’⁵⁵ presente nel secondo comma, sia un divieto verso i ‘riorganizzatori odierni del fascismo’⁵⁶ a cui è rivolto il secondo comma.

Quanto al merito, la XII disposizione si pone come deroga agli articoli 18 e 49 Cost., applicando dei limiti solo ed esclusivamente alla libertà di associazione politica; è importante specificare il campo di azione della suddetta norma in quanto il suo scopo non è in alcun modo quello di minare qualsiasi altro tipo di libertà prevista dalla Costituzione. In breve, la disposizione si occupa di “*vietare la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista*”, mentre i reati di apologia, di odio e superiorità razziale sono condannati dall’art. 604-bis del Codice penale.

Una parte della dottrina⁵⁷ ritiene che i valori antifascisti espressi rappresentino una composizione così rilevante del nostro ordinamento, che la XII disposizione dovrebbe essere ritenuta esonerata, almeno per quanto riguarda il suo nucleo originale, dal processo di revisione costituzionale.

Il motivo per cui la disposizione ha una forma di tutela unidirezionale, ovvero rivolta esclusivamente al partito fascista, può essere evinto nel percorso storico che ha portato Mussolini al potere. Una deriva di estrema destra si inserì e potrebbe inserirsi perfettamente nel sistema di produzione capitalista, senza mettere in discussione la

⁵⁴ Corte Costituzionale sentenza n. 74 del 1958.

⁵⁵ M. Bon Valsassina, *Apologia di fascismo, divieto di riorganizzazione del partito fascista e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Foro it.*, 1/1957, p. 953.

⁵⁶ *Ibidem*

⁵⁷ P.G. Grasso, *Contributo allo studio sulla prevenzione dello stato di emergenza. Sul divieto costituzionale di riorganizzazione del disciolto partito fascista*, in *Diritto e società*, 2002, p. 520.

filosofia occidentale; al contrario, un estremismo orientato verso sinistra, avrebbe la presunzione di voler cambiare i paradigmi economici e non solo, riscontrando maggiori difficoltà nell'insediamento al potere. Allo stesso tempo occorre ricordare che l'unidirezionalità della disposizione non si pone in contrasto con i valori liberali della costituzione, quanto piuttosto li ribadisce e rafforza.

Autorevole dottrina⁵⁸ afferma che la XII disposizione, così come l'articolo 49 a cui fa riferimento, mostrino chiaramente di essere basate sull'ideologia che accomunava tutti i padri e le madri costituenti. Il dibattito in questione era pervaso dalla volontà di portare avanti al contempo due obiettivi, difficilmente conciliabili tra loro. In primis vi è un progetto a breve termine, ossia l'eliminazione totale dei fascisti e dei collaborazionisti dalla neonata Repubblica. Ciò era dovuto sia alla matrice antifascista che fungeva da comune denominatore all'Assemblea, sia da una necessità di dimostrare ai cittadini esterni alla vita politica un reale gesto di cesura. Tale obiettivo però andava coniugato con un disegno a lungo raggio, il quale prevedeva uno spettro politico aperto a tutti i cittadini, senza limiti o restrizioni. Nonostante tale mosaico di opinioni risulti controverso ai più, tutti i partecipanti all'Assemblea non hanno mai avuto dubbi sulla comune volontà di circoscrivere la portata del divieto al solo partito fascista e non ad altre formazioni politiche⁵⁹.

Molto interessante è anche l'analisi del collocamento della XII disposizione all'interno della Costituzione. In merito alla questione convivono due scuole di pensiero: l'una che ritiene che la norma sia stata posizionata all'esterno del corpo vivo della costituzione per attribuirle un significato ben preciso, l'altra crede che la scelta dei costituenti fu dettata esclusivamente da necessità redazionali. A dare adito alla prima teoria, assieme ad altri, vi è Massimo Luciani, il quale affermò che *“la XII disposizione sta dove sta perché si è voluto con la sua collocazione implicitamente sottolineare che il fascismo è passato e il*

⁵⁸ Ad esempio, P. Ridola, *Partiti politici*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXII, Milano, 1982, p. 113.

⁵⁹ U. De Siervo, *Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, p. 1384 ss.

passato non ritorna".⁶⁰ Si badi bene però che questa affermazione sottintende che il fascismo è un fenomeno scaturito da eventi circostanziali ed irripetibili, al contrario si tratta di un pericolo sempre pronto a minare la democrazia, soprattutto in un panorama sociale in cui il rinvigorimento dell'attivismo neofascista è all'ordine del giorno.

In aggiunta alla suddetta ambivalenza delle visioni, si annovera il dibattito sul carattere 'finale' o 'transitorio' della disposizione. Gli studiosi che sostengono la tesi secondo cui la norma non abbia altro che una "*natura emozionale [...] tributaria alle passioni del momento*"⁶¹, ritengono che, una volta trascorso un ragionevole lasso di tempo, i divieti imposti cesseranno di avere una valenza effettiva, in quanto avranno esaurito la loro necessità. Con le parole di Ballardore Pallieri: "*anche il primo comma è norma transitoria, in quanto ha ragion d'essere soltanto fino a quando esisteranno delle persone legate al vecchio regime; solo la presenza di queste persone, che erano legate al vecchio regime, potrebbe infatti dare una colorazione fascista a quelle formazioni*"⁶².

D'altra parte, c'è chi invece rifiuta che il primo comma possa avere un limite temporale, ma tale teoria non ha trovato alcun seguito nella dottrina. Analizzando la giurisprudenza, è possibile rifarsi alla sentenza 323/1988, in cui la Corte costituzionale ha affermato che la XII disp., comma 1, è "*da definirsi "finale" e non "transitoria*"⁶³."

Come Barbara Pezzini ha evidenziato, ad oggi assistiamo ad "*una sorta di disattuazione strisciante della XII disp. che mina l'unitarietà della Costituzione*", per cui occorre dissuadere da ogni lettura della norma che le attribuisca valore transeunte.⁶⁴ Se volessimo inoltre procedere tramite un'analisi più storicamente improntata, basterebbe pensare al fatto che il partito fascista "*aveva dato storicamente prova di non rispettare quei principi*

⁶⁰ M. Luciani, *Antifascismo e nascita della Costituzione*, in *Politica del diritto*, 1991, p. 183.

⁶¹ S. Bellomia, *Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione*, in *Giur. cost.*, 3/1973, p. 1672.

⁶² P. Barile, *Relazione*, in AA.VV., *Un adempimento improrogabile. Atti del Convegno giuridico sull'attuazione della XII norma finale della Costituzione*, Firenze, 2 luglio 1961.

⁶³ Corte Costituzionale sentenza n. 323 del 1988.

⁶⁴ G. Donato, *Il valore precettivo della xii disposizione finale e l'estromissione delle liste neofasciste dalle competizioni elettorali*, *Rivista AIC*, Casa Editrice Giuffrè, 2019, p. 591.

fondamentali di democrazia, di sovranità del popolo, di riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo e di eguaglianza sociale"⁶⁵ garantiti oggi dagli articoli 1, 2 e 3 Cost., risulta dunque difficile considerare la disposizione che ne vieta la riorganizzazione esterna alla costituzione.

Riguardo alla specialità della norma e alla sua natura di deroga, una rilevante parte della dottrina fa riferimento alla c.d. 'autorottura', ovvero il fenomeno che si verifica quando all'interno del medesimo ordinamento costituzionale coesistono delle norme derogative e la loro legge generale.

Vi è poi chi vede in queste dissonanze interne delle "*antinomie apparenti*"⁶⁶, in quanto due norme in antitesi che convivono "*hanno un oggetto e/o soggetti comunque non coincidenti, ciascuno regolato da una, ed una sola, disposizione: gli omnes dal principio, al di fuori di taluni soggetti invece toccati dalla regola peculiare per essi solo stabilita*"⁶⁷. Inoltre, è possibile ritenere che la disposizione non violi in alcun modo le altre norme costituzionali, ma che, al contrario, ne discenda *de plano*. Il divieto di riorganizzazione del partito fascista non è altro che una conseguenza dell'esclusione dei partiti che non adottano il metodo democratico, già banditi dall'articolo 49 Cost⁶⁸, come alcuni dei costituenti avevano sottolineato.

In conclusione, l'approfondimento della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana offre una panoramica dettagliata delle molteplici considerazioni storiche, giuridiche e ideologiche che ne hanno caratterizzato la formulazione e l'inclusione all'interno del quadro costituzionale. Mediante un'analisi scrupolosa del dibattito costituente e delle sue conseguenti implicazioni, emerge inequivocabilmente il

⁶⁵ Trib. di Roma, ord. del 16/06/1973 pubblicata in *Giur. cost.*, 3/1973, 2561 ss. La pronuncia viene richiamata, e condivisa, da U. De Siervo, *op. cit.*, p. 3268 ss.

⁶⁶ A. Ruggeri, *Fonti, norme criteri ordinatori. Lezioni*, Torino 2009, p. 32 ss.

⁶⁷ *Ibidem*

⁶⁸ B. Pezzini, *Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della costituzione repubblicana*, Giuffrè Editore, 2011, p. 1387.

significato e l'ampia portata della disposizione nel contesto del momento storico e dei principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica.

Indipendentemente dalle varie interpretazioni sussistenti, la XII disposizione evidenzia con vigore l'ineffabile rilevanza della salvaguardia dei valori democratici e dell'antifascismo all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. In essa si manifesta un monito inequivocabile contro ogni possibile forma di autoritarismo e intolleranza, rappresentando un solenne impegno della Repubblica italiana a favore della tutela dei principi fondamentali.

3. L'attuazione legislativa del dettato costituzionale: la legge Scelba come punto di svolta nel sistema legislativo italiano

3.1 L'Italia attraverso l'attuazione costituzionale

Al centro del primo ventennio di vita della Repubblica era posta la questione dell'attuazione costituzionale, e, di conseguenza, la redazione di norme volte a realizzare l'indirizzo dettato dai costituenti. Per quanto riguarda la XII disposizione finale e transitoria furono adottate varie soluzioni provvisorie, fino ad arrivare alla legge 20 giugno 1952 n. 645 (c.d. legge Scelba), la quale verrà successivamente modificata nel 1975 (legge 22 maggio 1975, n. 152, c.d. legge Reale). Il tempo trascorso tra gli anni appena citati ebbe una notevole valenza per la storia italiana, occorre dunque analizzarne brevemente gli eventi predominanti.

Tra il 1948 e il 1963 si sono susseguite due differenti formule di governo, prima il centrismo degasperiano, poi l'esecutivo del centro-sinistra. A seguito della schiacciante vittoria conseguita alle elezioni del 18 aprile 1948, la Democrazia Cristiana stipulò un'alleanza con i partiti laici minori (Pri, Pli, Psdi). In merito all'attuazione costituzionale, il governo De Gasperi si contraddistinse per una grande lentezza, soprattutto per quanto riguarda la fondazione degli istituti previsti dall'ordinamento; ad esempio, la Corte costituzionale fu attivata solo durante la seconda legislatura. Nonostante possa risultare una questione di carattere meramente amministrativo, tale ritardo permise la divulgazione di opinioni incorrette sul testo costituzionale, talvolta restrittive o conservatrici.

La formula centrista, che ricordava per molti versi il trasformismo degli anni 80 dell'Ottocento, si basava sull'idea di un sistema politico composto da tre poli, dove il centro rappresentava l'unica area di governo possibile. Tale sistema risultava bloccato a causa della c.d. *conventio ad excludendum*, ovvero la condizione secondo cui il Partito comunista era estromesso dallo spettro di governo.

Questo caso era dovuto alla posizione dell'Italia nello scacchiere internazionale, in quanto, essendosi schierata a favore del blocco occidentale, non poteva lasciare il potere nelle mani di una fazione collusa con la parte opposta.

Un altro grande assente era sicuramente il Movimento Sociale Italiano, il quale si trovava ad essere escluso poiché si era fatto erede del PNF e portatore di quegli stessi ideali, seppur parzialmente reinterpretati, condannati dalla Costituzione. Quest'ultimo nacque nel 1946 su iniziativa di Giorgio Almirante, con l'intenzione di mettere insieme le volontà di molteplici gruppi di matrice neofascista sviluppati principalmente al sud Italia. Il partito proponeva un'idea di resistenza al contrario, basata sulla liberazione del Mezzogiorno dagli occupanti, ovvero gli eserciti angloamericani, gli antifascisti e il re, il quale, a loro avviso, aveva ignobilmente tradito la patria. Occorre tenere a mente che l'MSI non si rifaceva al fascismo del regime, quanto piuttosto a quello delle origini, repubblicano e anticlericale, elogiando il programma di San Sepolcro. Almirante previse una duplice strategia, seguendo da un lato la via legalitaria tramite una lotta politica moderata, e mantenendo dall'altro l'estremismo, seppur vivo, fuori dalle istituzioni.

Alle elezioni del 1972 l'MSI poteva contare l'8,67%⁶⁹ dei voti, divenendo così il quarto partito italiano e mantenendo tale posizionamento fino alla fine della c.d. Prima Repubblica. Questo risultato fu un impensabile per i più, in quanto, per tutta la sua vita politica, il Movimento Sociale Italiano non aveva mai raggiunto una legittimità stabile, non solo perché non aveva preso parte al patto costituente, ma anche perché non si era mai impegnato a disconoscere gli ideali fascisti, che inizialmente rappresentavano un criterio vincolante per l'ingresso nell'arco governativo.

A livello internazionale, i primi anni '50 furono segnati da eventi di spiccata rilevanza, quali la guerra di Corea e la morte di Stalin, che permise una parziale riapertura del dialogo tra i due poli.

Il quinquennio degasperiano si concluse con la proposta di una nuova legge elettorale, soprannominata dall'opposizione "Legge Truffa". Quest'ultima introduceva un premio di

⁶⁹ Tutti i dati in merito alle elezioni sono stati presi dal centro di ricerca *Eligendo*, a cura del DAIT - Ministero dell'Interno Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.

maggioranza volto a rafforzare il governo venturo, in quanto, disponendo di un sostegno più saldo, non sarebbe stato continuamente in balia delle contrattazioni partitiche. In sintesi, si trattava di una legge elettorale maggioritaria, che attribuiva al partito o alla coalizione che superava il 50,01% dei voti, il 65% dei seggi.

Comunisti e socialisti si imposero duramente contro la suddetta proposta, poiché adottava un meccanismo piuttosto simile alla legge Acerbo, la quale permise al PNF di ottenere la maggioranza parlamentare nel 1924. Ciononostante, il 31 marzo 1953, Einaudi firmò la legge, che entrò ufficialmente in vigore.

Alle elezioni successive però, le liste della democrazia cristiana non ottennero i voti sufficienti per l'attribuzione del premio di maggioranza, subendo un calo notevole di consenso, scendendo dal 62% al 49%⁷⁰. La DC assisterà ad una perdita di 2 000 000 di voti in cinque anni, fornendo un grande vantaggio alle opposizioni, le quali però si presentarono separate anche alle elezioni del '53. Il *leitmotiv* che contrassegna queste consultazioni politiche, così come il decennio successivo, fu la grande sconfitta della DC. L'indebolimento del partito di maggioranza causò un'inevitabile scomposizione del centrismo, poiché vi era l'esigenza di allargare le basi di consenso tramite la cooptazione di forze politiche nuove.

A questo punto, la Democrazia Cristiana non era più in grado di garantire la governabilità del Paese e di offrire rappresentanza a tutti i ceti presenti nella società italiana, sempre più moderna ed evoluta. È proprio per questa ragione che l'interesse dei democristiani si spostò verso il partito socialista, con la speranza che questo si allontanasse dai comunisti. L'elezione di Giovanni Gronchi alla presidenza della Repubblica si innestò perfettamente nelle dinamiche di questa strategia; inoltre, è grazie a lui che si avviò una fase di disgelo costituzionale, la quale permise, ad esempio, l'attivazione del Csm nel 1958.

Da questo momento in poi si avvierà un'incessante ricerca di una forma politica diversa, che, secondo i più, verrà raggiunta con il 'neocentrismo', che ebbe inizio con il governo Moro-Nenni del '63; la formula organica di centro sinistra persistette fino al termine degli anni '60, lacerata dalla situazione in cui versava il Paese. Erano gli anni della contestazione studentesca e delle lotte operaie, il cui connubio smosse il Parlamento,

⁷⁰ *Ibidem*

sollecitandolo ad agire sulle questioni di interesse. Infatti, tra il 1970 e il 1978 furono emanate delle leggi fondamentali per la tutela dei diritti umani e la garanzia dell'inclusività; fra queste si ricordano lo statuto dei lavoratori, la legge sul divorzio, l'obiezione di coscienza al servizio militare, l'attivazione del diritto sanitario nazionale e la norma sull'aborto⁷¹. A livello istituzionale, il suddetto periodo fu caratterizzato dalla centralità del Parlamento, rappresentata, ad esempio, dall'attuazione dei regolamenti parlamentari nel 1971.

Il fervore sociale era talmente elevato da far crollare i governi di sinistra, i quali non ergevano su basi solide, poiché costantemente divisi in correnti differenziate. L'elemento che però pose realmente fine a questo equilibrio precario fu il terrorismo politico e, più di tutto, il rapimento, seguito dall'assassinio, di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Lo stesso Aldo Moro fu uno dei pochi che al tempo comprese la complessità del mutamento in atto e tentò di trasmettere le sue intenzioni in una delle manovre politiche maggiormente contestate della storia italiana. Fu proprio Enrico Berlinguer, divenuto segretario del Partito comunista nel 1972, a cogliere al volo l'occasione, avanzando per la prima volta l'ipotesi di un 'compromesso storico' tra forze popolari di ispirazione opposta sulla rivista "Rinascita". Quest'ultimo rappresentava l'ulteriore conferma che in Italia, come sostenuto dai più, si governa esclusivamente dal centro; secondo Sartori⁷², infatti, nel nostro Paese si è sviluppata la tendenza a preferire sempre posizioni neutrali e poco schierate. Allo stesso modo il compromesso storico non deve essere interpretato come un ampliamento dello spettro di governo, quanto piuttosto un allargamento della posizione centrale, che riafferma nuovamente il suo predominio. Occorre specificare d'altra parte che Moro intendeva includere il PCI nella maggioranza parlamentare, senza mai però portarlo al governo.

⁷¹ A. Barbera e C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, XI, Il Mulino, Bologna, 2021, p. 492.

⁷² G. Sartori, *Elementi di teoria politica*, Il Mulino, 2016, p. 177 ss.

Spostando la nostra attenzione sul fronte internazionale, il '73 fu contraddistinto da due eventi geopoliticamente rilevanti, quali il golpe di Pinochet, che mise sull'attenti i maggiori istituti democratici, e la crisi petrolifera, che minò l'intero mercato finanziario. Tali eventi però, non fecero altro che avvalorare il piano di Berlinguer, il quale rappresentava il garante degli ideali democratici e promotore dell'idea che soltanto congiungendo tutte le forze sarebbe stato possibile superare le crisi. Inizialmente, la DC reagì con una chiusura totale nei confronti della suddetta ipotesi, mentre il PSI, conscio che far parte del governo genera tendenzialmente una perdita di consenso, si pose come favorevole.

In breve, queste sono le ragioni che portarono ad una simmetrica divisione del paese agli spogli successivi, i quali videro il conseguimento del 38,7% dei voti per la DC e del 34,4% per il PCI, il suo massimo storico. Giunti a questo punto, il dialogo tra i due schieramenti era inevitabile.

La paura per le istituzioni democratiche, unita al dramma portato in atto dal terrorismo politico riaccese indubbiamente un interesse verso la tutela del divieto di riorganizzazione del partito fascista. Sono questi i sentimenti che guideranno la redazione della legge Reale, che trasmetteva a pieno la criticità del momento storico.

3.2 La Legge Scelba: Una Svolta nella Storia Giuridica Italiana

Prima di arrivare all'emanazione della legge Scelba (n. 645/1952), fu predisposta una serie di norme temporanee, quali le leggi approvate in Assemblea costituente n. 1546 e 1453 del 1947⁷³. La legge 1547 innovò e affinò la concezione della riorganizzazione del Partito fascista, tenendo conto sia delle finalità del gruppo in analisi, sia dell'adozione di una struttura militare o paramilitare. Tale indirizzo dipese proprio dalla volontà di punire e porre l'attenzione sui fascisti del domani.

La disposizione in questione si rivolse esclusivamente alla degenerazione dei valori democratici portati in atto dal fascismo. Infatti, mentre quest'ultima rappresenta in sé la negazione della democrazia, la monarchia è solo un'altra forma di stato che, nonostante

⁷³ F. Cortese, *et. al*, *Immaginare la Repubblica, mito e attualità dell'Assemblea costituente*, in *La qualità fondativa e fondante della cittadinanza politica femminile e dell'antifascismo: tra mitologia e attualità*, 2018, p. 355-357.

sia incompatibile con l'attuale ordinamento, non ha motivo di essere sanzionata dalla suddetta legge.⁷⁴ Secondo Costantino Mortati: “ *il Partito fascista è stato partito unico e totalitario che si è fatto stato, incompatibile con il pluralismo democratico del nuovo ordinamento, mentre la monarchia è un istituto dinastico soppresso, non identificabile in un partito monarchico che può coesistere con altri in un processo pluralistico.* ”⁷⁵

Concentrandoci maggiormente sull'aspetto politico, fu redatta un'ulteriore norma basata su una logica punitiva per coloro che occupavano i vertici della piramide fascista. La legge 1. 1453 del 23 dicembre 1947 minò temporaneamente il diritto di voto di questi ultimi, ma, sin dalla sua redazione, la sua natura transitoria fu chiara; ad onore del vero, fu abrogata definitivamente dal *d.l. 200/2008, conv. in l. 9/2009*.

L'ampio dibattito che caratterizzò le 5 sedute in cui si era discussa la legge 1546 portò alla conservazione del suo carattere temporaneo, a quest'ultima infatti fu posta come data di scadenza il 31 dicembre 1952. Una volta giunti al termine della sua attuabilità, fu approvata la legge 1. 645/1952, c.d. Legge Scelba, la quale mantenne lo scopo di attuare la XII disposizione finale e transitoria esattamente come la precedente; infatti, non vi fu alcun intervento sul merito della norma; è da questo momento che la disposizione entra a far parte del nostro panorama normativo in via definitiva.

La legge Scelba si è occupata di declinare la definizione di riorganizzazione in modo minuzioso, con il fine di ricoprire qualsiasi fenomeno venturo in tutela della democrazia. Sono elencate tre differenti tipologie di condotta: a) qualsiasi attività di celebrazione o glorificazione dei membri, ideali, fatti o mezzi del PNF; b) è vietato dare vita a manifestazioni esteriori di carattere fascista; c) infine, viene proibito qualsivoglia atto di natura antidemocratica e, soprattutto, proprio del PNF: *esaltare, minacciare, usare la violenza come metodo di lotta politica; propugnare la soppressione delle libertà ;denigrare la democrazia, le sue istituzioni, la Resistenza; fare propaganda razzista.*⁷⁶ Si

⁷⁴ B. Pezzini, *Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della costituzione repubblicana*, Giuffrè Editore, 2011, p. 1389

⁷⁵ C. Mortati, *Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato*, Ed. Ricerche, Roma, 1961, p.86

⁷⁶ G. Spagnolo. *Norme penali contro il neofascismo e XII disp. finale della Costituzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1979, 324.

considera un effettivo pericolo di riorganizzazione del partito fascista quando si ha a che fare con un gruppo, un movimento o un partito composto da almeno cinque individui.

In linea generale, se la persistenza di un fatto e di un'organizzazione partitica di stampo fascista rappresenta un pericolo per la Costituzione, essendo incompatibile con la stessa, l'ordinamento deve essere in grado di garantire la tutela dei cittadini, disponendo di misure adatte all'eliminazione della minaccia in ogni sua declinazione. Secondo tale indirizzo, si può ricorrere alla repressione penale solo nel caso in cui risulti adeguata al fine che si vuole raggiungere.

La Legge Scelba salvaguarda i cittadini dal pericolo di ricostituzione del partito fascista nel suo terzo articolo, il quale prevede due differenti modalità di scioglimento dei movimenti di ricostituzione del partito fascista. La prima ipotesi prevede che *“il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordini lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento”*⁷⁷.

In casi straordinari, invece, il Governo ha la possibilità di adottare *“il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione”*.⁷⁸

Partendo dall'analisi della prima modalità, si pone come requisito fondamentale la presenza di una sentenza previamente pronunciata, in cui si affermi la necessità del dispositivo di scioglimento in quanto vi è un reale pericolo di riorganizzazione del partito fascista. Il compito della magistratura è relegato esclusivamente all'accertamento del fatto, l'attuazione pratica della sentenza invece spetta al potere esecutivo.

Spostando l'attenzione sul secondo caso, occorre citare il grande dibattito che la questione ha generato in Parlamento al momento dell'approvazione della legge. L'articolo in questione ha scaturito non poche preoccupazioni in merito al pericolo di violazione del principio di separazioni di poteri; in sintesi, si temeva che l'attribuzione al governo di un potere arbitrario e difficilmente controllabile avrebbe comportato uno squilibrio di autorità. Il comma in analisi attribuiva all'esecutivo la potestà di eliminare un partito d'imperio, generando perplessità in molti esponenti di tutto lo spettro politico del tempo,

⁷⁷ Art. 3, Legge n. 645 del 1952

⁷⁸ *Ibidem*

tra cui Almirante e Audisio. Ciò che però ha permesso alla norma di essere approvata nonostante i dubbi, era che il comma prevede che il decreto-legge dovesse essere necessariamente ratificato dal Parlamento, ove, in casi di insinuazioni irragionevoli da parte del ministro dell'interno, si sarebbe andati in contro a un notevole indebolimento del consenso politico per il governo in carica.

A far dibattere ulteriormente gli onorevoli fu la scelta del decreto-legge come mezzo attuativo; in termini giuridici si tratta di un provvedimento provvisorio con forza equiparata alla legge ordinaria, deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. L'atto normativo risulta complesso di per sé, poiché, trattandosi di un provvedimento, dovrebbe disporre di misure concrete ed immediatamente applicabili, mentre nella prassi è stato spesso declinato in svariati modi.⁷⁹ A tale complicità, si aggiunse la specifica controversia di questo caso di applicazione; infatti, un decreto-legge atto allo scioglimento di un partito, possiede una duplice natura, quella di atto giudiziario, tramite cui dichiara che il gruppo in questione possiede i requisiti previsti dalla legge Scelba, e quella di atto amministrativo, per quanto riguarda l'esecuzione pratica. Infine, il comma 2 presentò un'ulteriore atipicità, ovvero l'attribuzione di una delega di natura permanente al Governo, sottraendone la potestà al Parlamento.

Come previamente accennato, la legge Scelba subì delle modifiche nel 1975 su proposta di Oronzo Reale, incaricato al ministero della Giustizia dal quarto governo Moro. La norma presentata prevedeva una serie di tutele volte a garantire l'ordine pubblico negli anni del terrorismo politico. In pratica, la legge permetteva l'utilizzo delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine e il ricorso alla custodia preventiva, anche in assenza di flagranza di reato. Tali misure sono state aspramente criticate, tanto da essere oggetto di un referendum abrogativo. Quest'ultimo era composto da due distinti quesiti, il primo in merito alla legge 152/1975, il secondo riguardo l'abolizione del finanziamento pubblico

⁷⁹ Sulla questione, risulta chiarificatrice la spiegazione di A. Barbera e C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, XI, Il Mulino, Bologna, 2021, p. 113.

dei partiti. In merito alla norma sull'ordine pubblico la popolazione si espresse contraria all'abrogazione, con una percentuale del 76,46%⁸⁰.

⁸⁰ Per consultare tutti i dati dei referendum della storia repubblicana, visitare il sito riforme.istituzionali.gov.it, in particolare la sezione *'I referendum della storia repubblicana'*.

4. Una seconda riaffermazione della lotta per l'uguaglianza: la legge Mancino

4.1. Dalla Crisi dei Partiti alla Legge Mancino: L'Italia tra Cambiamenti e Conflitti

Con le elezioni del '79 e del 1983 è stata sancita la fine del periodo di 'solidarietà nazionale' e inaugurata l'unica che via che al momento sembrava percorribile, ovvero il ritorno alle coalizioni di centro sinistra.

Per la prima volta dal 1945, la Democrazia Cristiana non esprimeva il Presidente del Consiglio, infatti, il ruolo fu assunto prima da Spadolini e poi da Craxi. Le divisioni tra le varie correnti interne al partito hanno portato al crollo del governo del leader socialista nel 1987, rendendo inevitabili delle elezioni anticipate, che videro un avanzamento del Psi (+2,83%⁸¹) a discapito del Pci (-3,32%); la grande novità però era rappresentata dalle nuove forze politiche, quali i Verdi e le leghe regionali del Nord Italia. La ricostruzione della maggioranza del pentapartito dopo le consultazioni fu faticosa e cedette nuovamente il passo alla guida democristiana del governo. Tuttavia, nessuno dei due successivi esecutivi- né quello De Mita (1988) né quello Andreotti (1989) -riuscì a realizzare le riforme tanto richieste dall'opinione pubblica. Tuttavia, la reale motivazione del generale scontento risiedeva nel sistema elettorale proporzionale, che comportava un continuo alternarsi di schieramenti opposti al governo, ostacolando qualsiasi tentativo di progresso. Tale indirizzo veniva incrementato dal dilagare delle forze mafiose e della corruzione, che ormai avevano contaminato l'interno Paese. Non solo, l'economia del paese a partire dagli anni '90 si trovava in uno stato di stallo, che arrivò addirittura alle grandi imprese come Fiat. L'inizio del nuovo decennio fu caratterizzato anche da rilevanti mutamenti politici, quali il mutamento del Pci in Partito democratico della sinistra, promosso da Achille Occhetto nel 1989 e ufficializzato nel 1991. Tale decisione fu presa nell'ottica di rafforzare il principale componente dell'opposizione, con lo scopo di ricostituire una solida sinistra italiana. L'ala sinistra si trovò a distaccarsi dalla propria cultura politica,

⁸¹ Tutti i dati in merito alle elezioni sono stati presi dal centro di ricerca *Eligendo*, a cura del DAIT - Ministero dell'Interno Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.

abbandonando la declinazione comunista in favore di un'apertura più socialdemocratica, dottrina a lungo criticata all'interno del partito; il desiderio di sovvertire il sistema capitalista cedette il passo a una ricerca di equilibrio che regolasse l'intervento dello stato nell'economia.

Sul fronte politico opposto, come previamente accennato, si faceva sempre più strada la Lega Nord, che, assieme ad altre associazioni minori, crearono un movimento di polemica che cercava di rendere difficile la governabilità.

L'insieme dei suddetti fattori aiuta a comprendere la schiacciante vittoria del referendum abrogativo, proposto da un comitato di esponenti di diversi partiti sotto la guida di Mario Segni, che si poneva l'obiettivo di modificare alcune parti della legge elettorale. Ciò che occorre sottolineare, non è tanto l'apporto formale della riforma, quanto piuttosto il messaggio di protesta lanciato dai cittadini, stufi della classe dirigente. Questo sentimento fu ripreso dalla più alta carica dello stato, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, il quale, per la sua posizione di polemica e contrasto nei confronti del governo, fu definito 'il picconatore'.

Da mesi, inoltre, un'inchiesta del tribunale di Milano, c.d. Tangentopoli, stava facendo luce sul sistema di finanziamenti illeciti dei partiti, proprio della maggior parte dello spettro politico. I principali esponenti governativi degli ultimi anni erano sotto attacco, tempestati di avvisi di garanzia; tra i tanti ricordiamo il segretario del Psi, nonché ex Presidente del Consiglio, Bettino Craxi. Il sistema partitocratico che si era realizzato in Italia dal 1953 aveva cominciato a sgretolarsi già dagli anni '80, da quando i forti partiti di massa furono sostituiti dai c.d. 'giganti dai piedi d'argilla'⁸²; con questo termine si vogliono indicare tutte quelle organizzazioni deboli e basate su fondamenta poco stabili.

Le ragioni di questa fragilità sono molteplici e differenti per ciascun partito; il processo di secolarizzazione avviatosi in Italia negli ultimi anni e l'elezione del nuovo Papa, tra gli altri fattori, avevano determinato una perdita del consenso per la DC. Fino a quel

⁸² Cfr. M. Cotta, P. Isernia, *Il gigante dai piedi d'argilla. Le ragioni della crisi della prima repubblica: partiti e politiche dagli anni 80 a Mani Pulite*, Il Mulino, 1996.

momento, infatti, la Democrazia Cristiana aveva svolto il ruolo di tramite per il mondo cattolico all'interno delle istituzioni, ma Giovanni Paolo II si rese conto che la Chiesa non aveva più bisogno di tali intermediari.

Come previamente accennato, le fragilità dei partiti si inseriscono in un contesto di portata ben più ampia, caratterizzato dal dilagare delle stragi mafiose che gravavano sulla sicurezza del Paese. Il 23 maggio 1992, mentre si svolgevano le votazioni per la Presidenza della Repubblica, il magistrato Giovanni Falcone, insieme alla moglie e tre agenti della scorta, fu vittima di un attentato, lungo l'autostrada che collegava la città di Palermo al suo aeroporto. Poco tempo dopo, Paolo Borsellino assieme a cinque agenti, subì la stessa sorte, uccisi da un'autobomba nel centro di Palermo. La loro tragica scomparsa suscitò una risposta determinata da parte della magistratura, che riuscì ad intensificare a sfruttare i propri metodi investigativi al meglio, concludendo l'arresto del c.d. 'capo dei capi', Totò Riina, l'anno successivo.

Con l'insediamento del governo di Giuliano Amato nel 1992, la situazione non mutò; anzi, il clima divenne ancora più teso, poiché alle difficoltà dei partiti si aggiunse una profonda crisi produttiva, che comprometteva le promesse fatte dall'Italia a Maastricht. Fu proprio l'approccio all'Unione Europea a provocare una forte scossa nel sistema italiano; finora, infatti, lo Stato aveva sempre offerto ai cittadini un tenore di vita più elevato rispetto a quello realmente sostenibile, creando debito pubblico. Una volta esposti però ai rigori delle regole comunitarie, sorgeva la necessità di adeguarsi a una realtà economica più intransigente.

Inoltre, si poneva il problema della riforma della legge elettorale. Considerato il clima di sfiducia nelle organizzazioni partitiche, si suggeriva come soluzione un sistema maggioritario uninominale, che permettesse di votare le singole personalità. Questa scelta si inseriva coerentemente nel contesto di personalizzazione della politica che il Paese stava attraversando.

Tuttavia, anche in questa occasione la frattura tra le forze politiche condusse ad un'*impasse*, che portò a un ulteriore referendum abrogativo, nuovamente promosso da Mario Segni, in cui il popolo espresse la propria preferenza per il sistema maggioritario uninominale al Senato. All'indomani delle votazioni, il presidente Amato rassegnò le proprie dimissioni e, considerata la necessità di una figura *super partes*, il Presidente della

Repubblica affidò a Carlo Azeglio Ciampi, ex presidente della Banca d'Italia, l'incarico per la formazione di un nuovo governo.

Con il collasso dei vecchi paradigmi politici, si aprì un mercato elettorale senza precedenti, dunque ciascun'organizzazione cercava di abbandonare la nomea passata in favore di una nuova veste.

Il risultato di tali mutamenti sarà ufficializzato con le elezioni del 1994, che videro la presenza di formule partitiche nuove o organizzazioni già esistenti, ma profondamente mutate.

È in questo scenario che si colloca la redazione della legge Mancino. Il 1993 portava con sé grandi ferite sociali, dalle vittime della mafia e dello stragismo politico, agli anni della sovversione studentesca, eppure la magistratura è stata in grado di guardare oltre. L'idea di inserire nel panorama normativo una legge che finalmente tutelasse le persone discriminate rappresentava un grande passo verso la promozione dei diritti umani.

4.2 La lotta contro le discriminazioni: tra sfide e opportunità della legge Mancino

La disposizione 205/1993 è comunemente nota come legge Mancino, così denominata in onore dell'allora Ministro dell'Interno, Nicola Mancino. Essa si occupa di punire azioni, gesti o slogan che inneggiano o rimandano all'ideologia fascista, comprendendo altresì le discriminazioni per ragioni razziali, religiose o etniche.

La natura dell'approvazione della legge Mancino potrebbe essere definita bifronte, in quanto, da un lato, grazie alla sua formulazione più ampia, gode di una maggiore perimetro applicativo, dall'altro, però, perde la specificità del suo carattere antifascista. Infatti, la normativa riguarda '*misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*'⁸³, allargando il proprio raggio d'azione ad atti di odio più generici, come le discriminazioni razziali.

All'interno del panorama normativo, la legge 205/1993 si configura come un'evoluzione della precedente 152/1975, ma occorre chiarire con precisione i loro distinti ambiti

⁸³ D.l. n. 122/1993, poi convertito dalla legge n. 205/1993.

d'azione. La Corte di cassazione ha dichiarato che si può ricorrere alla Legge Mancino solo nel caso in cui la Legge Scelba non sia applicabile per insussistenza di elementi specializzanti; ciò si verifica, ad esempio, qualora il giudice non dovesse riconoscere nei reati d'odio in esame una matrice d'ispirazione fascista. Nel caso in cui *'la condotta abbia una valenza meramente individuale, a prescindere dunque da una diffusione di sentimenti nostalgici del ventennio in grado di agire sulla coscienza di altri soggetti che possa creare il concreto pericolo della ricostituzione di un'organizzazione fascista'*⁸⁴, viene applicata la Legge Mancino.

L'applicazione della legge Mancino prevede *in primis* l'accertamento di reato con sentenza irrevocabile, a seguito della quale il Ministro dell'interno, previa consultazione del Consiglio dei ministri, potrà esercitare il potere di scioglimento tramite decreto.

Per contrastare i crimini contro l'uguaglianza sono stati inseriti nel Codice penale gli articoli 604-*bis* e *ter*, che si occupano dell'attuazione delle fattispecie contenute nella legge 152/1975 e nella legge 645/1952. Il codice punisce chiunque diffonda idee basate sull'odio razziale o sulla superiorità etnica, oppure commetta o istighi a commettere azioni discriminatorie sulle stesse basi; nei suddetti casi la pena prevede una reclusione fino a un anno e sei mesi, oppure un'ammenda del valore massimo di sei mila euro, a meno che il fatto non costituisca un reato più grave. L'articolo 604-*bis* attribuisce una reclusione dai sei mesi ai quattro anni a coloro che commettono o istigano a commettere violenza per ragioni razziali, etniche, nazionali o religiose. In aggiunta, la legge riguarda tutte le organizzazioni che si riconoscono nei valori appena citati, e chiunque vi partecipi. È previsto inoltre un'aggravante speciale, che entra in gioco quando i suddetti reati *"si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale"*⁸⁵: in questo caso la reclusione va dai due ai sei anni. Sono previste infine

⁸⁴ Tribunale Ordinario di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione civile, nel procedimento cautelare ai sensi dell'art 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. 64894/2019, p. 11.

⁸⁵ Articolo 604-*bis* Codice penale.

sanzioni penali per chiunque commetta manifestazioni esteriori di simboli propri delle organizzazioni di cui all'art. 604-*bis* in pubbliche riunioni o competizioni agonistiche.

Tra le condotte soggette all'ambito normativo coperto dalla Legge Mancino, rientrano il saluto romano all'esterno dallo stadio⁸⁶ o l'utilizzo di bandiere corredate dal fascio littorio⁸⁷. Questi atteggiamenti possono essere ricondotti alla più generale categoria di 'esibizionismo razzista⁸⁸', la quale comprende le azioni volte a discriminare su base razziale il prossimo tramite l'utilizzo di simboli o atti proprie di organizzazioni segregazioniste.

4.3 L'efficacia della Legge Mancino: studi di casi giudiziari

Come accennato in precedenza, il maggiore perimetro applicativo della legge Mancino ha dato vita ad una giurisprudenza più vasta rispetto alla 645/1952. Un celebre esempio fu la sentenza contro i gestori del forum online 'Stormfront', un sito che promuoveva notizie ed immagini razziste e antisemite, di ispirazione principalmente nazista. Nonostante i fatti siano riconducibili al 2013, mettevano già in evidenza il rischio della diffusione di idee, in violazione della legge Mancino, non solo nello spazio pubblico, ma anche online.

Tra gli altri casi, si ricorda l'incriminazione di Roberto Fiore e Giuliano Castellino per aver perpetrato delle azioni oltraggiose alla sede romana della CGIL, in data 9 ottobre 2021. All'interno di una 'repubblica fondata sul lavoro' la manifesta pericolosità di eventi di tale portata dovrebbe porre in allarme non solo la magistratura, ma tutti i cittadini. Quel giorno si stava svolgendo un corteo contro l'adesione, da parte del governo Draghi, alla decisione europea di possedere un *green pass* per poter accedere al luogo di lavoro. Dopo l'approvazione del comune di Roma, la manifestazione partita da Piazza del Popolo si svolse pacificamente; giunti al termine della stessa, un corteo non autorizzato iniziò a

⁸⁶ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25184 del 4/03/2009.

⁸⁷ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37390 del 10/07/2007.

⁸⁸ Art. 2 comma 1 D.l. 122/93 convertito in L. 205/93 c.d. Legge Mancino.

dirigersi verso dei punti di interesse. A condurre il gruppo verso la sede della CGIL fu Roberto Fiore, fondatore del movimento di estrema destra Forza Nuova, e Giuliano Castellino, *leader* della sezione romana e creatore di Italia Libera. Servendosi della violenza riuscirono a penetrare nella struttura, vandalizzando completamente il piano terra e occupando, seppur per breve termine, l'intero edificio. All'indomani dello scontro, il deputato del Pd Fiano annuncerà una mozione urgente alla Camera per contrastare il fenomeno, dando inizio all'*iter* legislativo dell'omonimo Ddl, che verrà approfondito in seguito.

Il tribunale di Roma ha condannato Roberto Fiore a 8 anni e 6 mesi di carcere e Giuliano Castellino a 8 anni e sette mesi, ai sensi della legge Mancino, per aver commesso reati d'odio e discriminatori.

4.4 Evoluzioni normative recenti e tentativi di aggiornamento

In tempi recenti, si è riflettuto sul ruolo che la legge può assumere nella società moderna, con proposte di estendere le sue tutele ai reati di discriminazione di genere. Purtroppo, però, nonostante la legge sia nata con l'intenzione di garantire una maggiore tutela alle minoranze, secondo alcuni l'effetto ottenuto sarebbe esattamente l'opposto. Questo è il caso della Lega Nord, che nel 2014 ha proposto che la norma fosse sottoposta a referendum abrogativo, definendola liberticida e incostituzionale, sulla base della presunta incompatibilità con la libertà di pensiero garantita dall'ordinamento (art. 21).

Inoltre, già nel 2014 l'abolizione della Legge Mancino era entrata a far parte del programma politico del partito di estrema destra Forza Nuova.

Di nuovo, nel 2018, il ministro Fontana ha proposto l'abrogazione della norma, in quanto, secondo le sue dichiarazioni, ormai era divenuta "*una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano*"⁸⁹. Di lì a poco tutti i leader di governo hanno preso le distanze dalle parole del Ministro, chi ribadendo

⁸⁹ Per approfondire la notizia ed esaminare le dichiarazioni, rifarsi all'articolo '*Fascismo: Fontana contro la legge Mancino, stop al governo*', pubblicato da Ansa, 4 agosto 2018.

l'importanza dei valori garantiti dalla norma, chi semplicemente dicendo che tale modifica non faceva parte del contratto di governo.⁹⁰

Sempre nello stesso anno, emerse un progetto di legge che fece ampiamente discutere, il c.d. DDL Zan, dal nome del suo primo firmatario Alessandro Zan. L'oggetto del disegno normativo prevedeva un ampliamento delle tutele garantite dalla legge Mancino, proibendo le discriminazioni e la violenza anche *'per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità'*⁹¹. Inoltre, fu proposta l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, e l'implementazione di studi in merito alle reali discriminazioni presenti nel Paese. Dopo vari tentativi di ostruzionismo, l'iter giuridico del DDL Zan fu ufficialmente interrotto con la votazione del Senato, il quale ha deciso di non esaminare il disegno *a priori*. Una delle tante critiche avanzate contro la suddetta proposta, si basava sulla paura di un'eventuale limitazione della libertà di pensiero e di espressione. La giurisprudenza incaricata di tutelare e rendere fruibile a tutti i valori garantiti dall'articolo 21, ha affermato che quest'ultimo deve essere letto in concomitanza con gli altri indicatori valoriali di pari rango; tra questi è possibile annoverare l'articolo 3, volto a tutelare l'eguaglianza e le pari opportunità, e i doveri internazionali, di cui all'art. 117, tra cui la Convenzione di New York del 1966.⁹² In forza di quest'ultima tutti gli stati membri *'condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione*

⁹⁰ *Ibidem*

⁹¹ Disegno Di Legge Zan.

⁹² Sentenza n. 37581 del 7 maggio 2008 della Corte di Cassazione.

*universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione.*⁹³

⁹³ Articolo 4 della Convenzione internazionale di New York sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, conclusa il 21 dicembre 1965.

5. Tentativi di rafforzamento nel panorama normativo: dalla proposta di legge Fiano a quella di iniziativa popolare

5.1. L'iter del disegno di legge Fiano tra sfide e opportunità

La crescente recrudescenza di organizzazioni partitiche che non solo adottano ideali esplicitamente propri del fascismo, ma che anche si servono di simboli e icone dell'epoca, testimonia il reale pericolo di una futura degenerazione in tal senso⁹⁴. D'altronde, le derive autoritarie di estrema destra si collocano in una posizione di totale continuità con il nostro attuale sistema produttivo capitalista; come previamente affermato, non sussiste alcun pericolo che la stessa compatibilità possa verificarsi con delle degenerazioni in senso opposto⁹⁵.

Proprio per questo, le discussioni in merito alla presenza di manifestazioni di matrice fascista non si sono di certo concluse con la promulgazione della legge Mancino. Oltre ad essere frequente oggetto del dibattito pubblico, la tutela dell'antifascismo costituzionale è stata presentata nuovamente in Parlamento nel 2017, con la proposta di legge Fiano, dal nome del suo primo firmatario.

La norma prevedeva l'introduzione dell'articolo 293-bis nel codice penale, il quale intendeva punire *“chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”*.

L'aggravante di pena costituito dall'utilizzo di uno spazio digitale rappresenta, a mio avviso, il più grande apporto del disegno di legge. Di questi tempi, non contemplare la

⁹⁴ Dal punto di vista europeo la possibilità viene più che confermata dal continuo dilagarsi di associazioni di estrema destra. Per una mappatura definita delle organizzazioni a cui ci si riferisce rifarsi a *L'estrema destra in Europa* in www.corriere.it/speciali/xenofobia/index.shtml; *Dall'Ungheria all'Austria, la mappa dell'estrema destra in Europa*, in www.lettera43.it/it/articoli/mondo/2017/10/...dellestrema-destra-in-europa/214649/

⁹⁵ U. De Siervo, *Attuazione della Costituzione e legislazioni antifascista*, in *Giur. Cost.*, 1975, p. 3276.

sfera telematica tra le fattispecie di reato esclude dalla tutela costituzionale una rilevante porzione della nostra vita.

Il criterio che ha guidato la redazione della disposizione era dettato dall'eccessiva permissività della legge Scelba, rispetto alla quale intendeva essere più specifica e applicabile.

A seguito di un lungo dibattito, la legge fu approvata dalla Camera con 261 voti favorevoli, 122 'no' e 15 astenuti, tuttavia, l'iter legislativo è stato definitivamente bloccato dal Senato.

Tuttavia, innumerevoli sono le critiche in materia, sia da parte dell'estrema destra sia dall'ala più moderata del Parlamento. Alessandro Di Battista l'ha definita '*una legge di facciata*' e '*l'ennesima pagliacciata*', si tratta, secondo il Movimento 5 stelle, di '*pura demagogia*'⁹⁶. La Lega Nord non ha esitato a esprimere il proprio disappunto tramite le parole di Matteo Salvini, il quale ha dichiarato che si tratta di una '*follia Pd*'⁹⁷.

Un appunto che ha fatto riflettere, è la critica mossa dal presidente del Movimento nazionale Francesco Storace, il quale ha descritto la legge come un '*sigillo liberticida*'⁹⁸. Difatti, la condotta apologetica è stata oggetto del dibattito giurisprudenziale e accademico in merito ai dubbi riguardo la legittimità costituzionale. Proprio per questo, prima di introdurre una norma del genere nel nostro ordinamento, occorre assicurarsi che non costituisca alcuna incongruenza con l'articolo 21, il quale sancisce il diritto alla libertà di pensiero.

“L'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in un'esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Ciò significa che deve essere considerata reato non già in sé e per sé,

⁹⁶ *Ibidem*

⁹⁷ *Ibidem*

⁹⁸ *Ibidem*

ma in rapporto a quella riorganizzazione⁹⁹. Così la Corte si pronunciava nella sentenza 1/1957, che evidenziò ulteriori problematiche nel disegno di legge poiché, a differenza delle normative vigenti in materia, punisce anche la sola difesa elogiativa del fascismo, senza la necessità di una concreta possibilità di riorganizzazione del partito. Difatti, qualora una disposizione punisse una condotta, seppur esecrabile, che però non rimanda in alcun modo alla riorganizzazione del partito fascista, sarebbe incostituzionale. La violazione dell'articolo 21 sarebbe scaturita proprio dalla mancanza di un reale pericolo, che renderebbe la propaganda e gli elogi, per quanto detestabili, mere espressioni del proprio pensiero. La stessa linea giurisprudenziale è stata confermata nella sentenza n. 74 del 1958, in cui il legislatore ha dichiarato di essere intenzionato a punire le manifestazioni che possano realmente determinare un pericolo, non già un'espressione del proprio pensiero.

Il motivo per cui risulta necessario il presupposto della riorganizzazione risiede proprio nel nostro ordinamento, più precisamente all'articolo 129, il quale sancisce il principio di offensività. Secondo quest'ultimo, non è possibile punire con sanzioni penali comportamenti non idonei ad offendere, o quantomeno a mettere in pericolo, un bene giuridico, che in questo caso va ricondotto all'ordine democratico della Repubblica. La XII disposizione non offre alcun espediente che permetta l'istituzione di un limite alla libertà di manifestazione del pensiero.

Tali affermazioni assumono una differente valenza nell'ambito elettorale. Nonostante la costituzione non contenga alcun rimando ad un chiaro divieto di uso di simbologie fasciste, tuttavia i giudici amministrativi hanno dichiarato la legittimità della riconsueta di richiami espliciti alla suddetta ideologia¹⁰⁰. La conseguente esclusione dalle liste elettorali era stata giustificata sulla base di un'applicazione diretta della XII disposizione

⁹⁹ Sentenza n. 1 del 16 gennaio 1957 della Corte Costituzionale.

¹⁰⁰ È questo il caso della sentenza del 6 marzo 2013, n. 1355 del Consiglio di Stato, sez. V, in cui è stata dichiarata legittima l'esclusione dalla gara elettorale del 'Movimento fascismo e libertà'; la medesima circostanza si è verificata con la lista 'Fasci Italiani del Lavoro', espulsa a seguito della sentenza n. 105 del Tar Lombardia, confermata poi dal Consiglio di Stato (n. 3208).

finale e transitoria, la quale ripudia il partito fascista ‘*sotto qualsiasi forma*’¹⁰¹. Infatti, secondo tale giurisprudenza, il concetto sancito dalla disposizione non deve essere utilizzato solo come penalità nei confronti delle condotte intenzionate alla riorganizzazione del partito, ma anche in merito di tutte le azioni che potrebbero favorire lo stesso fine. Si tratta di un’interpretazione teleologica della norma, che tiene conto del criterio adoperato dal Costituente, il quale aspirava a eliminare un’ideologia dannosa per la democrazia.

La *ratio* che ha mosso l’Onorevole Fiano nelle sue dichiarazioni risiede nel tentativo di evitare un processo di normalizzazione culturale di un fenomeno così atroce, anche attraverso il commercio e il collezionismo di oggetti dell’epoca.

Inoltre, risulta evidente che la legge derivi anche dal desiderio di vedere finalmente applicata in Italia una normativa nata originariamente in Germania, concepita all’interno del Codice penale. Nell’ordinamento tedesco, la norma in questione si trova in una Sezione Speciale riguardante i Crimini contro la pace e, più nello specifico, la Messa in pericolo dello Stato di diritto democratico. In poche parole, l’articolo in analisi concerne l’uso di simboli e di organizzazioni incostituzionali. Inoltre, durante una riunione dei ministri della giustizia dei paesi europei nel 2005, il rappresentante tedesco aveva richiesto l’istituzione della censura dei simboli nazisti su tutto il territorio dell’Unione, ma la proposta ebbe poco seguito.

Secondo autorevole dottrina, il rinnovato interesse suscitato in parlamento dal D.d.l Fiano è solo *minimale*¹⁰², in quanto non si concentra sui temi che realmente agevolerebbero gli strumenti di tutela antifascista. Per quanto la tesi formulata sia quantomeno condivisibile, sarebbe stata molto più efficace se avesse proposto delle soluzioni innovative per risolvere il problema della scarsa applicabilità del dispositivo scioglimento; in sintesi, si

¹⁰¹ XII disposizione finale e transitoria.

¹⁰² M. Luciani, *Antifascismo e nascita della costituzione*, 1991, p. 186.

ritiene che al posto di costituire nuove fattispecie di reato sarebbe stato preferibile l'accertamento che quelle che già esistono venissero punite.

5.2 Proposte e iniziative popolari per risvegliare la coscienza collettiva

Nonostante l'*iter* legislativo del disegno di legge Fiano sia stato interrotto in senato, le idee che quest'ultimo portava avanti sono state riprese da un'iniziativa legislativa popolare del 18 novembre 2020. Essa si focalizzava su una ripartenza dal basso, volta a riaffermare i valori della nostra Costituzione, riproponendo le medesime condizioni del disegno di legge, seppur parzialmente modificate. La proposta si basava sul 'Rapporto Italia 2020' condotto dall'Eurispes, il quale faceva trapelare una situazione allarmante, secondo cui, ad esempio, il numero di cittadini che rifiutano l'esistenza della *Shoah* è aumentato dal 2,7% al 15,6%¹⁰³ dal 2004 ad oggi; oppure, in base all'opinione del 19,8%¹⁰⁴ degli italiani, "Mussolini sia stato un grande *leader* che ha solo commesso qualche sbaglio". D'altra parte, quasi la metà del campione in esame ritiene che gli episodi di antisemitismo avvenuti nel nostro paese testimonino un pericoloso ritorno in auge del fenomeno.

Lo stesso impeto viene tramesso nella vita di tutti i giorni dalle innumerevoli iniziative nazionali e locali, che testimoniano un impegno attivo da parte della comunità. Tra i tanti enti che si spendono per la causa, ricordiamo l'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), la quale ha sollecitato le istituzioni giuridiche all'utilizzo del dispositivo di scioglimento nei confronti di organizzazioni neonaziste e neofasciste, tramite l'appello "*Mai più fascismo*".

Lo stesso impeto può essere ritrovato in azioni molto recenti, quali ad esempio il grido intonato dal giornalista Marco Vizzardelli alla prima della Scala di Milano di quest'anno.

¹⁰³ Tutti i dati sono stati trascritti direttamente dal '*Rapporto Italia 2020*', parzialmente consultabile sul sito eurispes.eu.

¹⁰⁴ *Ibidem*

Subito dopo l'inno di Mameli, il giornalista ha emanato il grido '*Viva l'Italia antifascista*', seguito da un applauso generale.

Tuttavia, sorge il rischio che tali organizzazioni, essendo locali e sporadiche, perdano il carattere unidirezionale della tutela antifascista, in quanto si tratta per lo più di attivismo intermittente, dunque non nazionale e indivisibile, come vorrebbe la Costituzione. Ciò potrebbe comportare che l'azione antifascista si sviluppi a macchia di leopardo, venendo applicata o meno a seconda del colore politico dell'amministrazione in carica.

Inoltre, potrebbero crearsi anche delle discriminazioni in senso opposto, come avvenne nel febbraio del 2018 a Verona. Il consiglio comunale proponeva di non concedere spazi o autorizzazioni per eventi organizzati da movimenti e/o associazioni di sinistra e anarchiche, ritenute sovversive e pericolose per l'ordine pubblico dalla Questura.

Questi meccanismi, sia da un lato che dall'altro, sono l'applicazione di una democrazia protetta che, come previamente spiegato, non trova alcun fondamento nella nostra Costituzione. Il vincolo antifascista contenuto nel nostro ordinamento vieta la facoltà riorganizzazione di un movimento di per sé incompatibile con la democrazia, ma non richiede alcun tipo di fedeltà ideologica; proprio per questa ragione, per chi viola le leggi Scelba e Mancino, al di là dei divieti imposti dalle norme stesse, non vi è alcun limite alle altre libertà della persona.

D'altra parte, sostenere realtà che si impegnano nella lotta antifascista rimane, a mio parere, una lodevole virtù. In particolar modo, ciò che realmente rileva è quantomeno una conoscenza basilare dei valori che tali organizzazioni portano avanti, in quanto intrinseci nella nostra Costituzione.

6. *Lo scioglimento di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale: l'applicazione congiunta della legge Scelba e Mancino*

6.1. Ordine Nuovo: dalle origini allo scioglimento

Nonostante sia possibile convenire sulla continuità dello Stato¹⁰⁵, risulta inevitabile affermare che con il passaggio dalla dittatura alla repubblica si sia verificata una sorte di 'morte della Patria'¹⁰⁶, dalla quale è emersa una nuova prospettiva in contrasto con quella propria del Regime passato.

Una significativa porzione della popolazione nutriva timori nei confronti della neonata forma di stato, poiché riteneva che non si sarebbe dimostrata sufficientemente solida per sopportare le influenze derivanti dalle dinamiche dello scacchiere internazionale. A tal proposito, tra il 3 e il 5 maggio 1965 si tenne la conferenza sulla guerra rivoluzionaria presso l'hotel Parco dei Principi nel quartiere Parioli di Roma, in cui vennero discusse le tecniche e le strategie necessarie per sconfiggere un'eventuale guerriglia sovversiva comunista. Tale evento ha dettato l'indirizzo e svolto la funzione di catalizzatore per la natura delle associazioni neofasciste che vengono descritte di seguito.

Come previamente accennato, dopo l'istituzione della Repubblica, i nostalgici del Regime, rimasti ormai delegittimati politicamente, si riunirono nel Movimento Sociale Italiano. All'interno dello stesso, però, da sempre proliferavano diverse correnti, alcune più movimentiste di cui, tra gli altri, faceva parte Giorgio Almirante, altre più moderate, che raggiunsero la segreteria con De Marsanich e Michellini; vi era poi un'ala rimasta ancorata ai valori del fascismo sansepolcristino, antiamericano e antidemocratico, di cui erano i portavoce Pino Romualdi e Pino Rauti. Questi ultimi rappresentavano il filone giovanile del partito e si rifacevano principalmente alla filosofia dello spiritualismo di Evola, pensatore che rese propri gli ideali fascisti e nazisti, reinterprestandoli in chiave di rinnovamento del paganesimo e di rifiuto della modernità¹⁰⁷. Evola si dichiarava portatore

¹⁰⁵ L. Paladin, *Saggi di storia costituzionale*, in particolare egli affronta il tema del capitolo I, paragrafo 'Il problema della continuità dello Stato nella transizione dal regime statutario al regime fascista,' Il Mulino, 2006, p. 76-79.

¹⁰⁶ Cfr. E. Galli della Loggia, *La morte della patria*, Roma-Bari, 2003.

¹⁰⁷ Per approfondire il pensiero del filosofo, rifarsi al dizionario di filosofia (2009) edito da Treccani. Di spiccato interesse, risulta anche il fatto che lo stesso Evola fu accusato di riorganizzazione del partito

di un razzismo spirituale e non biologico, prediligendo un approccio prettamente esoterico. È proprio per questa ragione che la corrente interna all'MSI che si rifaceva a queste idee venne denominata 'Figli del Sole'.

Nel 1953, una frazione di costoro fondò Ordine nuovo, da cui, poco dopo, nacquero la rivista e il Centro Studi Ordine Nuovo (CSON). Per enfatizzare la loro indole di combattenti e credenti, scelsero l'ascia bipenne come icona simbolica. Il *leader* Pino Rauti aveva fatto sì che il gruppo risultasse perfettamente inserito nelle dinamiche di potere: sul piano interno, ad esempio, intrattenevano rapporti ravvicinati con le agenzie belliche e di sicurezza, mentre a livello internazionale si interfacciavano con la Spagna franchista, il portogallo di Salazar e l'Egitto di Nasser¹⁰⁸. È possibile convenire che si fosse creata una sorta di 'Internazionale nera', ovvero un bacino collettore di diversi gruppi di estrema destra provenienti da tutta Europa, che aveva agevolato l'avvicinamento del CSON a l'OAS, l'*Organisation de l'armée secrète*.

Nel 1969 molteplici ordinovisti, tra cui il *leader* Rauti, si riconciliarono con il Movimento Sociale Italiano a seguito della morte di Arturo Michelini, segretario che aveva causato la fuoriuscita dal partito di molti esponenti. Tuttavia, non tutto il movimento era in completo accordo con questa strategia, tanto che ne derivò una scissione, da cui prese vita il Movimento Politico Ordine Nuovo (MPON), sotto la guida di Clemente Graziani.

Si tratta di anni non semplici, il 1972 portava con sé il cinquantenario dell'instaurazione del fascismo al governo, e la conseguente tendenza a tracciare un parallelismo tra la situazione del tempo e quella di cinquanta anni prima¹⁰⁹ pareva inevitabile. Fu proprio l'anno successivo che il magistrato Vittorio Occorsio accusò il MPON di riorganizzazione del disciolto partito fascista; la sentenza fu seguita, come da prassi, dall'applicazione del dispositivo di scioglimento da parte dell'allora Ministro dell'interno Taviani, che, tra le altre cose, aveva anche preso parte alla Resistenza genovese.

fascista assieme a molti Figli del Sole nei primi anni '50. Si tratta del c.d. processo ai FAR (Fasci d'Azione Rivoluzionaria), la cui sentenza dichiarò assolto il filosofo.

¹⁰⁸G. Trombetta, *Un caso repubblicano: lo scioglimento del Movimento politico Ordine Nuovo*, pubblicato su *federalismi.it*, 1° dicembre 2021, p. 212.

¹⁰⁹ G. Parlato, *Renzo de Felice, il Sessantotto e la difesa dello Stato di diritto*, 2010, p. 46.

Il sostituto procuratore Vittorio Occorsio aveva accusato ben quaranta imputati della suddetta fattispecie di reato, dando vita ad un processo della durata di due anni, dal 1971 al 1973. I giudici formularono inizialmente dei dubbi sulla possibilità di applicazione della XII disposizione finale, in quanto potrebbe essere estesa anche a movimenti di altro tipo. A onore del vero, è stato sottolineato come la norma non introduca alcun tipo di democrazia protetta, ma escluda dallo spettro democratico solo un'eventuale riorganizzazione del partito fascista.

Inoltre, i giudici hanno evidenziato la differenza tra associazione e movimento, specificando che la prima si basa su una matrice giuridica, mentre il secondo rappresenta un gruppo meno strutturato. In ogni caso, le leggi d'applicazione della XII disposizione finale e transitoria puniscono entrambe le fattispecie.

Un ulteriore ambito da chiarire riguardava il significato da attribuire al concetto di 'riorganizzazione del disciolto partito fascista', che ovviamente non intendeva riferirsi ad una replica di ciò che è stato. Ciò che rileva è piuttosto il '*nesso storico e logico tra il movimento attuale e il disciolto partito fascista*'¹¹⁰.

Il collegio riteneva di trovarsi di fronte ad una norma giuridica a più fattispecie, in particolare ne annoverava tre differenti ed alternative tra loro, da cui discendevano condotte e requisiti allo stesso modo vicendevolmente diversi e alternativi. La norma punisce (a) chiunque persegua finalità antidemocratiche, (b) l'esaltazione di principi, esponenti, metodi e fatti propri del partito fascista, e (c) coloro che compiono manifestazioni esteriori di carattere fascista.

In merito alla prima fattispecie, a sua volta, i giudici hanno identificato varie condotte, *quali 'l'esaltazione, minaccia o uso della violenza quale metodo di lotta politica; 2) propugnazione della soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione; 3) denigrazione della democrazia, delle sue istituzioni e dei valori della Resistenza; 4) svolgimento di propaganda razzista*'¹¹¹. Spiegavano che fu proprio l'utilizzo della violenza, o la minaccia dello stesso, a caratterizzare le c.d. 'squadre d'azione', che facilitarono l'insediamento di Mussolini al potere. Inoltre, la diffamazione della

¹¹⁰ U. Eco, *Il fascismo eterno*, Milano, 2019, p. 50.

¹¹¹ G. Trombetta, *Un caso repubblicano: lo scioglimento del Movimento politico Ordine Nuovo*, pubblicato su *federalismi.it*, 1° dicembre 2021, p. 217.

Resistenza non è altro che un tentativo di denigrazione dello Stato democratico sotto mutate spoglie, poiché attacca e colpisce la lotta liberatrice che ne permise l'istituzione. Le accuse rivolte agli imputati del MPON riguardavano le fattispecie di cui alla lettera a) e b), in particolar modo gli si attribuiva il perseguimento di fini antidemocratici tramite la minaccia o l'uso della violenza e l'esaltazione del Regime.

Per quanto riguarda il bene tutelato, in questo caso si fa riferimento all'ordinamento democratico dello Stato, che *a priori* ripudia la tirannia e il dispotismo sotto qualunque forma, celebrando l'uguaglianza e la libertà.

Il reato contestato agli imputati veniva identificato come di pericolo, basandosi sull'idea che non occorresse la vera e propria riorganizzazione del partito, in quanto l'atto punibile coincidesse con il primo momento in cui è iniziata la promozione di tali ideali. Seguendo questa logica, il reato di riorganizzazione risiede nell'attività, non nel risultato.

Clemente Graziani, dirigente ordinovista, redasse un documento difensivo, divenuto in seguito manifesto del MPON, intitolato '*Processo a ordine nuovo. Processo alle idee*'¹¹². Egli, come la maggior parte degli imputati, rifiutò di essere interrogato, affidandosi completamente al suo lascito scritto. Nonostante fosse un imputato in via formale, senza ombra di dubbio, dalle sue parole si evince un tono accusatorio, poiché giudicava il processo in atto come persecutorio delle idee. Graziani non si curava di come le sue affermazioni potessero essere utilizzate contro di lui, ciò che rilevava era di lasciare un segno nella Storia.

La narrazione che si evince dal documento conferma che, nonostante l'approvazione nei confronti del fenomeno fascista in quanto tale da parte del movimento, sussistevano delle critiche sulle metodologie adoperate durante il Regime.

Inoltre, per usare le parole di Graziani, '*l'ordinovismo si pone come fatto culturale e politico assolutamente originale rispetto a tutti gli altri movimenti, il movimento fascista compreso*'.¹¹³

¹¹² C. Graziani, *Processo a ordine nuovo- Processo alle idee*, Roma, 1973.

¹¹³ *Ibidem*

Egli ‘rimproverava’ i giudici poiché avevano risolto un tema così complesso come la definizione del fenomeno del fascismo in delle fattispecie vaghe e assolutamente riduttive; dunque, il loro processo non era altro che una ‘*violenza della dittatura democratica*’¹¹⁴.

Proseguendo, troviamo i presupposti che differenzierebbero Ordine Nuovo dal fascismo, quali, ad esempio, il legame con il cattolicesimo o il culto del Duce. Mentre il Pnf si rifaceva all’idealismo hegeliano, gli ordinovisti basavano le loro fondamenta ideologiche sul perseguimento della tradizione, come concetto metastorico e metafisico.

In contrapposizione con lo Stato totalitario, veniva posto lo Stato organico, che avrebbe il compito di dirigere il comportamento degli individui. Allo stesso modo, egli riteneva che democrazia e dittatura fossero unite da un legame paradossale, in quanto un *leader* realmente carismatico verrebbe appoggiato dal popolo in maniera disinteressata in entrambi i casi.

Ordine Nuovo propone come sostituto del culto del capo, la celebrazione di un’aristocrazia politica, composta da veri e propri soldati esperti.

Seguendo la stessa logica, essi ripudiavano la democrazia, poiché l’idea egualitaria su cui si basa è la morte della vera libertà; d’altra parte, siamo sempre stati abituati ad imporre l’uguaglianza, mentre la libertà in sé è contraria a qualunque forma di coercizione.

Riguardo alla questione del razzismo, come già previamente accennato, Graziani e i suoi seguaci ne proponevano una lettura spirituale, secondo cui non vi è una razza superiore alle altre, ma occorre tenere distinti i diversi popoli per evitare che si verifichi un appiattimento generale e una perdita di complessità.

Sulla violenza la loro posizione è molto ferma, essi si ritengono contrari nella maniera più assoluta, argomentando che nonostante Ordine nuovo sia un movimento rivoluzionario, non tutte le grandi rivoluzioni si sono servite della forza. D’altra parte, vi erano alcuni episodi violenti attribuiti dai più proprio agli ordinovisti, quali una rissa all’Università di Verona contro degli studenti marxisti e una sassaiola che colpì la sede della DC a Roma. Graziani smentì che tali condotte potessero provenire dal suo

¹¹⁴ *Ibidem*

movimento, ma, anche qualora fosse così, dal suo punto di vista, non determinerebbero in alcun modo le caratteristiche e le intenzioni dell'intero movimento¹¹⁵.

I giudici avevano ormai chiara la natura del MPON, un movimento che aveva scelto di mantenersi al di fuori delle attività del parlamento, rimarcando la sua identità antipartitica, antidemocratica e, soprattutto, rivoluzionaria.

La questione più controversa rimaneva senza dubbio individuare dei punti di convergenza tra l'ordinovismo e il fascismo. Nonostante Graziani avesse fornito la sua visione della faccenda, ovvero che i due fenomeni non condividono alcuna ideologia comune, confrontando gli scritti di Mussolini con quelli del Movimento emersero degli elementi di contatto. Possiamo annoverare tra questi l'importanza attribuita alla tradizione¹¹⁶, l'adozione di un sistema di Stato organico¹¹⁷ e basato sulla dirigenza di un'élite¹¹⁸, e una forma di razzismo quantomeno concettuale. La legge Scelba si riferisce a qualunque tipo di condotta discriminatoria basata sulla razza, non guarda alle sfaccettature delle varie ideologie; l'antiebraismo che trapela dal testo di Graziani è parallelo a tutte le condotte discriminatorie portate avanti dal Regime.

Dunque, nonostante Ordine Nuovo si professasse come corrente originale, non sussiste alcun dubbio sulla sua matrice fascista. Inoltre, se questi presupposti non fossero

¹¹⁵ Il documento si conclude con delle parole che merita citare: *“Noi condanniamo un sistema, non coloro che sono convinti di far bene nel servirlo fino in fondo e operano così in buona fede, senza cioè rincorrere l'interesse personale, come appunto, ne siamo certi, è il Vostro caso. Ma non è detto che uomini probi come Voi non possano cadere nell'errore. E l'applicazione della legge Scelba nei nostri confronti come nei confronti di qualunque altro gruppo o movimento è un errore storico. Non invidiamo il Vostro compito, Signori del Tribunale. Siamo qualcosa di ben diverso (e ve lo abbiamo dimostrato) dal fascismo e il sistema Vi chiede di condannarci come fascisti [...], Vi chiede di condannarci come violenti, cioè Vi esorta [...] ad esercitare Voi la più esecrabile delle violenze e degli arbitri: quelli che si mascherano e si proteggono sotto la toga. Il sistema Vi chiede di soffocare le idee con l'uso delle manette, ma Voi ben sapete che le idee non si distruggono con la persecuzione. Inoltre Voi sapete che, qualunque sia il Vostro verdetto, ON vivrà.”*

¹¹⁶ Fu proprio Mussolini a scrivere che *“dove il gran valore della tradizione nelle memorie, nella lingua, nei costumi, nelle norme del vivere sociale. Fuori della storia l'uomo è nulla”*, oppure ancora *“Lo stato fascista è una volontà di potenza e d'imperio. La tradizione romana è qui un'idea di forza.”*. Egli riteneva la tradizione un concetto così rilevante da usarla come attributo positivo, *“quelli in cui meglio s'impersonava la tradizione”*. Tali affermazioni sono state riportate da B. Mussolini, *et.al*, *Fascismo*, in *Enciclopedia Treccani*, 1932.

¹¹⁷ *Ibidem*, Mussolini scrive *“Il fascismo vuole lo stato forte, organico e al tempo stesso poggiato su una larga base popolare”*.

¹¹⁸ *Ibidem*, si parla del Duce come di un uomo *“fiducioso più nella virtù delle élites che delle masse”*.

abbastanza, sarebbe bastato leggere gli opuscoli diffusi dal Movimento, i quali prescrivevano, tra le altre cose, l'utilizzo del saluto romano.

In quanto alla diffamazione della Resistenza, il Tribunale rinvenne delle tracce inconfutabili. Sul 25 aprile, ad esempio, essi scrivevano: *“la festa del 25 aprile è una festa utile e preziosa: una autodichiarazione di infamia sottoscritta dai nostri avversari, una confessione di vergogna dei nostri governanti, uno straccio sporco di sangue e di sterco inalberato alto e ben visibile a degno simbolo della democrazia italiana¹¹⁹.”*

Per la ricostruzione dell'organizzazione interna al Movimento i giudici si servirono delle numerose circolari emanate degli ordinovisti; da queste ultimi emersero dei tratti di clandestinità, quale l'utilizzo dei soli nomi di 'battaglia' per indicare i membri, a rafforzare l'idea che si trattasse di un'organizzazione puramente rivoluzionaria e contraria alle istituzioni democratiche. Allo stesso modo, non vi era alcuna lista degli iscritti, ai quali però veniva chiesto al momento dell'adesione se avessero capacità di combattimento o se fossero in possesso di armi da fuoco. Nonostante questi tratti tipici di un'organizzazione occulta, sussisteva una gerarchia organizzata che facilitasse la diffusione di comandi, eventi e notizie.

L'insieme di questi elementi non lasciò alcun dubbio ai giudici, Ordine Nuovo non solo era un partito ben strutturato, ma anche riprendeva apertamente valori e ideali propriamente fascisti.

Dunque, alla stregua delle condotte di sopra prese in analisi, i giudici condannarono tutti i dirigenti, promotori, militanti e organizzatori del Movimento, sotto l'accusa di ricostituzione del disciolto partito fascista.

Come trattato nei capitoli precedenti, l'applicazione della legge Scelba e, di conseguenza, del dispositivo di scioglimento, chiama in causa l'azione del Ministro dell'Interno. Essendo il primo caso in cui si adoperava la legge 645/1952, sull'allora Ministro in carica Taviani incombeva una responsabilità non solo amministrativa, ma anche politica.

È per questa ragione che il procuratore sostituto Occorsio si assicurò di parlare con Taviani in prima persona, per spiegargli l'entità del caso. Egli voleva essere certo che il

¹¹⁹ G. Trombetta, *Un caso repubblicano: lo scioglimento del Movimento politico Ordine Nuovo*, pubblicato su *federalismi.it*, 1° dicembre 2021, p. 228.

processo non si concludesse con una condanna amputata, causata da un atteggiamento di tolleranza da parte del Governo.

Durante l'audizione tenutasi in data 1° luglio 1997 dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione delle stragi, Taviani spiegava le proprie opinioni e le ragioni agli altri esponenti del governo. Prima di esporre la sua richiesta al Consiglio dei ministri, discusse la proposta con l'allora Presidente del consiglio Rumor e con Moro; quest'ultimo si espresse in totale disaccordo, non tanto per la questione ideologica, quanto piuttosto perché temeva che un provvedimento del genere potesse aggravare ancor di più le tensioni del Paese. Taviani però rimase fermo sulle sue posizioni, convinto che occorresse un segnale forte da parte dell'Esecutivo, per dimostrare che tenessero conto dei pericoli delle degenerazioni causate da entrambi gli schieramenti politici: si trattava a tutti gli effetti di un atto politico. La decisione destò il sospetto di molti, ci fu anche chi¹²⁰ credeva che dietro lo scioglimento di Ordine Nuovo si celasse un complotto volto a mettere in luce la violenza della fazione 'nera' del terrorismo.

D'altra parte, la scelta del Ministro dell'interno, non era dettata solo dalla volontà di mandare un segnale, ma anche dalla necessità di dare fedele applicazione alla norma. Fu così che si giunse al decreto ministeriale, emanato in data 23 novembre 1973.

“Il movimento politico ‘Ordine Nuovo’ è sciolto. I beni del movimento politico ‘Ordine Nuovo’ sono confiscati. I prefetti della Repubblica sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto, che ha effetto immediato¹²¹.”

A quest'ultimo il MPON rispose tramite un comunicato, il quale citava: *“Il governo clerico-marxista ha gettato la maschera, mostrando in tutta evidenza il suo carattere di dittatura democratica e, al tempo stesso, la sua intrinseca debolezza. Le idee non si distruggono con i processi persecutori e le leggi inique: l'ordinovismo pertanto*

¹²⁰ Tra questi, annoveriamo l'on. Fragalà, il quale espresse la sua opinione in materia nella Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, tenutasi in data 16 luglio 1997.

¹²¹ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, venerdì 23 novembre 1973, p. 7716.

*continuerà, con altri e più adeguati mezzi, la lotta contro lo Stato borghese e democratico e contro gli pseudo-rivoluzionari di destra e di sinistra che lo puntellano*¹²².”

Insoddisfatto, Clemente Graziani impugnò il provvedimento ministeriale dinanzi al Consiglio di Stato, il quale si espresse con la sentenza Cons. St, Sez. IV, 21 giugno 1974, n. 452 del 1974. La prima questione da chiarire risiedeva nell'identificazione del decreto del Ministero dell'Interno come atto politico o meno; poiché, nel caso in cui lo fosse stato, il Consiglio di Stato non avrebbe avuto alcuna giurisdizione in materia. In forza degli articoli 24 e 113 Cost, anche i provvedimenti amministrativi sono soggetti al principio generale della giustiziabilità dei diritti ed interessi legittimi. Quello di Taviani, a livello giuridico, non sarebbe un atto politico in quanto non è altro che il conseguimento vincolato imposto dalla Legge Scelba, è dunque sottoponibile alla giurisdizione del Consiglio di Stato. Durante il processo si sono verificati svariati tentativi di invalidazione del provvedimento, che però non ebbero alcun seguito, anzi la sentenza confermò la legittimità dello stesso.

Un dubbio che sorge spontaneo dopo l'approfondimento di questo argomento riguarda la necessità del dispositivo di scioglimento all'interno della vita democratica. Per quanto traumatico, pare pregevole ritenere che lo sia. La possibilità di utilizzare provvedimenti così gravosi però non deve distoglierci dall'importanza di instaurare i valori che permettano lo sviluppo di una società egualitaria di per sé. Il fascismo è e resta un fenomeno socioculturale, e in quanto tale non può essere estirpato con decreti paternalistici, ma il suo debellamento deve partire dalle basi della comunità. In questa logica, la mutua approvazione da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine nei confronti di manifestazioni o organizzazioni palesemente fasciste, rappresenta una velleità non di poco conto.

¹²² S. Forte, *Ordine nuovo parla. Scritti, documenti e testimonianze*, Milano, 2020, p. 161.

6.2. La parabola di Avanguardia Nazionale

Tra coloro che optarono per una via alternativa rispetto all'istituzionalizzazione dell'MSI si annovera anche Stefano delle Chiaie, originariamente seguace di Pino Rauti e membro del CSON. Quest'ultimo ebbe una parabola di ascesa sorprendente in pochi anni, fino ad arrivare ad avere 3500 membri¹²³ nel 1966. Come sostenuto da autorevoli scritti in materia, il Centro studi inizialmente promuoveva esclusivamente iniziative di stampo culturale. Ciò comportò i primi dissidi all'interno dell'organizzazione, da un lato vi era chi riteneva che il fine ultimo del Centro fosse la creazione di un partito, dall'altro vi erano i 'Rautiniani'. Nonostante Delle Chiaie fosse orientato verso una prospettiva istituzionale, non abbandonò il CSON. Fu proprio lui a rivelare: *“Dopo il congresso ci fu la decisione di uscire dal Msi. Scelta che non fu facile. Rauti era contrario, e forse aveva ragione lui. Ma dalle sezioni ci fu una pressione enorme da parte nostra che lo costrinse a cedere. A quel punto Rauti diede vita al Centro Studi Ordine Nuovo, che, ci fu assicurato, era soltanto un momento di riorganizzazione in attesa di arrivare alla nascita di un vero e proprio movimento politico. Così, per un po', rimanemmo nel Centro Studi, in attesa di questo nuovo movimento*¹²⁴.”

Nonostante la sua fiducia nella promessa di Rauti, Delle Chiaie decise di dare vita ad un'organizzazione volta all'istituzione di un vero e proprio partito, i Gruppi Armati Rivoluzionari (GAR). D'altronde, l'unica azione che rimandasse alla politica presa dal CSON fu l'iniziativa delle 'schede bianche', ideata e proposta, per la prima volta in Italia, proprio da Delle Chiaie. Tuttavia, Rauti temeva che la provocazione nei confronti di quello che era da sempre considerato un dovere, il voto, potesse ritorcersi contro; per questa ragione, l'idea fu portata avanti sotto il nome del GAR.

Tale indirizzo, assieme alle sue idee contro corrente, posero Delle Chiaie sotto cattiva luce per una parte del CSON, di cui faceva parte Paolo Andriani, che lo accusò di essere un elemento divisivo per l'organizzazione.

¹²³ Cfr. ACS, M.I. D.P.S.. Segreteria del Dipartimento. Ufficio ordine pubblico. Cat. G, anni 1944-1967, b. 299, f. Centro Studi Ordine Nuovo.

¹²⁴ N. Rao, *La fiamma e la Celtica*, Sperling & Kupfer, p.83.

Si tenne così una riunione del direttivo nazionale, in cui si discusse in merito all'andamento del Centro verso un eventuale partito, ma si risolse con un nulla di fatto; a quel punto Stefano delle Chiaie chiese indietro la sua 'parola d'onore'¹²⁵ che aveva dato ad Ordine Nuovo, in modo tale da poter intraprendere una strada politica alternativa¹²⁶. Fu così che iniziò la carriera indipendente dei GAR, che invero non erano un'organizzazione partitica a tutti gli effetti, quanto piuttosto una 'squadra d'azione'¹²⁷. Per la maggior parte dei membri si trattava di un movimento giovanile e goliardico, termine che verrà utilizzato per definire le loro prime azioni. La più famosa 'goliardata' fu la protesta contro la rappresentazione teatrale de ' *La Romagnola* ', uno spettacolo che metteva in scena gli anni intercorsi tra il 1940 e il 1945, inneggiando alla lotta liberatrice della Resistenza. Dato che i GAR lo ritenevano offensivo contro i combattenti della RSI, decisero di calare all'interno della sala dei topi con il paracadute tricolore. Come risulta ovvio, si tratta di azioni irriverenti e in alcun modo istituzionali, che difficilmente potrebbero essere attribuite ad un partito parlamentare.

Dall'ambizione di coloro che desideravano di più rispetto alle 'goliardate', il 25 aprile 1960 nacque *Avanguardia Nazionale Giovanile*¹²⁸ presso la sede della Federazione Nazionale Combattenti della Rsi un contenitore sociale volto a racchiudere tutti i moti giovanili nazional-rivoluzionaria Roma¹²⁹. Senza dubbio la data che passerà alla storia per la nascita di questa organizzazione non fu casuale, e fu lo stesso Delle Chiaie a confermarlo: "*La scelta del 25 aprile fu voluta. Ci sentivamo ancora gli eredi di quelli che avevano perso, di quelli che erano stati traditi, così la scelta di quella data per fondare Avanguardia nazionale giovanile era un segno di continuità con coloro che ci*

¹²⁵ Si trattava di un atto di fedeltà al partito, che impediva di affiliarsi ad altre associazioni partitiche.

¹²⁶ ACS, MI, Archivio della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Esattamente della Polizia Politica di Roma, 12 giugno 1958, notizia di fonte fiduciaria, fondazione dei Gruppi Armati Rivoluzionari, in scheda personale Stefano Delle Chiaie.

¹²⁷ *Ibidem*

¹²⁸ ACS, M.I. Segreteria del Dipartimento D.P.S. Ufficio ordine pubblico. Cat. G, anni 1944-1967, b. 299, f. Avanguardia Nazionale Giovanile, nota al Questore di Roma e al Ministro dell'Interno in occasione della fondazione dell'Avanguardia Giovanile.

¹²⁹ M. Saluppo, *Between revolution and subversion. the parable of Avanguardia Nazionale 1960-1976*, p. 33.

*avevano preceduti. Loro avevano finito di combattere il 25 aprile, noi riprendevamo le armi nello stesso giorno*¹³⁰.”

Lo stesso Stefano Delle Chiaie definì così questo periodo di transizione: *“L’esperienza vera e propria dei Gar durò poco e fu una parentesi propiziatoria alla creazione di quel movimento politico che volevamo. Quando ancora agivamo come Gar, avevamo lanciato una nuova sigla, Avanguardia Giovanile, per capire quali settori fossero disponibili a partecipare alla nascita di una nuova formazione. Il nome lo presi dal ricordo degli avanguardisti che avevo visto fare la guardia a Mussolini a palazzo Venezia. Nell’ottobre 1959 promossi un comitato di unità delle componenti giovanili dell’area nazional-rivoluzionaria... Diedero la loro adesione Gioventù Mediterranea- all’epoca guidata da Giulio Maceratine e Gino Ragno, giornalista poi creatore dell’associazione per l’amicizia Italia- Germania la corrente interna del Msi per un fronte rivoluzionario, il Gruppo Giovanni Preziosi e i singoli camerati, tra i quali alcuni dirigenti missini. Il comitato si impegnò a fondare un movimento nuovo entro l’aprile 1960: presidente fu designato l’avvocato Sergio Pace, ex aderente alla Repubblica sociale*¹³¹”.

Una caratteristica che accomunava tutte le associazioni extra-parlamentari di estrema destra era l’antisemitismo, nel senso ‘evoliano’ del termine, che portò a svariate manifestazioni in tal senso. Questo indirizzo spinse Delle Chiaie a stringere delle amicizie con le correnti più tradizionaliste della Chiesa Cattolica; il suo scopo, come già affermato in precedenza, era quello di unire tutte le entità nazional-rivoluzionarie che si erano discostate dall’MSI. La questura di Roma in una nota indirizzata al Ministero dell’Interno del 1960 definiva Avanguardia Nazionale così: *“L’associazione ha carattere neofascista*¹³².”

Inoltre, occorre ribadire l’influenza che ha avuto in questo contesto la conferenza previamente citata presso l’Hotel Parco dei Principi. È possibile affermare che tale evento diede vita a quella che negli anni successivi verrà denominata ‘strategia della tensione’,

¹³⁰ M. Carpara, G. Semprini, *Neri, la storia mai raccontata della destra radicale, eversiva e terrorista*, p. 208.

¹³¹ S. Delle Chiaie *et. al*, *L’Aquila e il condor-Memorie di un militante politico*, p. 16.

¹³² ACS, M.I.. D.P.S.. Segreteria del Dipartimento. Ufficio ordine pubblico. Cat. G, anni 1944-1967, b. 299, f. Avanguardia Nazionale Giovanile.

dato che all'incontro erano presenti tutte le forze extraparlamentari di estrema destra. La paura che muoveva i partecipanti nasceva da una concezione debole del nuovo Stato, poiché temevano che non avesse la stabilità necessaria per combattere le possibili rivolte.

Un altro avvenimento degno di nota nella storia politica di Avanguardia Nazionale è senza dubbio l'operazione dei manifesti cinesi. In sintesi, si trattava della diffusione di manifesti che disprezzavano il *'revisionismo sovietico'* e inneggiavano la *'linea stalinista'*¹³³. L'intento diffamatorio alla base era quello di alimentare le fratture interne al PCI per provocarne una crisi. Come sarà chiarito successivamente, l'iniziativa fu promulgata dall'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'interno italiano, presieduto Federico d'Amato, e sostenuto dal presidente del periodico *'Il Borghese'*, Mario Tedeschi.

Con il dilagarsi del clima sessantottino, anche Avanguardia comprese l'importanza di avere una base di appoggio solida all'interno delle università; per questa ragione nacquero i Gruppi Universitari di Avanguardia, guidati da Flavio Campo. La presenza di AN negli atenei romani, però, non era nuova; infatti, aveva già creato scalpore nel 1964, quando il Senato accademico de La Sapienza impedì lo svolgimento di una conferenza tenuta da Giorgio Almirante.

Il 27 aprile 1968, proprio presso la città universitaria, una rissa tra studenti neomarxisti e neofascisti coinvolse rovinosamente un ragazzo, Paolo Rossi, il quale perse la vita cadendo da una scalinata, dopo le percosse. Furono chieste le dimissioni dell'allora rettore, accusato di Presunto Omicidio Colposo, poiché additato per lasciar passare inosservate questo tipo di azioni. La morte dello studente fu strumentalizzata da entrambe le parti, d'altronde, il sessantotto porta con sé la narrazione di una protesta studentesca generale, che, almeno inizialmente, voleva cambiare un modello di istruzione datato unendo le forze di tutti gli schieramenti. Come però ci ricorda Mario Merlino, militante di Avanguardia Nazionale, *"quella contiguità durò lo spazio di un mattino"*¹³⁴. Nella

¹³³Cfr. Camera dei Deputati, Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

¹³⁴ Tale dichiarazione è stata rilasciata presso «Il Giornale», in *Camerati & compagni. Neri e rossi, stavamo dalla stessa parte*, 12 October 2008.

celebre foto degli scontri di Valle Giulia del 1° marzo 1968, in prima linea vediamo schierati esponenti di entrambe le fazioni che combattono insieme. Egli ha raccontato che fu lo stesso Delle Chiaie a stabilire accordi con Franco Piperno ed altri ‘compagni’, l’impegno era quello di non sfoggiare bandiere o striscioni, rimanere neutrali per dare un segnale di unità. Adriano Tilgher, successivo presidente di Avanguardia Nazionale, ha dichiarato che *“fu un grande sogno, ma durò solo 15 giorni. Fu un momento importante... Ci fu un accordo preciso in questo senso, un accordo che nasceva dalla volontà di rifiutare la logica che voleva gli universitari costretti in un antagonismo antifascismo-anticomunismo”*¹³⁵.

L’idillio si concluse quando i due partiti di riferimento, Msi e Pci, si accordarono ed organizzarono degli scontri a marzo, i quali accesero una fiamma di antagonismo che fu portata avanti per tutti gli anni di piombo. Questi ultimi ebbero ufficialmente inizio il 12 dicembre 1969, alle 16:30, quando un ordigno è esploso nella sede centrale della Banca Nazionale dell’Agricoltura, in piazza Fontana a Milano. Altre tre bombe erano state posizionate anche a Roma, nello stesso momento. Da subito, furono individuati come primi sospettati tutti i militanti delle associazioni anarchiche, quali il Circolo XXII Marzo e il Circolo Ponte della Ghisolfa: tra gli accusati si annoverano Merlino, Valpreda e Pinelli.

Le informazioni che sono state trasmesse in merito all’accaduto, sono risultate spesso manipolate, come ha confermato lo stesso giudice d’Ambrosio; inoltre, vi sono numerosi sospetti che collegano le azioni degli esponenti di Avanguardia Nazionale con i servizi segreti americani, ma la questione fu presto insabbiata¹³⁶. In ogni caso, il tutto si risolse

¹³⁵ Tale dichiarazione è stata ripresa dalla rivista AdnKronos, dall’articolo 68: Tilgher, A Valle Giulia il sogno infranto dell’un’ingegneria”, pubblicato in data 29 febbraio 2008.

¹³⁶ Tra le varie testimonianze, Saluppo porta alla luce alcuni aspetti che collegano Avanguardia Nazionale e il Comandante Borghese ai servizi segreti americani: *“Commander Borghese also sought and obtained the consent of the U.S. intelligence service of the U.S. Embassy in Rome, where he personally went on January 26, 1970. Borghese, thanks to the good entrances of the Rieti doctor Adriano Monti, belonging to the Avanguardia Nazionale (another confirmation of the fundamental role played by the movement of Delle Chiaie and by the entrances that they had in the so-called submerged world), was able to have the consent of Hugh Fenwich, engineer of Selenia and legal representative of the American Republican Party in Italy, who reported everything to Herbert Klein, Henry Kissinger's assistant.”*

Tali informazioni sono state riprese da M. Saluppo, *Between revolution and subversion. the parable of Avanguardia Nazionale 1960-1976*, p. 179.

con un nulla di fatto e con l'assoluzione di Delle Chiaie dall'accusa di concorso in strage. Tuttavia, dal momento in cui egli fu arrestato per la prima volta, tentò in tutti modi di fuggire, raggiungendo la Spagna con l'aiuto di Franco, e l'Argentina sotto consiglio di Pinochet. Essendo il presidente ormai un fuggitivo, Avanguardia Nazionale subì un crollo. Il movimento è tornato ufficialmente in auge nei primi anni '70, sotto la guida di Sandro Pisano. Negli stessi anni, si verificarono gli scontri di Reggio Calabria, iniziati il 13 luglio 1970 e protratti fino al novembre 1973. Il *casus belli* fu la scelta del capoluogo per l'appena inaugurata regione, ovviamente, non si tratta solo di mero campanilismo, ma la paura era di perdere l'occasione di uno sviluppo economico e tecnologico che avrebbe investito solo una delle due città. Le rivolte coinvolgevano persone di qualunque estrazione sociale, dal sindaco Battaglia al sindacalista missino Ciccio Franco, che inneggiava di continuo lo slogan '*boia chi molla*', ripreso da D'Annunzio, in simbolo di una lotta antisistema. La partecipazione di Avanguardia Nazionale e Fronte Nazionale, il partito di Junio Valerio Borghese, nonostante si trattasse di una questione poco più che provinciale, intendeva dimostrare che il reale nemico dello stato italiano era il proprio sistema partitico.

Una volta messe a tacere le rivolte, An si avvicinò nuovamente alla politica, richiedendo all'MSI di candidare Borghese; tuttavia, tale proposta non fu accolta nel migliore dei modi, tant'è che da quel momento in poi si sarebbero create delle fratture interne alla destra estremista. Queste ultime trapelarono da numerosi eventi, quale, ad esempio, il boicottaggio da parte degli avanguardisti di un comizio di Giorgio Almirante.

In questa sede, risulta inventabile trattare uno degli avvenimenti più misteriosi della storia repubblicana, il c.d. Golpe Borghese. Come già accennato in precedenza, si svolsero molteplici incontri all'interno 'dell'internazionale nera' per discutere su come intervenire nel critico passaggio tra gli anni '60 e '70; ciò che si voleva evitare in tutti i modi era una deriva di stampo comunista. Il rapporto tra il 'Comandante', così veniva chiamato Borghese, e Stefano delle Chiaie era molto stretto e ravvicinato, tanto da mettere a disposizione di questo '*cuop d'etat*' tutte le risorse di Avanguardia Nazionale. Inoltre,

occorre ricordare la rete di contatti che era stata creata negli anni di militanza non solo con i vertici dello stato, ma anche con le più grandi organizzazioni criminali e massoniche. Il ruolo svolto da An fu fondamentale, si occupava di coordinare tutte le cellule extraparlamentari di estrema destra, e non solo, affinché si delineassero le condizioni perfette per il golpe. L'idea godeva dell'appoggio, a dire del suo organizzatore, di numerosi parlamentari, della Loggia P2, addirittura del S.I.D, ovvero il servizio segreto militare dell'epoca, e dell'Ambasciata americana. Quest'ultima espresse delle chiare richieste: ad esempio, *“non dovevano essere impegnati civili e militari americani e si auspicava la costituzione di un Governo presieduto da un politico appartenente alla DC che godesse della fiducia degli USA¹³⁷”*; quando fu chiesto un insieme di nomi da cui poter attingere per l'incarico dell'esecutivo golpista, l'unico che godeva dell'approvazione statunitense era Giulio Andreotti.

Il momento designato per il golpe ormai era stabilito, e la notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970 gli eversori erano pronti. Gli obiettivi erano molteplici, prima di tutto occorreva introdursi nelle armerie del Ministero dell'Interno, per riuscire a catturare il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, l'allora Ministro dell'interno Franco Restivo, il Capo della polizia, e occupare sia il Viminale che la sede della Rai. Proprio lì, Borghese avrebbe avuto modo di entrare nelle case di tutti gli italiani, leggendo un testo che recitava così: *“Italiani, l'auspicata svolta politica, il lungamente atteso colpo di Stato ha avuto luogo. La formula politica che per un venticinquennio ci ha governato, e ha portato l'Italia sull'orlo dello sfacelo economico e morale ha cessato di esistere. Nelle prossime ore, con successivi bollettini, vi saranno indicati i provvedimenti più importanti ed idonei a fronteggiare gli attuali squilibri della Nazione. Le forze armate, le forze dell'ordine, gli uomini più competenti e rappresentativi della nazione sono con noi; mentre, d'altro canto, possiamo assicurarvi che gli avversari più pericolosi, quelli che per intendersi, volevano asservire la patria allo straniero, sono stati resi inoffensivi. Italiani, lo stato che creeremo sarà un'Italia senza aggettivi né colori politici. Essa avrà una sola bandiera. Il nostro glorioso tricolore! Soldati di terra, di mare e dell'aria, Forze dell'Ordine, a voi affidiamo*

¹³⁷ M. Saluppo, *Between revolution and subversion. the parable of Avanguardia Nazionale 1960-1976*, p. 179,180.

*la difesa della Patria e il ristabilimento dell'ordine interno. Non saranno promulgate leggi speciali né verranno istituiti tribunali speciali, vi chiediamo solo di far rispettare le leggi vigenti. Da questo momento nessuno potrà impunemente deridervi, offendervi, ferirvi nello spirito e nel corpo, uccidervi. Nel riconsegnare nelle vostre mani il glorioso TRICOLORE, vi invitiamo a gridare il nostro prorompente inno all'amore: ITALIA, ITALIA, VIVA L'ITALIA*¹³⁸!» Il proclama appena citato denota l'estrema vicinanza tra le parole del golpista e quelle di Mussolini, del quale non solo era un grande estimatore, ma anche un vecchio collaboratore.

Tuttavia, una volta giunto il momento di agire, arriva l'ordine del *dietro front*. Nessuno ha mai compreso i motivi che scaturirono tale decisione, che resta, ancora oggi, un emblematico caso irrisolto. Il coinvolgimento di così tanti agenti esterni, quali l'ambasciata americana, i vertici della compagine governativa e delle forze dell'ordine, hanno fatto sì che non fosse mai fatta realmente luce sulla faccenda, soprattutto in merito all'improvvisa ritirata.

Alcuni giornali, tra cui il quotidiano La Stampa, cominciarono a diffondere la voce che Avanguardia Nazionale sarebbe stata sciolta con l'accusa di riorganizzazione del partito fascista. Secondo Andreotti¹³⁹, a questo punto le vie percorribili erano due: da un lato, l'impugnazione della Legge Scelba per dichiarare l'inammissibilità di Avanguardia Nazionale, dall'altro ci si poteva rivolgere alla magistratura, in modo tale che fosse quest'ultima ad assumersi l'onere di decidere con una sentenza. Tale scelta, assieme ad altri diverbi interni, comportò fratture di opinione all'interno della Democrazia Cristiana, in particolare tra Andreotti e Rumor. Quest'ultimo, infatti, era venuto a conoscenza dell'operazione dei manifesti cinesi, di sopra riportata, per cui il Cdm decise di interpellare la magistratura, per evitare di incappare in eventuali ricatti. Tuttavia, gli accusati adoperarono tali mezzi per vendicarsi di tutti i più alti esponenti, tra forze dell'ordine e ministri, che si erano serviti del loro movimento, senza poi garantirgli un'adeguata protezione. D'altra parte, le voci in merito raggiunsero anche i vertici di An,

¹³⁸ L. Telese, *Cuori neri*, Sperling e Kupfer editori, 2010, p. 151, 152.

¹³⁹ ACS, MI, Archivio della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, fasc. Avanguardia Nazionale, rapporto riservato del S.I.D. su Avanguardia Nazionale e gruppi collegati, 26 febbraio 1963.

i quali decisero di inviare un comunicato ai loro militanti per scovare possibili traditori e per raccomandare il silenzio.

Dopo circa un anno, il 15 ottobre 1974, il movimento indisse una conferenza stampa in cui fornì notizie e dettagli in merito alla stretta collaborazione con la Democrazia Cristiana; gli unici nomi ad essere pronunciati furono l'ex ministro della Difesa, Mario Tanassi, e il direttore del giornale 'Il Borghese', Mario Tedeschi. Occorre però sottolineare che, stando alla legge, nessuna delle due persone appena citate poteva far niente per evitare la loro condanna, solo l'allora ministro dell'Interno ne aveva facoltà.

Il 27 agosto 1974 Borghese morì a Cadice, i funerali a Roma erano previsti per il 2 settembre. La procura di Roma impose delle limitazioni per evitare che la veglia divenisse un evento di massa, ma tutti i seguaci del 'Comandante' si recarono ugualmente presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, dove la famiglia deteneva una cappella privata, per piangerne la morte; inoltre, la salma non ricevette alcun onore militare, provocando lo sconcerto di tutti i presenti.

La repressione nei confronti di Avanguardia Nazionale stava aumentando sempre di più, quando i suoi *leaders* decisero di emanare un bollettino, con la minaccia che qualora si fosse arrivati a processo, avrebbero chiamato a testimoniare *“ministri, uomini politici, segretari di partito, corpi separati e quanti in un modo o nell'altro, hanno prima cercato l'amicizia di Avanguardia nazionale e poi, visti respinti i tentativi, hanno deciso la fine di una organizzazione non incasellabile nei giochi di sistema¹⁴⁰.”*

In questo contesto assunse un ruolo rilevante lo scioglimento di Ordine Nuovo, poiché spinse Stefano Delle Chiaie ad avvicinarsi agli ordinovisti rimasti per unire le forze, anche se erano sempre stati in contatto tra loro; lo scopo era creare un progetto unificato che mantenesse vivo l'ardore extra-parlamentare di estrema destra.

Il primo incontro ufficiale tra i due movimenti si svolse ad Albano, dove a partecipare, oltre a Delle Chiaie per Avanguardia Nazionale e Graziani per On, vi fu anche Pierluigi Concutelli, colui che pose fine alla vita del magistrato Occorsio. Per ovviare a problemi legali, il gruppo assunse l'appellativo Avanguardia Nazionale; da questo momento in poi

¹⁴⁰ Una parte del Bollettino di controinformazione rivoluzionaria nazionale del 30/06/1975, è stata riportata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, tenutasi in data 22 luglio 1997.

iniziarono a condividere informazioni, armi e strutture, col fine di creare una reale istituzione antisistema.

In seguito, nel dicembre del 1975, vi fu un altro incontro tra Delle Chiaie e Graziani, che evidenziò le reali fratture, ideologiche e non, che intercorrevano tra i due e il tentativo di unire le forze fallì.

A questo punto, le voci in merito allo scioglimento di Avanguardia Nazionale erano aumentate e i militanti iniziarono via via ad allontanarsi, tanto da arrivare a chiudere le strutture periferiche. Il 5 giugno 1976 la corte di Roma ha condannato la maggior parte del direttivo e dei militanti di An, con l'accusa di ricostituzione del disciolto partito fascista.

Dopo 48 udienze, il processo iniziato il 22 gennaio 1975 si concluse con la condanna, e il conseguente scioglimento, di Avanguardia Nazionale. Il tribunale ha emesso 31 condannati, 18 assolti con formula ampia e 15 con formula dubitativa. La sentenza ha dichiarato colpevoli circa la metà degli imputati ai sensi della legge 645/1952 e della precedente condanna di Ordine Nuovo. La pena più gravosa, ovvero due anni di reclusione, fu inflitta ad otto imputati, tra cui Stefano delle Chiaie e Adriano Tilgher, a causa dei ruoli dirigenziali che avevano assunto all'interno del Movimento.

All'indomani della sentenza, l'allora presidente Tilgher sciolse Avanguardia Nazionale con un breve telegramma, anticipando l'applicazione del dispositivo di scioglimento da parte del Ministero dell'Interno. Il Movimento extra-parlamentare di estrema destra cessò di esistere con una misera nota stampa, ma i suoi militanti, seppur con modalità differenti, non smisero mai di professare e portare avanti i propri valori. Infatti, il 16 ottobre 1991, Tilgher e Delle Chiaie organizzarono un raduno per gli esponenti della destra storica extra-parlamentare a Pomezia, che portò all'istituzione della Lega Nazionale Popolare. È in questo modo che l'ex An vuole presentarsi nuovamente sulla scena politica, rimanendo, come sempre, un elemento di rottura che mira alla demolizione del sistema. Per usare le sue parole: *“Il nostro sogno è ridare a questo paese una vera opposizione...e del resto la nostra storia giudiziaria è storia di oppositori irriducibili¹⁴¹”*.

¹⁴¹ Tale citazione è stata ripresa dall'articolo *‘Demolire il programma di Delle Chiaie’*, in un articolo pubblicato da “La Repubblica”, in data 7 dicembre 1991.

Alle elezioni del 1992 la Lega Nazionale Popolare aderì al cartello della Lega delle Leghe, ma con scarsi risultati. Inoltre, il movimento sentì l'urgenza di cambiare volto, cambiando il loro nome in Alternativa Nazionale Popolare, ma anche quest'iniziativa ebbe vita breve. D'altra parte, lo scioglimento dell'MSI favorì un rientro da parte degli ex militanti di An nella scena politica. Seguendo questo indirizzo, Adriano Tilgher prese parte all'iniziativa Fiamma Tricolore di Pino Rauti, dal quale fu subito cacciato, per poi creare il Fronte Sociale Nazionale, in onore del progetto del Cavaliere. Tali fervori suscitarono l'interesse di Delle Chiaie che propose nuovamente l'unificazione di tutti queste cellule di estrema destra, egli si fece promotore della 'cosa nera'¹⁴².

Ciò che però gli viene rimproverato, è di non aver fatto i conti con i tempi che si stavano susseguendo; con l'arrivo del nuovo millennio, infatti, molti dirigenti e militanti, tra cui Rauti, iniziarono ad intrattenere rapporti e negoziazioni con Berlusconi, comportando delle gravose fratture interne che impedivano di proseguire tramite la via unitaria.

Nel 2016 Stefano Delle Chiaie, in seguito ad un raduno di ex An, esordì così: *“Come l'araba fenice, però nera. Avanguardia Nazionale, l'organizzazione neofascista dichiarata fuori legge nel 1976, rinasce dalle sue ceneri”*¹⁴³.

Tuttavia, molti, tra cui Tilgher e tutti coloro che erano stati più vicini ad Avanguardia Nazionale, hanno disprezzato la scelta di rifondazione, in quanto fu percepita come una farsa priva di senso. L'obiezione che veniva mossa è che le basi su cui si innalzava il movimento quasi cinquant'anni prima, risultavano adesso anacronistiche. Lo stesso Tilgher, nelle conclusioni della biografia di Avanguardia, scriverà: *“Noi abbiamo il dovere di salvare e conservare il bel nome affinché possa diventare esempio e riferimento per le generazioni future, il resto diventa stupido scimmiettamento privo del necessario retroterra culturale e politico che ha reso irripetibile quella stupenda epopea. Altri momenti, altre storie. Avanguardia Nazionale è stata sciolta nel 1976 preserviamone la memoria”*¹⁴⁴.

¹⁴² Cosa nera: a ottobre nasce un partito unico di destra, in 'AdnKronos', 19 luglio 2000.

¹⁴³ Tale citazione è stata ripresa da un articolo chiamato 'Riecco Avanguardia nazionale, sciolta per fascismo', pubblicato su 'La Repubblica' in data 25 giugno 2016.

¹⁴⁴ A. Tilgher, *La mia Avanguardia*, Avatar, Dublino, 2019, p.235.

7. Gli sviluppi più recenti e la decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione

L'importanza della continua riaffermazione del principio antifascista si evince in particolar modo dagli avvenimenti più recenti in senso opposto. Ogni anno hanno luogo commemorazioni per camerati caduti, manifestazioni colme di gestualità che rimandano esplicitamente al regime fascista, quali il c.d. saluto romano o la chiamata del presente¹⁴⁵.

7.1 Tra commemorazione e strumentalizzazione: le manifestazioni per i caduti fascisti

Tra le ricorrenze annuali, occorre citare quella di via *Acca Larentia*, nella quale si ricordano le vittime di omicidi politici commessi dagli estremisti di sinistra il 7 gennaio 1978, e si condannano i tempi in cui, secondo i partecipanti, *‘uccidere un fascista non era reato’*¹⁴⁶. L'accaduto riguarda tre militanti di destra che sono stati coinvolti nel terribile avvenimento una volta usciti dall'allora sede dell'MSI, in via *Acca Larentia*. I giovani stavano andando a fare volantaggio per il partito, quando sono stati sorpresi da una raffica di proiettili provenienti da un gruppo di circa cinque persone. Uno dei ragazzi, Franco Bigonzetti, appena ventenne, restò ucciso sul colpo, mentre Francesco Ciavatta, diciottenne, morì durante il trasporto verso l'ospedale. Purtroppo, la strage non si concluse, nel marasma generatosi dopo gli spari tra le forze dell'ordine e i presenti, un altro giovane, Stefano Recchioni, fu ferito e perse la vita due giorni dopo in ospedale. Come accennato negli scorsi capitoli, gli avvenimenti del 7 gennaio 1978 non furono fatti isolati; pochi anni prima, infatti, si era consumato l'incendio di Primavalle, a Roma, in cui i due figli del segretario locale del Movimento Sociale Italiano, rispettivamente di 10 e 22 anni, persero la vita. Mario Ziccheri, Angelo Pistoiesi e Mikis Mantas sono solo alcuni dei nomi dei caduti vittime di quei tempi colmo di violenza, segnati dalla c.d.

¹⁴⁵ Il legame tra il saluto romano e il regime fascista viene spiegato di seguito, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione del 12 settembre 2014.

¹⁴⁶ Cfr. M. Carucci, P. Ramella, *Quando uccidere un fascista non era reato*, Ferrogallico, 2017.

strategia della tensione. Da entrambe le parti, la strage degli anni di piombo aveva reso la militanza politica un atto di coraggio. Agli estremisti di destra furono imputate azioni su scala maggiore, dalla strage di Piazza Fontana al c.d. giovedì di Milano. L'odio politico tra le due fazioni, che va ben oltre la semplice rivalità elettorale, risulta evidente anche dal messaggio registrato da coloro che rivendicarono i fatti di *Acca Larentia*, i Nuclei per il contropotere territoriale, inviato al giornale 'Il Messaggero'. *“Un nucleo armato, dopo un'accurata opera di controinformazione e controllo alla fogna di via Acca Larentia, ha colpito i topi neri nell'esatto momento in cui questi stavano uscendo per compiere l'ennesima azione squadristica. Non si illudano i camerati, la lista è ancora lunga. Da troppo tempo lo squadristo insanguina le strade d'Italia coperto dalla magistratura e dai partiti dell'accordo a sei¹⁴⁷.”*

I colpevoli non furono mai identificati, nonostante fossero stati sollevati dei dubbi nei confronti dei membri di Prima Linea, poi assolti per mancanza di prove. La questione fu ripresa il 23 marzo 2018, quando fu presentata una proposta di legge alla Camera dei deputati per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per fare luce sull'accaduto.

Ogni anno, durante la commemorazione del 7 gennaio, tutti i presenti intonano il grido del *'presente'* e rendono onore alle vittime con il c.d. saluto romano. Tuttavia, spesso viene rivolta una critica nei confronti dei partecipanti, poiché si ritiene che essi strumentalizzino una vicenda così drammatica per riaffermare la loro identità politica. D'altra parte, questa strategia permetterebbe loro di far passare in secondo piano gestualità oltraggiose, oscurate dal doveroso doglio per le vittime.

Un'altra tradizione protratta dai nuclei attivi neofascisti è la manifestazione del 29 aprile, in cui si celebra l'uccisione di un giovane, Sergio Ramelli, appena iscritto al Fronte della Gioventù. La sua fu una fine a dir poco terribile, colpito con una chiave inglese, trovò la morte 47 giorni dopo in ospedale. Il corteo in suo onore parte ogni 29 aprile da piazzale Susa, a Milano, fino a raggiungere la via del tragico avvenimento. Anche in questo caso,

¹⁴⁷ Proposta di legge n. 326, presentata il 23 marzo 2018 presso la Camera dei Deputati.

il rischio è che la strumentalizzazione della vittima passi in primo piano rispetto alla celebrazione della vita di un giovane ragazzo che è stato ucciso a 18 anni solo per le sue idee. I partiti tendono ad utilizzare i momenti che dovrebbero essere riservati alle vittime come spazi pubblicitari, per promuovere le proprie idee o per esprimere biasimo verso le opposizioni o il governo in carica. Inoltre, nella stessa data, vengono sovente ricordate altre due personalità: Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. Il primo era un avvocato e consigliere della provincia di Milano tesserato MSI, fu ucciso il 29 aprile 1976 dai militanti di Prima Linea, un'associazione estremista di sinistra. Carlo Borsani, invece, trovò la morte lo stesso giorno del 1945 per mano di un gruppo di partigiani; si trattava di un soldato della Seconda guerra mondiale decorato con la medaglia d'oro al valore, divenuto uno dei più grandi sostenitori e fautori della Repubblica Sociale Italiana.

Anche in questa ricorrenza vengono intonate le grida del *'presente'* e innalzate le braccia nel saluto romano.

Nel 2014, il 29 aprile rappresentò una giornata più rischiosa del solito, poiché assieme al corteo per Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani, fu organizzata una manifestazione da parte di Rifondazione Comunista per celebrare Gaetano Amoroso, un militante comunista anch'egli vittima di un omicidio politico. Il pericolo risiedeva nel fatto che i due gruppi percorrevano strade molto ravvicinate tra loro, con la possibilità dunque di entrare in contatto e di sfociare nella violenza. Ciò non avvenne grazie al posizionamento strategico delle forze dell'ordine, che riuscirono a creare una sorta di *'zona cuscinetto'*.

In merito alla commemorazione di quell'anno fu emessa la sentenza del 10 giugno 2015 da parte del Giudice dell'Ufficio Preliminare del Tribunale di Milano, in cui veniva negata la possibilità di procedere nei confronti di alcuni imputati, accusati ai sensi dell'articolo 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645. La tesi sostenuta da G.u.p si basa sull'idea che non debba essere *“la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione, il che esclude ogni contrasto con gli invocati parametri costituzionali, alla*

*luce di quanto detto in precedenza*¹⁴⁸. Su tali presupposti si consolida l'idea del giudice di insussistenza di reato.

Tuttavia, il giudizio non è stato ritenuto congruo da molti: il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza, affermando che la legge penale non era stata interpretata correttamente, poiché occorre non sottovalutare qualunque tipo di manifestazione di matrice fascista. Inoltre, il procuratore ha sostenuto che l'accezione attribuita al concetto di 'partito fascista' da parte del giudice fosse quantomeno riduttiva, e che, soprattutto, non tenesse in considerazione la risonanza e l'influenza che cortei del genere possono imporre sulla popolazione. D'altra parte, l'avvocato difensore di uno degli imputati ha evidenziato che il pericolo a cui si riferisce la legge in analisi, riguarda un'eventuale ricostituzione del partito fascista, che, secondo lui, non aveva motivo di verificarsi in quel caso. La Corte di cassazione non ha accolto il ricorso promosso dal Procuratore, in quanto ha ritenuto che il G.u.p. avesse condotto una valutazione corretta, in linea con l'Ordinamento italiano.

7.2 I fascisti del terzo millennio

La recrudescenza di ideologie neofasciste trapela non solo dalle azioni dei gruppi organizzati, ma anche dagli atti commessi dai singoli cittadini e in questo senso gli esempi sono molteplici. Uno tra i tanti, potrebbe essere la sparatoria che ha drammaticamente investito la campagna elettorale del 2018 di Macerata. Luca Traini, ex-candidato Lega alle amministrative dell'anno precedente, ha commesso un atto così violento, a suo dire, per rendere giustizia l'omicidio di una ragazza avvenuto nelle vicinanze, il cui maggiore sospettato era Innocent Oseghale. L'uomo ha confermato che dietro alle sue azioni vi era una matrice di odio razziale, accompagnando le sue parole con la tipica gestualità fascista del c.d. *saluto romano*.

¹⁴⁸ Gup di Milano, Sentenza 10 giugno 2015.

Fenomeni di odio di questo calibro sono talmente tanto diffusi in Italia che si può addirittura parlare di *'fascisti del terzo millennio'*¹⁴⁹. Questo termine è stato coniato in riferimento al partito che più si addice ad uno pseudonimo del genere, CasaPound. Al contrario delle altre associazioni di estrema destra venute dopo la caduta della Repubblica Sociale Italiana, essi non temono di utilizzare simbologie o appellativi esplicitamente propri della dittatura fascista. Il movimento ha iniziato ad affermarsi nella società nel 2003, con l'occupazione della loro attuale sede in Via Napoleone III, a due passi dalla stazione Termini. Nonostante si tratti di un palazzo pubblico in uno dei quartieri più centrali di Roma, oltre alle promesse vane, non c'è mai stato alcun reale tentativo di sgombero.

Il giudice monocratico di Roma ha emesso 10 condanne di due anni e due mesi di reclusione per gli imputati nel processo per l'occupazione della sede all'Esquilino; ha inoltre disposto una provvisoria immediatamente esecutiva di 20mila euro assieme al dissequestro dell'immobile e il risarcimento per l'Agenzia del Demanio.

CasaPound è stata al centro di molte diatribe giudiziarie, tra le quali la sentenza del Tar di Brescia, emessa in data 8 febbraio 2018, basata su un ricorso in via d'urgenza da parte del partito contro una delibera della Giunta comunale. Quest'ultima richiedeva, ai fini del rilascio di spazi pubblici, una dichiarazione in cui si esplicitava di *"riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo"*¹⁵⁰. Il partito di estrema destra, dichiarando apertamente di rifarsi alla dottrina fascista¹⁵¹, ha impugnato la delibera poiché, a loro avviso, imporrebbe una lesione alla libertà di pensiero garantita dall'articolo 21. Nonostante quest'ultimo sia uno dei principi fondativi del nostro ordinamento, occorre ricordare che rimane suscettibile a restrizioni nel caso in cui la

¹⁴⁹ Cfr. E. Rosati, *Fascisti del terzo millennio*, Mimesis, 2018.

¹⁵⁰ Si tratta di un atto seguito e preceduto da altri svariati Comuni. Il primo ad adottare una delibera del genere fu il Comune di Pavia nel 2017, seguito, nello stesso anno, da quello di Siena. Città come Milano e Firenze dichiararono di impegnarsi a invitare la Città Metropolitana e i Comuni ad essa appartenenti, i Municipi e la Regione a sostenere e promuovere un indirizzo amministrativo analogo.

¹⁵¹ Tale affermazione è stata ripresa dalle dichiarazioni rilasciate da Simone di Stefano, allora segretario di CasaPound, il 24.02.2018.

condotta in analisi intacchi altri valori garantiti dalla costituzione, tra i quali è possibile annoverare senza dubbio la tutela dell'ordine democratico¹⁵². In particolar modo, il rapporto tra la XII disposizione transitoria e finale e l'articolo 21 sono descritti nella sentenza n.1 1957¹⁵³ e ribaditi nella n. 74 del 1958.

Ai sensi di quanto detto finora, il Tar di Brescia ha dichiarato non lesiva la delibera della Giunta Comunale nei confronti dell'articolo 21. In aggiunta, i giudici hanno sviluppato anche delle ulteriori riflessioni degne di nota: *“contrariamente a quanto scritto nel ricorso, all'Associazione ricorrente [...] è stato richiesto [...] di ripudiare l'ideologia fascista e cioè, secondo il significato da attribuirsi al verbo utilizzato (ovvero disconoscere come proprio qualcuno o qualcosa a cui si è legati da vincoli giuridici, affettivi o di parentela), di disconoscere un vincolo con tale ideologia, la cui affermazione sarebbe, invece, evidentemente incompatibile con la dichiarata volontà di rispettare i principi costituzionali”*¹⁵⁴. Il Tar ha basato le sue dichiarazioni sul carattere antifascista del nostro ordinamento, affermando che *‘il rispetto della Carta fondamentale e il ripudio del fascismo siano, in realtà, una semplice endiadi’*¹⁵⁵. La proposta da parte del richiedente di attenersi sia al principio sancito dall'articolo 21 della Costituzione, che alla possibilità di mantenere un'ideologia fascista, bandita dall'Ordinamento stesso, risulta insensata.

Tuttavia, non si tratta della prima volta in cui CasaPound è stato protagonista di vicende giudiziarie; si veda, tra le altre, la sentenza della Corte di cassazione n. 37577 del 12 settembre 2014. Quest'ultima faceva riferimento ad uno spiacevole avvenimento

¹⁵² Tale principio è stato affermato nella sentenza n. 65 del 1970 in merito all'apologia punibile e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

¹⁵³ I giudici affermarono che l'articolo va interpretato *“quale norma che enuncia un principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata. Nell'interesse del regime democratico che si andava ricostituendo, è infatti riconosciuta la necessità di impedire che si riorganizzasse in qualsiasi forma il partito fascista, il cui assetto si pone in pieno contrasto con il sistema di diritti e libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione”*.

¹⁵⁴ Ordinanza del Tar Lombardia, con sede a Brescia, n. 68 del 8 febbraio 2018.

¹⁵⁵ F. Paruzzo, *Il Tar Brescia rigetta il ricorso di CasaPound: l'antifascismo come matrice e fondamento della Costituzione*, pubblicato sulla rivista AIC, in data 2 luglio 2018.

consumatosi durante la commemorazione dei martiri delle Foibe a Bolzano, in data 10 febbraio 2009. Durante la manifestazione, due ragazzi intonarono il grido del *'presente'* e innalzarono le braccia tese per realizzare il saluto romano; i due furono condannati in primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge Scelba. La connessione tra le suddette gestualità e il regime fascista risulta ovvia, come hanno confermato i giudici. *“Il ‘saluto romano’ costituisce una manifestazione esteriore, che rimanda, per comune nozione storica, all’ideologia fascista, e quindi ad una ideologia politica ‘sicuramente non portatrice dei valori paritari e di non violenza, ma, al contrario, fortemente discriminante ed intollerante’, ad un regime totalitario che ha emanato, tra l’altro, leggi di discriminazione dei cittadini per motivi razziali.*¹⁵⁶” Anche in questo processo, la linea difensiva degli imputati faceva leva sul confine sottile tra la libertà di espressione e il reato di opinione, rappresentato, a loro avviso, dalla XII disposizione finale e transitoria. Inoltre, a coloro che hanno affermato che i gesti posti in essere nel contesto storico attuale assumano un valore diverso rispetto al ventennio, appellandosi ad un presunto errore di anacronismo, la corte ha ribadito che *“l’esigenza di tutela delle istituzioni democratiche, infatti, non può certo dirsi erosa dal decorso del tempo e frequenti risultano gli episodi ove sono riconoscibili rigurgiti di intolleranza ai valori dialettici della democrazia e al rispetto dei diritti delle minoranze etniche e religiose*¹⁵⁷”.

Dunque, la corte si è impegnata nuovamente ad affermare la validità e la rilevanza dell'articolo 5 della legge Scelba, ai sensi del quale i due imputati furono condannati.

La sentenza del 22 marzo 2023, n. 12049, ha fornito una rilevante chiave di lettura in materia. La Prima Sezione Penale della Corte di cassazione ha confermato, seppur modificandolo parzialmente, il giudizio della Corte d'appello di Milano che condannava gli imputati ai sensi dell'articolo 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645, a seguito di una manifestazione non autorizzata in cui sono state svolte attività tipiche del disciolto partito fascista, quali la chiamata del *'presente'* e il c.d. saluto romano. I ricorrenti hanno basato la loro linea difensiva sulla sentenza emanata il 10 giugno 2015 dal G.u.p. di Milano e

¹⁵⁶ Corte Costituzionale sentenza n. 25184 del 17 giugno 2009.

¹⁵⁷ *Ibidem*

confermata dalla Corte di cassazione, secondo cui gli imputati dovevano essere assolti poiché non sussisteva la possibilità di ricostituzione del disciolto partito fascista. Come abbiamo previamente spiegato, la giurisprudenza di legittimità che ha curato i rapporti di compatibilità tra l'articolo 5 della Legge Scelba e l'articolo 21 ha affermato che il reato sussiste solo nel caso in cui si verifichi un concreto pericolo, *“attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi”*¹⁵⁸.

Tuttavia, facendo riferimento alla sentenza n. 37577/2014, previamente citata, si evince anche che *“il “saluto romano” e l'intonazione del coro “presente” durante una manifestazione... integrano il reato di cui all'art. 5 della Legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall'art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) per la connotazione di pubblicità che qualifica tali espressioni esteriori, evocative del disciolto partito fascista, contrassegnandone l'idoneità lesiva per l'ordinamento democratico ed i valori ad esso sottesi, caratterizzato dal pericolo di ricostituzione dell'ideologia fascista, costituiscono dei punti fermi nell'evoluzione giurisprudenziale di legittimità”*¹⁵⁹.

7.3. La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione

L'interpretazione più recente è stata sviluppata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alle quali era stato sottoposto il quesito seguente: *“se la condotta consistente nel protendere in avanti il braccio nel c.d. “saluto romano” e nel rispondere “presente” alla chiamata, evocativa della gestualità tipica del disciolto partito fascista, tenuta nel corso di manifestazione pubblica alla presenza di circa 1200 persone radunatesi per commemorare soggetti deceduti, uno dei quali militante in formazioni politiche conservatrici, gli altri due già esponenti della Repubblica Sociale Italiana, senza previa identificazione della partecipazione di esponenti di un'associazione esistente oggi che propugni i medesimi ideali del predetto partito fascista, integri la fattispecie di reato di cui all'art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, oppure quella prevista dalla legge 30 giugno 1952, n. 645, art. 5; se entrambe le*

¹⁵⁸Corte di Cassazione sentenza n. 11038/2016 del 2 marzo 2016.

¹⁵⁹Corte di Cassazione sentenza n. 37577/2014 del 12 settembre 2014.

disposizioni normative configurino un reato di pericolo di natura concreta oppure astratta e se le medesime siano tra loro in rapporto di specialità, oppure possano concorrere¹⁶⁰».

La soluzione prodotta dalla Corte pone l'accento sul sottile confine che divide una manifestazione del pensiero personale e la rievocazione di un passato da condannare.

«La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel c.d. “saluto romano”, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall’art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità e possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge¹⁶¹».

Tale risoluzione è stata depositata con la sentenza n. 16153, in data 17 aprile 2024, affermando il suddetto principio di diritto.

¹⁶⁰ Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Informazione Provvisoria n. 1/2024. La Corte ha depositato la risoluzione, in data 17 aprile 2024, dunque è possibile rinvenire il medesimo riferimento anche nella Sentenza n. 16153 del 17 aprile 2024 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione.

¹⁶¹ *Ibidem*

7.4. L'antifascismo negli spazi digitali

Considerando che la riorganizzazione del partito fascista è vietata *sotto qualsiasi forma*, è necessario valutare anche le implicazioni nell'ambito dei contesti digitali, i quali costituiscono attualmente un'arena cruciale dello spazio pubblico.

Il primo caso in materia: CasaPound c. Facebook

In data 11 dicembre 2019, il tribunale di Roma ha adottato un'ordinanza cautelare contro Facebook Ireland Ltd., condannandolo a riattivare nell'immediato i profili dell'Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia e di Davide Di Stefano, uno dei maggiori esponenti del partito. Inoltre, il giudice ha imposto un'ammenda di 800,00 euro per ogni giorno di violazione dell'ordine impartito, ai sensi dell'articolo 614-bis. Tenendo conto della natura di CPI descritta in precedenza, è opportuno precisare che lo spazio digitale offerto dalla piattaforma consentiva al partito di ampliare il suo elettorato in maniera rilevante. Questa dimensione non deve essere trascurata, poiché senza una visibilità mediatica adeguata, il partito avrebbe rischiato di rimanere confinato a determinate aree geografiche.

Il fattore che ha suscitato il più ampio dibattito è senza dubbio la scelta, da parte del Tribunale di Roma, dei presupposti su cui basare l'ordinanza. Quest'ultima, infatti, invece di concentrarsi sulla *“portata dei diritti e degli obblighi contrattuali per le parti derivanti dalla sottoscrizione, al momento dell'attivazione dei profili Facebook, delle Condizioni d'uso e dei relativi Standard della Comunità¹⁶²”*, fonda le sue riflessioni sull'art. 49. Dunque, al dibattito sulla libertà di espressione che concerne l'art. 21, si aggiunge la controversia sul diritto alla partecipazione politica. Ciò è avvenuto poiché, come accennato in precedenza, Facebook ormai svolge un ruolo chiave nell'ambito della

¹⁶² A. Golia, *L'antifascismo della Costituzione italiana alla prova degli spazi giuridici digitali. Considerazioni su partecipazione politica, libertà d'espressione online e democrazia (non) protetta in CasaPound c. Facebook e Forza Nuova c. Facebook*, in *Federalismi.it*, 10 giugno 2020, p. 156.

partecipazione pubblica, “*al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano*”¹⁶³”.

Discostandosi dalla giurisprudenza penale consolidata, il Tribunale di Roma ha affermato che Facebook ricopre un ruolo ‘speciale’, che dunque lo rende imparagonabile al rapporto tra due soggetti privati. In base a questa teoria, Facebook è soggetto non solo agli obblighi del consenso contrattuale, ma anche ai valori e ai principi fondamentali garantiti dalla costituzione. Secondo autorevole dottrina¹⁶⁴, tale presunzione discenderebbe dall’applicazione della teoria degli effetti diretti orizzontali dei diritti umani; quest’ultima concepisce la possibilità da parte di un soggetto privato di impugnare dei diritti garantiti dalla costituzione contro altri soggetti privati di pari rango.

A sostegno della presunta violazione dell’articolo 49 proposta da Casa Pound, il partito accusava la piattaforma di trattamento discriminatorio rispetto agli altri soggetti politici, a loro avviso, immotivato¹⁶⁵.

Il Tribunale di Roma ha giudicato eccessiva la decisione di Facebook di escludere i profili dalla piattaforma, in quanto, a loro avviso, i post in questione non generavano eccessivo scalpore. In aggiunta, la corte ha specificato che la misura più adeguata nei confronti delle suddette pubblicazioni sarebbe stata la cancellazione delle stesse, non la disattivazione dei profili.

Una delle principali argomentazioni avanzate dalla parte resistente si basava sull’idea che disabilitare i profili degli utenti favorisse il perseguimento degli scopi imposti dalla

¹⁶³ Ordinanza del Tribunale di Roma, 11 dicembre 2019, par. 15.

¹⁶⁴ A. Golia, *L’antifascismo della Costituzione italiana alla prova degli spazi giuridici digitali. Considerazioni su partecipazione politica, libertà d’espressione online e democrazia (non) protetta in CasaPound c. Facebook e Forza Nuova c. Facebook*, in *Federalismi.it*, 10 giugno 2020, p. 155 ss.

¹⁶⁵ CasaPound pretendeva di subire lo stesso trattamento riservato ad ogni altro partito, poiché non vi era alcun atto legislativo promosso dalle autorità competenti che indicasse il contrario. In sostanza, l’ordinanza si basava sul fatto che, nonostante fosse stato annunciato più volte lo scioglimento, il partito agiva legalmente all’interno dello spettro politico.

Costituzione. In risposta, il Tribunale di Roma ha rigettato il ruolo che Facebook si stava attribuendo.

In altre parole, è possibile affermare che il Tribunale di Roma ha considerato il potere privato di Facebook, ma si è rifiutato di attribuirgli la capacità di assumersi le responsabilità delle proprie decisioni in quanto tali.

Inoltre, il giudice romano non ha mai fatto alcun riferimento all'interno della sua ordinanza a tutti i fatti di violenza e odio attribuiti ai possessori degli account.

Una sentenza discrepante: Forza Nuova c. Facebook:

Il Tribunale di Roma, tramite l'ordinanza del 23 febbraio 2020, ha rigettato il ricorso proposto da Forza Nuova nei confronti della piattaforma Facebook Ireland. Ltd.

Fin dal principio i due casi si differenziano. *In primis*, nel caso di Forza Nuova la motivazione dell'ordinanza risulta non solo molto approfondita, ma soprattutto pienamente incentrata sulla libertà di espressione (art.21), senza fare alcun riferimento all'art. 49. Ciò, viene confermato dalle stesse parole del giudice, il quale afferma che “*nel caso di specie [...] non si tratta di una generalizzata compressione per via giudiziaria della libertà di espressione di singoli individui o gruppi, ma della possibilità di accedere ad uno specifico social network (che è anche un social media, strumento attraverso il quale i produttori di contenuti sono in grado di raggiungere il grande pubblico), gestito da privati, al fine di consentire la diffusione di informazioni concernenti l'attività di una determinata formazione politica*¹⁶⁶”.

Un'ulteriore differenza all'interno dell'ordinanza si evince dalla particolare attenzione posta al diritto internazionale e sovranazionale. Si fa riferimento, ad esempio, alla Convenzione di New York, alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e agli articoli 10 e 14 CEDU¹⁶⁷. Tra questi, risulta essere di spiccato interesse- non tanto per

¹⁶⁶ Ordinanza del Tribunale di Roma del 23 febbraio 2020, p. 14.

¹⁶⁷ Si tratta di atti ed articoli atti alla tutela dei diritti umani. La Convenzione di New York è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e prevede una serie di misure volte ad eliminare tutte le forme di discriminazione razziale. La Dichiarazione Universale dei diritti umani, anch'essa promossa

l'atto in sé, quanto per la valenza che assume in questo ambito- il Codice di Condotta per lottare contro forme illegali di incitamento all'odio online, redatto dalla Commissione europea assieme ai maggiori Partner del settore, quali Facebook. Nonostante il documento sia ricco di provvedimenti contro la diffusione dell'odio online, esso non comporta alcun dovere giuridico in senso stretto, in quanto si tratta di *soft law*. D'altra parte, il Tribunale di Roma, appellandosi allo stesso, ha affermato che «*Facebook non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione, ma aveva il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza*¹⁶⁸».

In seguito, il giudice si concentra sulle norme di diritto interno che intervengono in materia, soffermandosi non solo sulle leggi redatte propriamente in materia di antifascismo, quali la legge Scelba e Mancino, ma anche sulla giurisprudenza e sulle norme riguardanti gli atti discriminatori di qualsiasi tipo.

Il Tribunale ha proseguito spiegando che «*tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona. La libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e discriminatori*¹⁶⁹».

Il successivo punto di divergenza tra le due sentenze riguarda la considerazione di Facebook. Nonostante in questo caso si tenga conto della responsabilità che la piattaforma

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è il principale documento di riferimento su cui si basa la giurisprudenza internazionale sui diritti umani.

L'articolo 10 della CEDU sancisce la libertà di espressione, mentre l'art 14 il divieto di discriminazione. I collegamenti tra le suddette fonti di diritto internazionale e il caso in analisi risiedono, principalmente, nel tentativo di rafforzare il divieto di discriminazione, a causa dei discorsi d'odio promossi da Forza Nuova nel suo profilo Facebook.

¹⁶⁸ Ordinanza del Tribunale di Roma del 23 febbraio 2020, p. 7-8 e 43.

¹⁶⁹ Ordinanza del Tribunale di Roma del 23 febbraio 2020, p. 14.

si assume per evitare la divulgazione dei messaggi di odio, non si mette in dubbio la sua natura di soggetto privato.

Inoltre, ai sensi degli Standard della piattaforma, Facebook avrebbe avuto pieno titolo di rimuovere i post incriminati e di disattivare i profili. Il giudice romano non solo ha riconosciuto l'autorità della piattaforma in materia, ma gli ha anche attribuito l'obbligo di garantire che i discorsi di odio e violenza vengano banditi.

Distanziandosi ulteriormente dall'ord. di CPI, il giudice romano non ha evitato di citare tutti gli atti di odio e di violenza ascrivibili a Forza Nuova, commessi al di fuori della piattaforma.

Analisi comparata delle sentenze discordanti

Nonostante l'ordinanza di CPI sia suscettibile a diversi problemi, tipici dell'applicazione della teoria degli effetti orizzontali, il fattore più dannoso a lungo termine risulta essere la sua inefficacia sostanziale. Questo perché, al momento in cui si scrive, i profili Facebook non sono ancora stati riabilitati, ed è lecito dubitare che una piattaforma di così vasta portata non ridimensioni le proprie linee guida per una singola ordinanza. Purtroppo, l'inconcludenza di atti del genere non è fallimentare solo per il caso in questione, ma risulta deleterio per l'intero apparato costituzionale. Dal momento in cui un giudice, che si esprime in nome dell'Ordinamento, non ottiene i reali risultati attesi, compromette la validità di tutto l'apparato normativo. Oltre a ciò, l'ordinanza ha anche contribuito a rafforzare la posizione sociale e l'integrazione dei moti neofascisti, a cui è stata garantita una tutela incompatibile con il precetto costituzionale sancito dalla XII disposizione finale.

Dall'altro lato, l'ordinanza di Forza Nuova ha rappresentato un cambio di rotta rispetto alla giurisprudenza antifascista italiana. La *ratio* alla base delle azioni del giudice romano risiede nel desiderio di riscattare dei risultati concreti in materia, discostandosi dalla prassi normativa e dalla tendenza di applicazione restrittiva delle norme applicative della XII disposizione finale. Per fare ciò, la corte si è servita principalmente di fonti di diritto internazionale o sovranazionale, volte a rafforzare un principio che spesso fatica a farsi rispettare in forza soltanto dell'apparato intero.

8. *L'importanza di una dottrina unificata*

Le sentenze analizzate pocanzi denotano uno schema che si ripete, un *leit motiv* che caratterizza tutte le linee difensive degli accusati in forza della legge Scelba. In sede conclusiva, risulta utile riportare le riflessioni compiute dalla dottrina in materia, in modo tale da tenere a mente un quadro riassuntivo chiaro per un tema così complesso.

8.1 Il rapporto tra libertà di espressione e apologia di fascismo

Il primo snodo su cui occorre soffermarci è l'intricato rapporto tra la libertà di espressione, sancita dall'articolo 21 della Costituzione, e le limitazioni imposte dalla XII disposizione finale, assieme alle sue leggi applicative.

Tale questione è stata analizzata per la prima volta il 26 gennaio 1957, a seguito di una richiesta di giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, su pronuncia della Corte costituzionale. Il caso vedeva come imputato Luciano Morino, accusato di apologia del fascismo ai sensi dell'articolo 4 della legge 645/1952, che egli aveva impugnato di illegittimità costituzionale di fronte al Tribunale di Torino, ritenendo che l'art. 1 l. 645/1952 fosse in contrasto non solo con l'articolo 21, ma anche con l'art. 138., poiché la difesa riteneva che si trattasse di un caso di revisione costituzionale che non aveva seguito l'*iter* stabilito. Non reputando l'accusa manifestamente infondata, il Tribunale rimise la questione alla Corte costituzionale. Lo stesso procedimento fu adoperato in altri due casi analoghi, i cui imputati erano Fausto Belfiori, Giorgio Fois e Francesco Ragazzini. Le mozioni hanno necessitato l'intervento del Presidente del Consiglio, il quale, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, afferma che la libertà di espressione sancita dall'articolo 21 vada letta e applicata assieme agli altri principi fondamentali contenuti nella Costituzione, tra cui si annoverano quelli previsti dalla XII disposizione, di cui l'art. 4 della l. 645/1952 non è altro che la logica, dunque non sussiste alcuna limitazione.

Per quanto riguarda la compatibilità nei confronti dell'art. 138, la mozione si dimostra infondata, poiché, seguendo il ragionamento ivi riportato, l'articolo 1 della l. 645/1952 discende anch'esso dalla XII disposizione finale, non comportando alcuna revisione costituzionale. In aggiunta, l'impugnativa presentata da Morino in merito al contrasto tra

l'art. 1 della legge n. 645 del 1952 e l'art. 138, è inammissibile *a priori*, in quanto l'imputato era accusato in forza dell'articolo 4 della norma in questione.

L'Avvocatura dello Stato ha dedotto conclusioni analoghe anche per i giudizi a carico di Belfiore, Fois e Ragazzini.

La Corte costituzionale ha disposto in un giudizio congiunto le tre cause, riguardando il medesimo dubbio di legittimità, in cui ha riportato le medesime conclusioni condotte dall'Avvocatura di Stato, con la sentenza n. 1 del 26 gennaio 1957.

La questione è stata approfondita nella sentenza della Corte costituzionale n. 74, pronunciata in data 6 dicembre 1958. In questo caso si fa riferimento ad un rinvio di giudizio per dubbio di legittimità costituzionale, a seguito di una ammenda di L. 10.000 a cui l'imputato, Giovanni Maccarrone, era stato sottoposto dal Pretore di Como. Egli era accusato di aver perpetrato delle gestualità tipiche del partito fascista in onore di un comizio del Movimento Sociale Italiano, tenuto dal segretario Giorgio Almirante. Una volta impugnato il dubbio di illegittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 5 della legge 645/1952, è stato sospeso il giudizio e rinviata la richiesta in via incidentale alla Corte costituzionale.

Su denuncia del pretore di Forlì, l'imputato Fratesi Luigi veniva accusato di aver compiuto il saluto romano mentre si stava recando a Predappio per onorare la tomba di Benito Mussolini. Nella medesima occasione, il giovane Monti Alberto fu accusato di aver indossato la camicia nera, rievocando un'icona tipica del ventennio. I due imputati adoperarono il medesimo espediente giuridico, rimettendosi al giudizio della Corte costituzionale. L'Avvocatura ha condotto ulteriori riflessioni, secondo cui *“l'esigenza di dare attuazione al divieto di riorganizzare il disciolto partito fascista non può ritenersi limitata alla repressione dell'associazione o del movimento già sorto, ma deve intendersi logicamente estesa a tutti quegli atti o fatti che in qualunque modo possano favorire la riorganizzazione di cui trattasi¹⁷⁰.”*

¹⁷⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 6 dicembre 1958.

Ricongiungendosi con quanto affermato nella sentenza precedente, prosegue affermando: *“le manifestazioni fasciste, quando siano compiute pubblicamente, hanno la capacità di suscitare sentimenti nostalgici che potrebbero incoraggiare e favorire il risorgere di movimenti totalitari antidemocratici la cui organizzazione è stata, invece, vietata dalla Costituzione¹⁷¹.”*

La Corte si è pronunciata in un'unica decisione, poiché i tre giudizi richiesti riguardavano la medesima norma, ovvero l'articolo 5 della legge 645/1952. Partendo da presupposto che *“la XII disposizione transitoria va interpretata per quella che è, cioè quale norma costituzionale che enuncia un principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata”*, la Corte ha confermato che non sussiste alcuna incompatibilità con l'art. 21.

Risulta di spiccato interesse anche la ricostruzione fatta dai giudici in merito al contesto storico in cui la norma prese vita, essi, infatti commentavano: *“riconosciuta, in quel particolare momento storico, la necessità di impedire, nell'interesse del regime democratico che si andava ricostituendo, che si riorganizzasse in qualsiasi forma il partito fascista, era evidente che la tutela di una siffatta esigenza non potesse limitarsi a considerare soltanto gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione, del tutto avulsi da ogni loro antecedente causale; ma dovesse necessariamente riferirsi ad ogni comportamento che, pur non rivestendo i caratteri di un vero e proprio atto di riorganizzazione, fosse tuttavia tale da contenere in sé sufficiente idoneità a produrre gli atti stessi.¹⁷²”*

Non è possibile concepire la *ratio* della disposizione senza tenere conto delle volontà del legislatore, che non intendeva punire ogni gesto, anche il più innocuo, ma eliminare qualsiasi atto *“compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste.¹⁷³”*

¹⁷¹ *Ibidem*

¹⁷² *Ibidem*

¹⁷³ *Ibidem*

Le medesime conclusioni sono state tratte anche dalle sentenze n. 4 del 19 gennaio 1972 e n. 15 del 27 febbraio 1973.

Risulta dunque che la Corte riveda nella XII disposizione transitoria e finale una deroga all'art. 21, piuttosto che un limite dello stesso.

Questa giurisprudenza ha svolto un duplice ruolo nel panorama normativo, poiché da un lato ha scongiurato qualsiasi ipotesi di illegittimità costituzionale, dall'altro, però, ha dato una chiave di lettura destinata a restringere il perimetro applicativo della legge.

Dunque, come affermato da autorevole dottrina, *“l'antifascismo della Costituzione vive come limite delle forme della politica, non della libertà di espressione¹⁷⁴.”*

8.2. Una seconda prerogativa: il principio di pubblicità

Un'altra prerogativa che un atto deve rispettare per essere passibile alla legge Scelba è il principio di pubblicità. Secondo quest'ultimo, il comportamento non è oggetto di incriminazione in quanto tale, ma lo diviene nel momento in cui è attuato in circostanze di pubblicità. In concreto, si tratta di compiere gestualità riconducibili al disciolto partito fascista in presenza di persone terze, che potrebbero essere suscettibili e influenzabili, rendendo plausibile il pericolo di riorganizzazione del partito stesso. Come previamente approfondito, sono molteplici le sentenze che prendono in considerazione il suddetto fattore¹⁷⁵.

8.3. Infine, il principio di offensività

Il fondamento costituzionale del suddetto principio è riconducibile a diversi articoli, tra cui l'art. 13, il quale, tutelando la libertà personale, impone che una condotta sia perseguibile solo nel caso in cui intacchi un bene di pari rango; l'articolo 25, II comma,

¹⁷⁴ B. Pezzini, *Ritrovare la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, Rivista AIC, Casa Editrice Giuffrè, 01/24.

¹⁷⁵ Si vedano la sentenza 10 giugno 2015, del Gup di Milano, e la sentenza n. 37577/2014 del 12 settembre 2014 della Corte di cassazione.

sancisce la subordinazione di una punizione alla reale commissione di un fatto, impedendo quindi delle sanzioni per la semplice disobbedienza; inoltre, lo stesso articolo letto congiuntamente con l'art. 27, stabilisce la differenza tra la pena, infliggibile dopo il compimento dell'atto, e sanzione preventiva. Infine, lo stesso articolo 21 contribuisce a definire il principio di offensività, in quanto garante della libertà di espressione, poiché evita che gli individui vengano puniti per delle esternazioni non idonee a ledere alcun bene. Durante la XIII legislatura, vi era stato il tentativo di redigere un articolo atto a sancire proprio questo principio, tramite un progetto di revisione della parte II della Costituzione. Quest'ultimo era stato promosso da Massimo D'Alema, presidente della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, e prevedeva, tra le altre cose, l'introduzione dell'art. 129¹⁷⁶.

8.4. La presunta inattualità della norma

Durante la sentenza n. 37577/2014 furono sollevati dei dubbi in merito all'attualità dell'incriminazione delle gestualità tipiche del disciolto partito fascista; si presumeva, infatti, che ormai tali accuse risultassero inattuali e datate. In breve, la differenza tra una norma 'costituzionalmente illegittima' e una 'anacronistica' risiede nelle autorità di controllo a disposizione: la prima è sottoposta alla giurisdizione di un sindacato della Corte costituzionale, la seconda compete in maniera esclusiva al Parlamento, il quale ha il dovere di garantire un ricambio nei confronti di norme derivanti da necessità storiche che non rilevano più. Dunque, *“si può definire anacronistica la norma non per la mera datazione cronologica, da sola non determinante, bensì per la sfasatura, la mancata armonia sul piano temporale e quindi il contrasto che presenta nei confronti delle strutture sociali connesse alla sua regolazione”*¹⁷⁷ Una norma può essere considerata

¹⁷⁶ L'articolo 129 proposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, presieduta da Massimo d'Alema, avrebbe previsto: *“Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale. Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività. Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo. Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il Codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.”* (Sezione II, norme sulla giurisdizione, p. 185)

¹⁷⁷ E. Spagna Musso, *Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima*, in Foro it., 1973, p. 2713 ss.

anacronistica in due sensi opposti, sia che tratti tematiche ormai passate, sia che anticipi questioni ancora non attuali¹⁷⁸.

D'altra parte, *“i recenti avvenimenti dimostrano come invece difficilmente esistano eventi in sè conclusi, e come invece le lunghe durate caratterizzino il divenire non solo politico, ma anche giuridico¹⁷⁹”*.

Ricollegandoci alla questione in analisi, la Corte di cassazione si è impegnata a indagare non solo in merito alle intenzioni del legislatore, ma anche agli sviluppi normativi più recenti, sia in scala nazionale che sovranazionale. Per quanto riguarda il primo livello di analisi, si annovera il decreto-legge 122/1993, in cui viene ribadita *“l’incriminazione delle ‘manifestazioni esteriori’ tenute in pubbliche riunioni e riconducibili alle organizzazioni o ai gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 2 della legge n. 205 del ’93) il che – ancora una volta – rappresenta conferma del fatto che detti ‘gesti simbolici’ sono ritenuti, dalla generalità dei consociati, idonei a favorire il proselitismo e risultano dunque dotati di obiettiva pericolosità per il mantenimento dei valori della democrazia e dell’uguaglianza tra le persone¹⁸⁰”*.

Dal punto di vista del diritto sovranazionale, di spiccato interesse risulta la Carta di Nizza sui Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ed in particolare gli articoli 21 e 22, che rafforzano il divieto alla discriminazione su qualunque base.

Dunque, non sembra sussistere alcun tipo di erosione alla necessità di tutela delle istituzioni democratiche e dei diritti che esse garantiscono.

¹⁷⁸ *Ibidem*

¹⁷⁹ G. Trombetta, *Un caso repubblicano: lo scioglimento del Movimento politico Ordine Nuovo*, pubblicato su *federalismi.it*, 1° dicembre 2021, p. 199.

¹⁸⁰ Decreto-legge n. 122, del 26 aprile 1993.

D'altra parte, nonostante le pronunce delle corti, molteplici dubbi sussistono, si tratta del *paradosso delle democrazie protette*¹⁸¹: quanto si può essere tolleranti nei confronti degli intolleranti¹⁸²? Fino a che punto una democrazia può spingersi per evitare di essere in pericolo? In poche parole, dopo l'approfondita analisi condotta negli scorsi capitoli, è possibile affermare che la Costituzione, entrata in vigore nel 1948, comprenda nell'arco politico organizzazioni che inneggiano e si rifanno al fascismo? Nonostante il continuo ripetersi di casi in tal senso possa far pensare che i suddetti eventi passino ormai in secondo piano in Italia, la risposta è negativa. Occorre, infatti, tenere bene a mente che la scelta del costituente di adottare un modello di democrazia aperta non sottintende in alcun modo una visione 'afascista'. Un errore di comprensione di questo tipo potrebbe portare ad una concezione assai lontana da quella che i membri dell'Assemblea costituente avevano deciso. L'on. Lucifero fu il primo a proporre tale visione, che viene ripresa periodicamente da chi cerca di distanziarsi dal principio antifascista sancito nella Costituzione¹⁸³. In un quadro di incertezza simile, occorre un segnale forte da parte della classe dirigente, che riaffermi, 76 anni dopo la sua entrata in vigore, la forza della XII disposizione finale e transitoria. Ad onore del vero, ciò che si richiede alla compagine governativa è la semplice attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, evitando reinterpretazioni scorrette. In altre parole, *in Italia, in termini ontologici, l'agire costituzionale o è antifascista o non è.*¹⁸⁴

È in questo contesto che si innesta la necessità di una dottrina unificata, che funga da man forte alla classe politica per agire ai sensi della Costituzione.

¹⁸¹ C. Bologna, *Attualità del patto costituzionale, tra pluralismo e antifascismo*, *Rivista Aic*, Casa Editrice Giuffrè, 01/2024.

¹⁸² C. Caruso, *Un patto repubblicano contro il neofascismo*, *Rivista AIC*, Casa Editrice Giuffrè, 01/2024.

¹⁸³ In questo caso, si fa riferimento a una dichiarazione dell'attuale Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che di recente ha affermato che nella Costituzione non vi sarebbe «alcun riferimento esplicito all'antifascismo» in un'intervista rilasciata al giornale 'La Repubblica', in data 21 aprile 2023.

¹⁸⁴ A. Mastromarino, *Se perdiamo la memori ci dimentichiamo di essere antifascisti*, *Rivista AIC*, Casa Editrice Giuffrè, 01/2024.

Conclusioni

Con questo elaborato ci si è impegnati a trattare il tema del fondamento antifascista della Costituzione della Repubblica italiana nella maniera più appropriata alla sede. D'altra parte, si riconosce la possibilità di approfondire l'argomento con ulteriori letture e informazioni.

Chiarito ciò, si trarranno delle considerazioni finali sull'argomento, affinché esse rappresentino un punto di partenza per trattazioni future e, soprattutto, alimentino il dibattito odierno.

Ai sensi di quanto analizzato nei capitoli precedenti, basandocisi solo sulla prassi giurisdizionale per identificare i fenomeni di neofascismo, si incorre in orientamenti discordanti, i quali comportano problemi di certezza della fattispecie penale non indifferenti.

Si ritiene che un aspetto preoccupante risieda nel fatto che i giudizi, e di conseguenza la prassi, non derivino da sentimenti momentanei, quanto piuttosto da concezioni consolidate all'interno della società. Secondo tale visione, dunque, la sempre più scarsa considerazione delle vicende neofasciste denota un diffuso senso comune di tolleranza, simbolo di sconfitta su svariati fronti.

È ragionevole ritenere che le motivazioni di questa accettazione, derivino dalle stesse procedure di transizione dal regime alla democrazia, in quanto, come accennato in precedenza, non vi è stata corrispondenza tra una decisa cesura istituzionale e la continuità dello Stato; tale condizione avrebbe potuto lasciar trapelare degli elementi tipici del fascismo all'interno della nuova vita democratica del Paese.

Inoltre, si teme che il popolo italiano non abbia mai condannato il fenomeno fascista; questo, poiché i cittadini riconoscono e ammettono che si sia trattata di una dittatura, ma al contempo la 'sottostimano', ricadendo nello stereotipo degli '*italiani brava gente*'. Di conseguenza, i gesti che rievocano tale periodo vengono etichettati come 'goliardici' e, dunque, difficilmente denunciabili o condannabili.

Le questioni sollevate in materia di legittimità delle leggi applicative della XII disposizione finale e transitoria sono molteplici, d'altra parte, memori dei capitoli

precedenti, è possibile affermare che il dibattito in costituente per la redazione della stessa non fu da meno.

Ad ora, le incertezze parrebbero essere state appianate dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, anche se, chi sperava in un segnale decisivo da parte della magistratura è rimasto alquanto deluso. La Suprema Corte ha infatti preferito non discostarsi dai precedenti in materia; d'altra parte, occorre anche interrogarsi su come un'eventuale rottura nei confronti di una giurisprudenza che ormai si perpetuava da anni sarebbe stata percepita. Tale quesito dispone di risposte altrettanto complesse, perché se da un lato una frattura avrebbe potuto comportare un balzo in avanti nel perimetro applicativo della XII disposizione finale e transitoria, dall'altro avrebbe potuto provocare dei problemi di certezza del diritto. Per di più, l'esigua attuazione del dispositivo di scioglimento ha disincentivato un percorso di ricerca e di approfondimento sulle modalità di utilizzo, in quanto la magistratura, non essendovi dei parametri oggettivi in materia, si trova costretta e limitata dallo schieramento del governo in carica.

Inoltre, occorre ribadire che, nonostante la Corte costituzionale abbia un potere notevole, non è onnipotente; dunque, in assenza di una concreta volontà da parte dei cittadini di eliminare i fenomeni di neofascismo, il divieto degli stessi a livello giuridico parrebbe nullo e fine a sé stesso.

La questione va oltre i confini del diritto, sarebbe necessaria una trattazione storica inattuabile in questa sede, ma non possiamo ignorare alcuni aspetti utili alla comprensione del fenomeno trattato. Si vuole sottolineare 'il grande assente' che ha caratterizzato il passaggio dalla dittatura alla democrazia nella storia italiana: il processo al regime. Si pensa che la mancanza di un'incriminazione giuridica da parte della magistratura, che aiutasse a scindere una volta per tutte ciò che è 'giusto' da ciò che è 'sbagliato', abbia lasciato un grande vuoto nel bagaglio storico italiano. Il ruolo svolto in Germania dal processo di Norimberga ne è la dimostrazione. La scelta di non seguire l'esempio tedesco ha abbandonato gli italiani in balia dell'incertezza normativa, che per i primi momenti è passata in secondo piano grazie alla memoria di chi aveva vissuto le atrocità condannate in prima persona, e non necessitava di una sentenza per disprezzarle. Con il susseguirsi delle generazioni, la storia di chi ha sofferto è stata manipolata da ricostruzioni fallaci, omissive e, talvolta, negazioniste.

Si ritiene che la memoria sia un tassello fondamentale per il futuro, occorre aver chiaro il proprio bagaglio storico per costruire un avvenire consapevole. Al contempo, è necessario evitare che le esperienze private e familiari intacchino la memoria collettiva prodotta all'interno dello spazio pubblico, che dovrebbe essere frutto di scelte consapevoli, rimanendo immacolato dai vizi degli interessi personali.

Il timore che si riscontra è che la perdita di attenzione nei confronti delle azioni neofasciste traghetti la società verso un generale senso di apoliticità. A seguito della lettura approfondita dei verbali redatti in Costituente, in cui il dibattito era animato da visioni profondamente diverse, si conviene che non ci sia niente di più lontano dall'intento originario dell'Ordinamento. A livello ontologico, il fatto che il termine '*fascista*' sia diventato un aggettivo come un altro, privato della sua connotazione storico-politica, rende l'idea del processo di normalizzazione in atto in Italia; sono proprio elementi del genere a generare lo sgomento che ha spinto la scelta di questo tema.

Se la Costituzione è nata per delineare un sentiero valoriale, seppur ampio, in cui i cittadini debbano e possano riconoscersi, non risulta più accettabile che i rappresentanti delle più alte cariche dello Stato scelgano in che principi identificarsi di volta in volta.

I costituenti hanno redatto appositamente una costituzione antifascista, senza lasciare spazio alcuno ai dubbi, dunque, non sussiste la possibilità di sviare a tale concetto.

La speranza di chi scrive è che non si dimentichi, non solo il duro lavoro compiuto dai costituenti per giungere ad un compromesso, ma anche l'impegno di tutte le persone che hanno dedicato la propria vita alla liberazione dell'Italia dal fascismo. D'altra parte, se i partiti sono cambiati e non sono più gli stessi del 1948, i moti neofascisti sono rimasti immutati, tornano ciclicamente in auge sotto differenti spoglie, ma la sostanza sussiste imperterrita. L'ideologia della negazione si manifesta esplicitamente nelle misure di violenza estrema, quali l'assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre 2021, oppure nell'esaltazione silenziosa di figure dal passato criminale e oltraggioso, come Pierluigi Concutelli, colui che pose fine alla vita del magistrato Vittorio Occorsio.

In conclusione, preme ribadire che questo elaborato non intende fornire giudizi di valore, quanto piuttosto proporre una solida base di informazione da cui ognuno possa formulare le proprie riflessioni.

Non possiamo cancellare gli eventi oltraggiosi avvenuti nel passato, ma è nostro dovere impegnarci a ricordali nel presente, affinché non si ripetano nel futuro.

Bibliografia:

- Acquarone A., *‘L’organizzazione dello stato totalitario’*, Torino, Einaudi, 1965.
- Amato G., *‘Nota su una legge sui partiti in l’attuazione dell’art. 49 della Costituzione’*, 2012.
- Armano M., *‘Diritto di voto, rappresentanza ed evoluzione del sistema dei partiti politici. Riflessioni a margine della recente giurisprudenza costituzionale’*, in Rivista AIC n. 4/2014.
- Barbera A., Fusaro C., *Corso di diritto pubblico*, XI edizione, Il Mulino, 2021.
- Barile P. *Relazione*, in AA.VV., *Un adempimento improrogabile. Atti del Convegno giuridico sull’attuazione della XII norma finale della Costituzione*, Firenze, 1961.
- Bellomia S., *‘Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione’*, 1973.
- Bobbio N., *‘Quale Socialismo?’*, Torino, Einaudi, 1976.
- Bologna C., *‘Attualità del patto costituzionale, tra pluralismo e antifascismo’*, in Rivista AIC, Casa Editrice Giuffrè, 2024.
- Bon Valsassina M., *‘Apologia di fascismo, divieto di riorganizzazione del partito fascista e libertà di manifestazione del pensiero’*, in Foro it., 1957
- Bryce J., *‘Moder democracy’*, Londra, Macmillan and Co., 1921.
- Caruso C., *‘Un patto repubblicano contro il neofascismo,’* In Rivista AIC, Casa Editrice Giuffrè, n. 1/2024.
- Caruso C., Cortese F., Rossi S., *‘Immaginare La Repubblica. Mito E Attualità Dell’Assemblea costituente. 70 Anni Dell’Assemblea costituente E Della Costituzione. L’Agenda della Costituente, Dal metodo dell’Assemblea al discorso sulle riforme’*, Milano, 2018.

Cassese S., *Le grandi voci lontane: ideali costituenti e norme costituzionali*, in Rivista trimestrale di diritto pubblico n. 1/2018.

Ceccanti S., Di Giovine Augusto, *Democrazie protette e protezione della democrazia*, Torino, Giappichelli, 2005.

Cortese F., *Immaginare la Repubblica, mito e attualità dell'Assemblea costituente*, in *La qualità fondativa e fondante della cittadinanza politica femminile e dell'antifascismo: tra mitologia e attualità*, 2018.

Cotta M., Isernia P., *Il gigante dai piedi d'argilla. Le ragioni della crisi della prima repubblica: partiti e politiche dagli anni 80 a Mani Pulite*, Bologna: Il Mulino, 1996.

De Siervo U., *Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista*, in Giurisprudenza Costituzionale, 1975.

Donato G., *Il valore precettivo della XII disposizione finale e l'estromissione delle liste neofasciste dalle competizioni elettorali*, in Rivista AIC, Casa Editrice Giuffrè, 2019.

Eco U., *Il fascismo eterno*, Milano, 2019.

Elia Leopoldo, *L'attuazione della Costituzione in materia di rapporti tra partiti e istituzioni*, Estratto dagli atti del convegno di studio su *il ruolo dei partiti nella democrazia italiana* promosso dalla DC Lombardia, 18-19 settembre 1965.

Forte Stefano, *Ordine nuovo parla. Scritti, documenti e testimonianze*, Milano, 2020.

Galli della Loggia E., *La morte della patria*, Roma-Bari, 2003.

Golia A., *L'antifascismo della Costituzione italiana alla prova degli spazi giuridici digitali. Considerazioni su partecipazione politica, libertà d'espressione online e democrazia (non) protetta in CasaPound c. Facebook e Forza Nuova c. Facebook*, in Federalismi.it, 10 giugno 2020.

Graziani C., *Processo a ordine nuovo- Processo alle idee*, Roma, 1973.

Grasso P. G. "Contributo allo studio sulla prevenzione dello stato di emergenza. Sul divieto costituzionale di riorganizzazione del disciolto partito fascista", in *Diritto e società*, 2002.

Luciani M., 'Antifascismo e nascita della Costituzione', in *Politica del diritto*, 1991.

Mastromarino A. 'Se perdiamo la memoria ci dimentichiamo di essere antifascisti', in *Rivista AIC*, Casa Editrice Giuffrè, 1/2024.

Modugno F., 'Il concetto di Costituzione', in *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1977.

Mortati C., 'La Costituzione in Senso Materiale', 1998.

Mortati C., 'Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato', Roma, Ed. Ricerche, 1961.

Mortati C., Traverso C., 'La genesi storico-politica della disciplina dei partiti nella costituzione italiana', in *Il Politico*, 1968.

Nacci M. G., 'Contrassegni politico-elettorali, simboli fascisti e XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Note a margine di un recente caso di esclusione ex post dalle elezioni della lista «Fasci Italiani del Lavoro»'. In *Federalismi.it*, 2018.

Paladin L., 'Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana', Bologna, Il Mulino, 2004.

Paladin, L., 'Saggi di storia costituzionale, in particolare egli affronta il tema del capitolo I, paragrafo 'Il problema della continuità dello Stato nella transizione dal regime statutario al regime fascista'', Bologna, Il Mulino, 2006.

Panebianco, Angelo, 'Modelli di partito', Bologna, 1982.

Parlato G., 'Renzo de Felice: il Sessantotto e la difesa dello Stato di diritto', 2010.

Paruzzo F., 'Il Tar Brescia rigetta il ricorso di CasaPound: l'antifascismo come matrice e fondamento della Costituzione', in *rivista AIC*, Casa Editrice Giuffrè, 2018.

